
ARTICOLI

Camilla Rumi. Offerta televisiva e codici di regolamentazione

“Le condizioni di precaria tutela in cui spesso si realizza la fruizione della televisione da parte dei minori spingono ad un ripensamento del ruolo educativo giocato dalla diverse istituzioni presenti nella nostra società e degli strumenti di intervento sia sul fronte della regolamentazione tradizionale che dell’autoregolamentazione”. A questo giudizio, ampiamente motivato, giunge il saggio di Camilla Rumi, tratto da un’ampia e interessante tesi per il dottorando in Scienze della Comunicazione presso la facoltà di Lettere e Filosofia della Libera Università Maria SS. Assunta di Roma. Dopo aver rilevato che la televisione, pur avendo perso la centralità degli scorsi decenni, continua a rappresentare il primo grado delle competenze mediatiche, l’A. affronta il tema dei benefici e dei rischi della TV per i minori evidenziando che la vera novità nell’ambito della TV è rappresentata dalle reti tematiche e che si è molto lontani dalla TV dei ragazzi delle origini, fortemente pedagogica. I giovani telespettatori oggi sono sicuramente più informati ed hanno una grande capacità di usare i nuovi strumenti tecnologici, ma non per questo possono essere ritenuti maturi. Se non vi sono necessari filtri interpretativi- sostiene l’A.- i bambini rischiano di rimanere turbati, di spaventarsi, di farsi opinioni sbagliate. Da qui la necessità che la scuola e, soprattutto la famiglia non devono mai rinunciare a svolgere le funzioni di filtro per evitare che l’impatto emotivo del messaggio possa inficiare lo sviluppo del minore fino a rappresentare, nei casi più complessi, vere e proprie manifestazioni di disagio. Il saggio, poi, analizza il cambio di prospettiva tra regolamentazione ed autoregolamentazione, rilevando che “nel nostro Paese il quadro normativo relativo al rapporto tra TV e minori è attualmente caratterizzato da notevole frammentarietà e dalla mancanza di un disegno unitario di regolamentazione” e svolgendo, quindi, un’accurata disamina delle norme e dei codici di autoregolamentazione, anche alla luce delle direttive europee. Dopo aver evidenziato la “risposta della società civile ed in particolare l’azione svolta dall’Associazione genitori (AGE) e dalla media education (MED), l’A. illustra i dati salienti di una ricerca, condotta dalla Lumsa e dal Comitato TV e minori, sulle violazioni dei codici da parte delle emittenti Rai e Mediaset. La parte finale del saggio è dedicata all’esame delle tendenze europee nei sistemi di tutela, partendo dal quadro di riferimento delle varie realtà europee, rappresentato dalla Direttiva europea TV senza frontiere (89/552/CEE) e dalle successive modifiche che i Paesi membri sono chiamati a recepire nei loro ordinamenti entro il 2009.

Paola De Rosa. Libertà di stampa e tutela della privacy.

Al rapporto tra il diritto di informare e quello alla privacy è dedicato il saggio che è una sintesi della tesi di laurea “L’esercizio della professione giornalistica ed i suoi limiti” conseguita dalla De Rosa, laureata in Scienze della comunicazione e delle Relazioni Internazionali, presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università Luiss di Roma. L’A. rileva che “i mass media sono diventati potenti mezzi di trasmissioni di notizie ed hanno il potere di incidere sui pensieri e le opinioni degli individui in modo determinante. L’amplificazione dei messaggi trasmessi e, a volte, l’esasperazione e la distorsione del loro contenuto sono gli aspetti della comunicazione che maggiormente possono ledere gli interessi fondamentali, giuridicamente tutelati, dei soggetti che ne sono coinvolti”. Ribadito che la legge sulla stampa è una conquista democratica, la De Rosa affronta il tema centrale del “bilanciamento” tra diritti e valori costituzionali, affermando –sulla base di una consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale- che è necessaria un’attenta ponderazione tra i diversi principi in gioco, che deve essere effettuata in conformità ai criteri di ragionevolezza e di proporzionalità. A questa corretta definizione dei criteri di bilanciamento- sostiene l’A.- devono concorrere tanto il legislatore quanto il giudice. E’, poi, affrontato il tema dei limiti dell’attività giornalistica a mezzo stampa, analizzando analiticamente l’intervista, la stampa e i minori, la cronaca giudiziaria e le intercettazioni telefoniche: su queste ultime

l'A. afferma: "E' necessario un richiamo alle regole: si alla pubblicazione di notizie di interesse pubblico solo quando l'informazione è "indispensabile o per l'originalità dei fatti, o per la qualificazione dei protagonisti o per la descrizione dei modi particolari in cui sono avvenuti", no ai riferimenti ai congiunti o ad altri soggetti non interessati, pieno rispetto della dignità della persona. Il saggio poi esamina il rapporto tra l'informazione televisiva e tutela della privacy, con un approfondimento dei temi dell'importanza dell'etica giornalistica, del pericolo di diffamazione, della satira, del diritto a non comparire in trasmissioni televisive, dell'ingiuria e diffamazione in rete e del cosiddetto "diritto all'oblio". L'A. dedica, infine, l'ultima parte del suo saggio all'era del social network ed ai pericoli per la privacy, notevolmente accresciuti con la diffusione delle identità personali e con l'aumento delle informazioni disseminate nella rete.

Cosma Ognissanti. Videabusso e Videocreatività

Il saggio trae origine da questa valutazione che fa l'autore, laureato in Lettere Moderne, indirizzo Discipline dello Spettacolo e dirigente dell'Aiart di Pisa: "Quando negli anni '50 in Italia iniziarono le trasmissioni televisive, l'azione di tutela degli utenti dei servizi radio-televisivi era finalizzata a "controllare" i programmi e vigilare sul rispetto delle regole e dei valori etici. Oggi –afferma l'A. nel suo saggio, che è tratto dal "Educatodica, video creatività e terapia" della collana Briciole del CESVOT (Centro servizi volontariato Toscana) – questa azione di tutela non è più sufficiente. Internet, i videogiochi, i videotelefonini hanno ampliato enormemente il campo d'azione. In particolare il mezzo di comunicazione televisiva trasmette sempre più messaggi penetranti, pervasivi e persuasivi, talvolta anche in maniera occulta. Quando le immagini hanno contenuti violenti, ossessivi, truculenti minano la salute psichica e fisica delle persone, specie quelle in giovane età, come sostengono oggi molti neuropsichiatri e pediatri, determinando le cosiddette "malattie mediali". Da queste considerazioni ha preso avvio il progetto di video-educazione "Educatodica", del quale l'A. analizza nel saggio i principali aspetti, partendo dalla creatività e con approccio formativo ed educativo a carattere interdisciplinare, ed analizzando i fondamenti teorici e tecnici, le potenzialità del mezzo audiovisivo e, soprattutto, approfondendo i legami tra le quattro aree di ricerca interessate (medica, umanistica ed artistica, sociale-comunicazionale, e tecnica), per proporre, infine, nuovi strumenti di lavoro e di valutazione e per mettere a disposizione forme sperimentali di interventi (laboratoriale, didattico, preventivo, terapeutico e riabilitativo). Il saggio di Ognissanti si conclude con un'analisi approfondita delle "malattie mediali", nei confronti delle quali si è manifestato un sempre maggiore interesse da parte della comunità scientifica ed in particolare della ricerca psicologica e psichiatrica.

Maria Filomia. Una ricerca sulla famiglia umbra

"L'obiettivo della ricerca non è quello di dare una fotografia della famiglia umbra, ma cercare di cogliere aspetti e caratteristiche della famiglia umbra così come i figli, bambini e ragazzi, la vivono e la rappresentano". Così Maria Filomia, esperta di relazioni educative e familiari, laureata in Pedagogia e dottoranda in Scienze Umane e della Formazione all'Università degli Studi di Perugia –sintetizza il significato di un'ampia ricerca, sviluppata da docenti universitari, ricercatori e dirigenti scolastici, coordinata da Floriana Falcinelli, professore ordinario di Didattica generale e tecnologie dell'istruzione dell'ateneo di Perugia e pubblicata dalla Morlacchi Editore. La ricerca, avviata per l'iniziativa della Conferenza Episcopale Umbra, traccia nelle battute introduttive, il ruolo ed il significato educativo della famiglia oggi e definisce la metodologia seguita, con le ipotesi di campionamento e l'articolazione del campione. Sviluppa, poi un'ampia ed approfondita analisi dei dati emersi, sulla tipologia dei contesti familiari, il concetto di famiglia, la proiezione di una famiglia nel futuro, la percezione della propria famiglia e della vita familiare, i desideri della famiglia, i vissuti familiari, il grado di consenso nei confronti di alcune istituzioni o gruppi sociali. Nelle conclusioni l'A. rileva che "la ricerca mostra come i figli hanno un'immagine molto positiva della loro famiglia, una famiglia molto presente, che li fa sentire amati e curati, una famiglia che riesce a valorizzare tutti i suoi membri tanto da far emergere l'esistenza di un saldo rapporto intergenerazionale basato su sentimenti di forte affetto". Inoltre "il rapporto tra genitori e figli appare sbilanciato sulla dimensione affettiva a discapito della dimensione valoriale". Significativo, infine, un altro dato che emerge dalla ricerca: le agenzie educative, scuola e parrocchia, non sembrano avere un ruolo riconosciuto dai ragazzi: né emerge la consapevolezza del ruolo sociale e, quindi della responsabilità della famiglia nei confronti del mondo esterno alla famiglia. La riprova appare in maniera molto evidente nella domanda relativa al consenso verso i gruppi sociali, soprattutto nella diffidenza verso la politica e gli immigrati.

EDUCARE L'INTELLIGENZA AL BENE E AL BELLO

Cardinale Angelo Bagnasco

Cresce ogni giorno di più il consenso diffuso, sia in ambito ecclesiale che in quello civile, circa la rilevanza dell'attuale emergenza educativa, che appena pochi giorni fa, nel corso della sua visita pastorale a Viterbo, Benedetto XVI definiva ineludibile e prioritaria, «grande sfida per ogni comunità cristiana e per l'intera società». Se però si alzano numerose le voci che denunciano la crisi che attanaglia la riflessione e l'opera educativa, non è frequente che si giunga anche a individuarne le cause e a prospettare delle linee di intervento per una inversione di rotta. Il rapporto-proposta del Comitato per il progetto culturale "La sfida educativa", da oggi nelle librerie di tutt'Italia, ha il pregio di non limitarsi alla segnalazione della debolezza educativa che caratterizza la società odierna, comprese molte comunità cristiane, ma si spinge ad additarne le cause principali e suggerisce gli obiettivi da perseguire per tornare dall'esilio educativo in cui sembra essersi confinata la civiltà occidentale. Davanti a un certo smarrimento delle motivazioni fondamentali dell'educazione, il Comitato per il progetto culturale evidenzia la necessità di ritrovare il "baricentro" dell'esperienza formativa, ossia una vera sapienza antropologica e una visione non riduttiva del fatto educativo. «Con il termine educazione - rammenta Benedetto XVI nella *Caritas in veritate* - non ci si riferisce solo all'istruzione o alla formazione al lavoro, entrambe cause importanti di

sviluppo, ma alla formazione completa della persona». A questo proposito, prosegue il Papa, «va sottolineato un aspetto problematico: per educare bisogna sapere chi è la persona umana, conoscerne la natura. L'affermarsi di una visione relativistica di tale natura pone seri problemi all'educazione, soprattutto all'educazione morale, pregiudicandone l'estensione a livello universale». Tra le povertà del nostro tempo, va annoverata anche la dimenticanza dell'irriducibilità della persona umana, quotidianamente attraversata dalla questione del senso del vivere e del morire, e del suo costitutivo essere relazione con il mondo, con gli altri, con l'infinito. Educare, dunque, è accompagnare ciascun individuo, lungo tutta la sua esistenza, nel cammino che lo porta a diventare persona e ad assumere quella "forma" per cui l'uomo è autenticamente uomo. Tornando alle parole di Benedetto XVI a Viterbo, l'educazione «è proprio un processo di Effatà, di aprire gli orecchi, il nodo della lingua e anche gli occhi». Ciò non potrà avvenire, però, senza l'opera paziente e qualificata di educatori credibili e autorevoli, capaci di "generare" in un contesto di fiducia, di libertà e di verità. Non ha torto chi sottolinea come l'attuale crisi educativa riguardi primariamente la generazione adulta, cui spetta mostrare con la vita ciò che realmente vale e trasmettere un'eredità viva, da scoprire e rinnovare con responsabilità. Ugualmente essenziale, infatti, è da considerare il legame con la tradizione in cui siamo innestati, che lungi dal ridursi a mera conservazione del passato e dall'imprigionare le risorse più nuove e originali, rende possibile indirizzare proficuamente l'aspirazione di ogni uomo a una pienezza di vita e di felicità. Come attesta con chiarezza la rivelazione cristiana, essere uomo equivale ad essere figlio. È una proposta umanizzante quella che affiora dalle pagine de "La sfida educativa", i cui capitoli spaziano dalla vita familiare al senso delle istituzioni scolastiche, senza tralasciare il compito educativo della Chiesa e i numerosi fattori in gioco: l'inarrestabile flusso comunicativo, i bisogni e i desideri espressi nel lavoro e nel consumo, i nuovi luoghi in cui si costruisce la persona. Con la stesura del rapporto-proposta sull'educazione, il progetto culturale della Chiesa italiana si conferma attento alle dinamiche vive della società italiana ed essenziale sia per una maturazione culturale della fede, sia per quell'allargamento degli orizzonti della razionalità che Benedetto XVI non cessa di invocare: «Solo dall'educazione viene la bussola per potersi orientare dentro il pluralismo parossistico della società», ha osservato nel suo intervento al Convegno ecclesiale di Verona il professor Lorenzo Ornaghi, rettore dell'Università Cattolica. Occorre perciò - ci ricorda oggi il rapporto-proposta del progetto culturale - il coraggio di tornare a educare l'intelligenza e il desiderio verso il bene, il vero, il bello.

OFFERTA TELEVISIVA E CODICI DI REGOLAMENTAZIONE

Camilla Rumi

Introduzione

Il rapporto intrattenuto dal mezzo televisivo con la particolare fascia di utenti rappresentata dai minori sembra costituire, ormai da diversi anni, un ambito privilegiato di riflessione degli studi sulle comunicazioni di massa. La persistenza di tale dibattito, il più delle volte dominato da visioni apocalittiche dirette a sottolineare con apprensione l'impatto negativo che questo medium avrebbe sulla crescita morale e psicologica delle nuove generazioni, poggia su presupposti di ordine diverso. In primo luogo, la televisione, pur avendo perso la centralità degli scorsi decenni, continua a rappresentare il primo gradino delle competenze mediatiche dei più giovani che, soltanto con il progredire dell'età, affiancano al consumo televisivo l'utilizzo di mezzi e linguaggi più complessi. La facilità di accesso e la natura di intrattenimento che caratterizzano il mezzo televisivo fanno sì infatti che quest'ultimo stabilisca con il pubblico minorile un rapporto del tutto particolare, anche se non più esclusivo.

La consistente letteratura sul tema è motivata anche dalla forte permeabilità dei soggetti in età evolutiva che dal mezzo non soltanto traggono un sano divertimento e la possibilità di passare qualche ora in

compagnia, ma soprattutto valori, stili di vita e modelli di comportamento potenzialmente adottabili. Accanto ai tradizionali processi di socializzazione messi in atto dalla scuola e dalla famiglia, devono infatti essere menzionati anche quelli attuati dal sistema mediale, che trova nel mezzo televisivo l'ambiente di socializzazione ideale entro cui poter scambiare quei simboli e significati atti a soddisfare i bisogni di identificazione e di orientamento che altre agenzie educative non sono in grado di colmare.

Il processo di de-istituzionalizzazione e de-socializzazione a cui sono sottoposte le principali agenzie formative, non più capaci di incidere così profondamente nella trasmissione di quell'insieme di norme, modelli e valori funzionali alla costruzione dell'identità e dei vissuti individuali, radicalizza il ruolo giocato dalla tv nella formazione dell'immaginario giovanile, creando le premesse per un nuovo concetto di mediazione che identifica come "socializzazione immediata" non più l'esperienza maturata nei rapporti interpersonali, ma quella derivante dall'utilizzo, spesso contemporaneo, di differenti strumenti tecnologici. E' indubbio infatti che i media, principali attori della socializzazione secondaria, non solo abbiano portato alla nascita di nuovi significati e forme culturali, ma anche ad inedite modalità di esperire il sociale che si distanziano profondamente da un concetto puro di mediazione.¹

Tv e minori: benefici e rischi

La ragione che spinge esperti del settore e platee televisive ad interrogarsi ciclicamente sull'annosa questione che lega la tv ai minori risiede proprio nel mutamento subìto dai termini di questo rapporto e dal contesto socio-culturale in cui esso si realizza. Se in passato, infatti, il dibattito sulla valenza culturale del mezzo televisivo e sulle conseguenze da esso apportate sul piano societario, rispetto anche a specifiche fasce di utenti, veniva riferito esclusivamente alla televisione circolare e generalista, oggi occorre prendere in considerazione anche le nuove forme televisive, diverse per caratteristiche tecnologiche, attori del mercato e modalità di fruizione.

La vera novità nell'ambito della Tv per ragazzi è rappresentata dalle reti tematiche che si specializzano in funzione di pubblici diversificati per gusti e per età, facendo sì che i giovani diventino i nuovi soggetti protagonisti del *video on demand*. La televisione è il mezzo di comunicazione che ha la maggiore diffusione in tutti i tipi di pubblico, ma è tra le nuove generazioni che appare evidente quanto il modello della tradi-

zionale tv generalista sia ancora preminente, anche se non più esclusivo. Per una corretta definizione del legame che attualmente unisce il mezzo televisivo con i minori è infatti doveroso parlare non più di “televisione”, ma bensì di “televisioni” non tanto perché, come spiega il Settimo Rapporto sulla Comunicazione Censis-Ucsi, esistono una pluralità di emittenti televisive in concorrenza tra loro, ma perché “è lo stesso segnale televisivo ad essere veicolato da molteplici vettori, ciascuno dei quali presenta modalità di produzione e fruizione differenti, tali da determinare rapporti originali e personalizzati con il mezzo”.² La tendenza al disincanto e al nomadismo che caratterizza l’esperienza di vita delle nuove generazioni nel mondo digitale, dovuta soprattutto allo sviluppo di Internet, è da attribuire in primo luogo all’elevato numero di media con cui i giovani possono interagire, ma anche alla difficoltà di tracciare un confine netto tra i diversi mezzi di comunicazione a cui è difficile guardare con una vera e propria prospettiva gerarchica.

La flessione registrata circa il consumo di televisione tradizionale da parte dei minori viene infatti largamente compensata dall’incremento del mercato diretto alla produzione di contenuti televisivi per bambini sulle nuove piattaforme televisive che dedicano a questo target interi canali tematici. Non è un caso, quindi, che il numero dei canali satellitari pensati soltanto per i soggetti in età evolutiva sia cresciuto in maniera così cospicua, esattamente come le loro quote d’ascolto. La decisione presa da Sky di aderire alla rilevazione dell’audience, a partire dall’aprile del 2007, ci consente infatti di sapere come il seguito generato sul satellite dalle reti per bambini rappresenti ben il 20% degli ascolti dell’intero comparto satellitare.³

Questa marcata attenzione verso il target *kids* e *teen* è riscontrabile anche sul digitale terrestre, un dato di assoluta rilevanza in prospettiva del cosiddetto *switch off*, ossia del definitivo spegnimento del segnale analogico in tutti i Paesi europei entro la fine del 2012. Dopo un periodo di evidente stagnazione, sembra finalmente essere arrivata la fase del rilancio di questa piattaforma grazie al consistente impegno mostrato dai maggiori *player* della tv analogica verso il digitale terrestre, anche attraverso l’introduzione di nuovi canali per bambini e ragazzi come Iris, Disney Channel, Rai Gulp e Boing. Servizio pubblico e reti commerciali hanno infatti compreso l’importanza di essere presenti su diverse piattaforme per mantenere saldo il proprio rapporto con i giovani telespettatori.

Accanto ai cambiamenti che hanno investito il piccolo schermo, vanno menzionati anche quelli riguardanti i minori che, oltre a rappresentare una categoria estremamente vasta che presenta caratteristiche ed esigenze

diverse da soddisfare, sembrano condividere molto poco con i soggetti presi in esame nei primi studi relativi agli effetti che la televisione poteva determinare sul mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. I bambini di oggi appaiono dotati di una competenza mediatica spesso raffinata e risultano aperti ad un'ampia gamma di stimoli e sollecitazioni, grazie ad un nuovo modo di rapportarsi ai media, distanziandosi profondamente dai coetanei che li hanno preceduti.

E' soprattutto grazie alla multimedialità introdotta dagli attuali strumenti informatici che le nuove generazioni costruiscono il proprio percorso di socializzazione attraverso una dieta mediatica molto variegata e complessa che contempla, accanto al consumo televisivo, l'utilizzo di vecchi e nuovi media (stampa, cinema, radio, videogiochi, cellulari ed Internet). Questo "nomadismo mediatico" appare evidente per i ragazzi, capaci di passare con disinvoltura da un mezzo all'altro e di utilizzare contemporaneamente più circuiti informativi e di intrattenimento, appropriandosi di tutte le possibilità tecnologiche e culturali messe a loro disposizione, ma anche per i più piccoli che risentono maggiormente delle scelte effettuate dai genitori.

Nonostante la capillare diffusione dei nuovi media elettronici, il tempo trascorso dai minori davanti la televisione, facendo riferimento alle diverse modalità attraverso cui oggi il mezzo si presenta (tv analogica, digitale terrestre, satellitare, via cavo e su Internet), resta elevatissimo. Secondo una recente indagine condotta dall'Istat, il 96,3% dei bambini e dei ragazzi tra i 3 e i 17 anni guarda la televisione, di cui il 91,7% con frequenza quotidiana. Il tempo trascorso davanti al piccolo schermo cresce con l'età, come anche la percentuale di minori che predilige la visione solitaria ad una fruizione di carattere familiare. Dalla ricerca emerge anche come il 40,8% dei piccoli telespettatori abbia già il televisore in camera e come, soprattutto durante la mattinata e nel primo pomeriggio, la guardino da soli. Se a ciò si aggiunge la quantità di immagini violente che i piccoli telespettatori si trovano a dover subire (si calcola che prima dei 14 anni abbiano già assistito in media a ben 16.000 episodi di violenza reale o simulata) le preoccupazioni manifestate nei confronti della "cattiva maestra televisione" sembrano essere più che ragionevoli.⁴

Ad una attenta analisi della programmazione delle reti pubbliche e private, nazionali e locali, è infatti possibile rilevare come le forme della violenza televisiva siano molteplici, dalle lesioni più o meno esplicite della dignità della persona alla volgarità di situazioni e linguaggi con effetti banalizzanti nei rapporti interpersonali, anche i più delicati per l'equilibrio esistenziale del minore. Accanto alla violenza

reale trasmessa dai programmi informativi (guerra, omicidi, aggressioni, terrorismo, ...), devono infatti essere richiamate altre tipologie di violenza forse meno evidenti ma altrettanto dannose: quella verbale che spesso caratterizza i talk show e i programmi di intrattenimento, nonché tutte le manifestazioni di violenza simulata rintracciabili nei film, nelle fiction, negli spot pubblicitari, nei video musicali e, persino, nei cartoni animati. Questi ultimi, lungi dal rappresentare “un’oasi a tutela dei minori”, possono anzi essere definiti come il genere maggiormente a rischio proprio per il target a cui fanno riferimento e gli scopi che si prefiggono: intrattenere i bambini, trasmettendo possibilmente qualche insegnamento positivo per la loro crescita. Non solo, quindi, le trasmissioni contraddistinte da contenuti violenti sono spesso collocate nei palinsesti in fasce orarie contigue alla programmazione per bambini e ragazzi, ma si calcola che scene non adatte ai minori siano presenti nel 67% delle trasmissioni dedicate specificatamente ai soggetti in età evolutiva.⁵ Siamo evidentemente molto lontani dalla Tv dei ragazzi delle origini, fortemente pedagogica, che aveva costituito il principale veicolo per la trasmissione e la divulgazione dei valori, dei miti e dei modelli di comportamento socialmente accettati e condivisi, proiettandoli nell’immaginario collettivo, oltre che giovanile.

Le conseguenze dell’attuale modo di operare della televisione, che nella volontà di raggiungere quote d’ascolto sempre più cospicue sembra dimenticare le regole fondanti la democrazia e la convivenza civile, sono allora tutt’altro che trascurabili se ad essere presi in considerazione sono i giovani telespettatori: assunzione di atteggiamenti aggressivi e di modelli culturali e comportamentali discutibili, epilessia, fotosensibilità, disturbi alimentari, creazione di false illusioni, incapacità di distinguere tra piano reale e della finzione. Ciò non significa tornare su quelle posizioni apocalittiche, che continuano a definire i consumi culturali dei giovani telespettatori attraverso i tradizionali concetti di manipolazione, passività e massificazione, ma riconoscere che la televisione, soprattutto generalista, rappresenta ancora un punto di riferimento essenziale per quanto riguarda le attività svolte durante il tempo libero ed una fonte potenziale di rischi, più che di benefici, per la crescita del minore qualora non fosse assistito e guidato nella fruizione del mezzo. E’ infatti opportuno sottolineare come l’esposizione ai contenuti televisivi avvenga molto spesso in condizioni di precaria tutela, in cui il bambino è abbandonato a se stesso perché non sottoposto ad alcun tipo di controllo da parte di una persona adulta. La preoccupazione per l’importanza crescente rivestita dalla televisione come agenzia educativa di riferimento nasce allora dalla consapevolezza che il minore non sempre

è in grado di filtrare i contenuti dei messaggi televisivi, neanche quando è egli stesso partecipe di questi come protagonista di programmi o **spot** indirizzati ai suoi pari, poiché potrebbe non disporre di sufficienti strumenti critici atti a comprendere, ed eventualmente a rifiutare, i comunicati mediatici.

I giovani telespettatori di oggi sono sicuramente più informati e dispongono di una maggiore confidenza con gli strumenti tecnologici di quelli che li hanno preceduti, ma non per questo possono essere ritenuti maturi, in grado cioè di valutare la grande quantità di informazioni che ricevono dai mezzi di comunicazione. Non disponendo dei necessari filtri interpretativi, i bambini rischiano di rimanere turbati e completamente sviati da ciò che vedono, di spaventarsi, di farsi opinioni sbagliate. L'istituzione scolastica e, soprattutto, familiare non devono allora mai perdere di vista quella funzione di filtro che sono tenute a svolgere rispetto a spot e programmi televisivi, affinché l'impatto emotivo del messaggio non risulti a tal punto incisivo da poter inficiare lo sviluppo del minore fino a rappresentare, nei casi più complessi, l'avvio per la manifestazione di un disagio.

Il cambiamento di prospettiva: regolamentazione o autoregolamentazione?

In una società complessa e pluralistica come la nostra esistono motivi di carattere etico e deontologico che spingono l'opinione pubblica a credere che non tutto possa e debba essere delegato alla scuola e alla famiglia, ma che anche una agenzia di forte socializzazione come la televisione debba prendersi le proprie responsabilità. Ciò non significa voler demandare l'educazione delle nuove generazioni al piccolo schermo, ma semplicemente pensare che anche un mezzo di comunicazione incisivo e diffuso come la televisione debba contribuire in maniera positiva allo sviluppo fisico, morale e psicologico dei minori. Partendo da questo presupposto, è facile comprendere come gli Stati, a partire dagli anni Novanta, abbiano deciso di intervenire concretamente emanando, da un lato, tutta una serie di norme e vincoli giuridici che imponessero alla televisione di tenere conto e, conseguentemente, di rispettare quella particolare fascia di pubblico rappresentata dai minori e, dall'altro, come le emittenti abbiano deciso di autoregolamentarsi, promuovendo dei codici di comportamento che le vincolassero a determinati standard qualitativi in grado di assicurare un certo tipo di programmazione attenta alle esigenze del mondo infantile.

In linea generale, è possibile affermare che concetti volti a ritenere il bambino un soggetto portatore di diritti e l'infanzia una condizione esistenziale specifica, bisognosa di particolari cure ed attenzioni, rappresentino delle conquiste piuttosto recenti che hanno avuto difficoltà ad affermarsi nei diversi ordinamenti giuridici.⁶ Nel nostro Paese il quadro normativo relativo al rapporto tra minori e radio-televisione è attualmente caratterizzato da una notevole frammentarietà e dalla mancanza di un disegno unitario di regolamentazione della disciplina. Nel corso degli anni si sono infatti succedute norme, anche in attuazione di direttive comunitarie, ed autoregolamentazioni che spesso si sovrappongono, creando problemi interpretativi e di coordinamento.

Il provvedimento che ha avuto il merito di porre il problema all'attenzione internazionale è stato senza dubbio la Convenzione ONU per i diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, ratificata anche nel nostro Paese con la legge 176/91, considerata ancora oggi in maniera unanime lo strumento normativo più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia. Prima di tale ratifica, si era sprovvisti di una normativa specifica per la televisione e, pertanto, venivano utilizzate norme e regole mutuata dalla cinematografia e dal teatro, legate all'attività di censura ed incapaci di rendere conto delle differenze tra i diversi media e delle relative modalità di fruizione. Il sistema giuridico italiano dimostra di prestare realmente attenzione ai rischi derivanti da uno scorretto utilizzo del mezzo televisivo emanando la legge 223/90 (la cosiddetta "legge Mammi") che, nel dare attuazione alla Convenzione ONU, vieta all'art. 15, comma 10, *"la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengono scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità"* e, nel comma successivo, anche *"la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto"*. Una maggiore attenzione è riservata ai film che risultano non adatti ai minori dei 14 anni, che non possono essere mandati in onda né integralmente né parzialmente tra le 7.00 e le 22.30. La legge stabilisce che la pubblicità radiofonica e televisiva, che non deve offendere in alcun modo la dignità della persona o indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, deve evitare di *"arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e ne è vietato l'inserimento nei programmi di cartoni animati"* (art. 8). Essa deve inoltre risultare riconoscibile e, pertanto, deve essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici e acustici di evidente percezione.

E' opportuno sottolineare come nel corso degli anni siano stati emanati molteplici decreti, leggi e provvedimenti volti alla regolamentazione del rapporto tra minori e pubblicità, a cui deve essere aggiunto il Codice di autodisciplina pubblicitaria, vincolante per tutte le aziende che investono in comunicazione, le agenzie, i consulenti, i mezzi di diffusione e le loro concessionarie, entrato in vigore il 30 marzo del 1997 e varato allo scopo di assicurare che *"la comunicazione commerciale, nello svolgimento del suo ruolo particolarmente utile nel processo economico, venga realizzata come servizio per il pubblico, con speciale riguardo alla sua influenza sul consumatore"*. Tale Codice precisa, all'articolo 11, come i messaggi che si rivolgono ai bambini e agli adolescenti, o che possono essere da loro ricevuti, debbano essere oggetto di una particolare attenzione. Questi messaggi non devono contenere nulla che possa danneggiarli psicicamente, moralmente o fisicamente e non devono abusare della loro naturale credulità, mancanza di esperienza o del loro senso di lealtà.

Il Codice di autodisciplina pubblicitaria, la Carta di Treviso ed il successivo Vademecum del 1995, ci permettono di chiarire come in Italia, sin dall'inizio degli anni Novanta, la linea fu quella di affidare la tutela dei diritti dei minori che si rapportano ai mezzi di comunicazione non soltanto alla regolamentazione tradizionale, ma anche ai cosiddetti "codici di autoregolamentazione". La soluzione del problema viene in questo caso demandata alla coscienza e alla responsabilità individuale dei soggetti firmatari, vincolandoli al rispetto di norme che essi stessi hanno sottoscritto, evitando a priori ogni forma di censura che possa dar luogo a rilievi di incostituzionalità.

Il primo Codice di autoregolamentazione firmato dalle emittenti televisive venne sottoscritto a Roma il 16 maggio 1993 da FRT (le reti Fininvest e 150 delle principali tv locali operanti nel Paese) insieme a 21 associazioni, laiche e cattoliche, di genitori ed insegnanti, per la tutela dei minori e dei consumatori, con lo scopo di stabilire alcune regole relative ai programmi specificatamente dedicati ai ragazzi. In particolare, tali programmi devono: eliminare ragioni oggettive di pregiudizio per lo sviluppo dei minori nella programmazione ad essi dedicata e nella pubblicità in essa trasmessa a qualsiasi ora, e quindi anche in quella messa in onda dalle 16.00 alle 19.00; garantire che nei 15 minuti precedenti e successivi ai programmi per minori non siano contenute sequenze, compresi promo e trailer, che possano turbare tale utenza; evitare nella programmazione dedicata ai minori, ed in particolare dalle 16.00 alle 22.30, trailer e promo di produzioni televisive e cinematografiche non adatte ai minori; promuovere adeguatamente sulle reti le trasmissioni

di programmi per minori nei tempi e nella programmazione a loro dedicata, valutando anche le esigenze segnalate da educatori o da associazioni familiari e di teleutenti; eliminare la pubblicità in qualunque forma e modo di alcol, medicinali e, in genere, di tutti quei prodotti il cui uso può rilevarsi dannoso o pericoloso per i minori sia durante la fascia oraria protetta sia durante ogni altra programmazione dedicata ai minori; comunicare abitualmente alla stampa quotidiana, periodica e anche specializzata, nonché alle pubblicazioni specificatamente dedicate ai minori, i programmi per tale utenza sollecitandone le segnalazioni agli adulti; rispettare gli orari della programmazione come indicati sulla stampa; ispirare le autoproduzioni specifiche per i minori.

Per quanto riguarda invece l'emittenza pubblica, deve essere richiamata la Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del Servizio pubblico radiotelevisivo, che contiene i principi generali a cui deve attenersi la linea editoriale della Rai, e la Carta dei doveri e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo, che semplifica e riunisce in un solo documento le direttive della Commissione Parlamentare, le delibere del Consiglio di amministrazione e le norme dei principali codici italiani. Rispetto al target dei giovani telespettatori, la Carta elenca una serie di principi: è vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità; la programmazione dedicata ai minori tra le 16.00 e le 22.30 e i 15 minuti antecedenti e successivi ai programmi per bambini devono essere ispirati a valori positivi, umani e civili, e al rispetto della dignità della persona, con il divieto di trasmettere sequenze (promo e trailer) che possano turbare i soggetti in età evolutiva; nella produzione di programmi per bambini e per ragazzi la Rai si impegna a produrre trasmissioni di buona qualità e piacevole intrattenimento che accrescano le capacità critiche dei minori in modo che sappiano fare un miglior uso del mezzo televisivo sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo; il servizio pubblico si impegna inoltre a produrre programmi d'informazione per ragazzi.

Ai codici di comportamento delle emittenti private e pubbliche è seguito un documento di più ampia portata, il Codice di autoregolamentazione del 26 novembre 1997, meglio noto come "Codice Prodi", che ha costituito il principale punto di riferimento per la stesura del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, sottoscritto nel 2002 presso il Ministero delle Comunicazioni dai rappresentanti delle grandi televisioni (Rai, Mediaset e La7, oltre che dalle associazioni che raggruppano

centinaia di televisioni locali operanti nel Paese). Il testo definitivo è stato elaborato da una Commissione composta in parti uguali dai rappresentanti delle emittenti, degli utenti e delle associazioni di consumatori, nonché dai delegati delle istituzioni, grazie anche alla consulenza di numerosi esperti.

Come si può ricavare dalla Premessa, il Codice *“è rivolto a tutelare i diritti e l'integrità psichica e morale dei minori, con particolare attenzione e riferimento alla fascia di età più debole (0-14 anni)”*, e le imprese televisive non solo devono impegnarsi a rispettare la normativa vigente a tutela dei minori, ma anche *“a dar vita a un codice di autoregolamentazione che possa assicurare contributi positivi allo sviluppo della loro personalità e comunque che eviti messaggi che possano danneggiarla nel rispetto della Convenzione ONU, che impegna ad adottare appropriati codici di condotta, affinché il bambino/a sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo benessere”*. Le basi su cui si fonda il Codice di autoregolamentazione risiedono nella constatazione che *“l'utenza televisiva è costituita, specie in alcune fasce orarie, anche da minori”* e che *“il bisogno del minore a uno sviluppo regolare e compiuto è un diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico nazionale e internazionale”*. Nella Premessa si tiene inoltre a ribadire che *“la funzione educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, deve essere agevolata dalla televisione al fine di aiutare i minori a conoscere progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi”* e che *“il minore è un cittadino soggetto di diritti ed ha perciò diritto a essere tutelato da trasmissioni televisive che possano nuocere alla sua integrità psichica e morale, anche se la sua famiglia è carente sul piano educativo”*.

Nei Principi generali del Codice sono indicate invece le importanti prescrizioni a carico delle imprese televisive, le quali si impegnano a: migliorare ed elevare la qualità delle trasmissioni televisive destinate ai minori; aiutare gli adulti, le famiglie e i minori ad un uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive, tenendo conto delle esigenze del bambino; collaborare col sistema scolastico per educare i minori ad una corretta e adeguata alfabetizzazione televisiva; assegnare alle trasmissioni per minori del personale appositamente preparato e di alta qualità; sensibilizzare il pubblico ai problemi della disabilità, del disadattamento sociale e del disagio psichico in età evolutiva; sensibilizzare ai problemi dell'infanzia tutte le figure professionali coinvolte nella preparazione dei palinsesti o delle trasmissioni; diffondere presso tutti i propri operatori il contenuto del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori. Uno dei tanti aspetti importanti di questo Codice può infatti essere individuato nella parte riguardante la diffusione, elemento spesso sottovalutato

in passato. Soltanto un'attenta e continuativa diffusione del Codice di autoregolamentazione permette il coinvolgimento dei cittadini, dando loro la possibilità di constatare la corretta applicazione dello stesso ed eventualmente di denunciarne l'inosservanza, la quale viene poi di fatto verificata e gestita da un apposito Comitato di controllo. Il Codice non si limita quindi alla mera elencazione di norme e principi, ma istituisce anche un Comitato di attuazione (in cui sono rappresentati pariteticamente i rappresentanti delle emittenti televisive e delle associazioni sottoscrittrici) con la funzione di certificare la fondata esistenza delle violazioni del Codice e di trasmettere le relative denunce all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la quale metterà in atto i poteri sanzionatori previsti dalla legge.

Sul piano della regolamentazione, è con la legge n. 112/04 di riordino del sistema radio-televisivo (la cosiddetta "legge Gasparri"), successivamente modificata dalla legge n. 37 del 6 febbraio 2006, che il legislatore italiano torna ad occuparsi della tutela dei minori nella programmazione televisiva. Questa nuova legge sembrò fin da subito riservare al problema un'attenzione più marcata e specifica, confermando espressamente il dovere di rispettare le norme comunitarie e nazionali a tutela dei minori ed introducendo un significativo elemento di novità consistente nell'obbligo di osservare le disposizioni previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e Minori del 2002. Per la prima volta nella storia legislativa italiana, l'autoregolamentazione viene così rafforzata ed innalzata al rango di legge. Il testo originario prevede infatti, all'articolo 10, comma 2, che *"le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice (di autoregolamentazione Tv e Minori) di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria"*.

E' chiaro come un codice di regolamentazione non possa risolvere il problema della tutela dei minori, certo è che può ricordare alle emittenti televisive che l'hanno sottoscritto e che si sono impegnate a rispettarlo, che fare comunicazione non è soltanto un'attività imprenditoriale ma anche un servizio pubblico reso alla comunità, ragione per cui non deve esistere alcuna differenza tra televisione pubblica e privata. Soltanto se ci si pone in questa ottica, gli spettatori non sono più consumatori di un prodotto, ma utenti di un servizio nell'ambito della comunicazione di massa. E tra questi utenti è indubbio che i minori rappresentino una

fascia particolare a cui è doveroso rivolgere la massima attenzione. “La qualità – ha affermato Emilio Rossi – non si fa per decreto: è importante creare una coscienza, responsabilizzare le emittenti, rispettare il principio che si vive in una stessa società in cui il prossimo merita riguardo”.

La risposta della società civile

L'enfasi martellante conferita dal mezzo televisivo, ormai quasi quotidianamente, a vicende di drammatica delicatezza e pericolosa suggestione per i minori rappresenta una questione che non accenna a risolversi, nonostante essa sia stata, e sia ancora oggi, specificatamente oggetto di leggi e codici di autoregolamentazione. Gli ultimi decenni, come si è visto, sono stati caratterizzati da un consistente interventismo legislativo in materia radio-televisiva, diretto a disciplinare la limitatezza delle risorse tecniche ed economiche del settore e a tutelare l'utente dalla pervasività di un messaggio diffuso da un mezzo caratterizzato da una altissima capacità di penetrazione, e dall'emanazione di codici di comportamento basati sul senso di responsabilità delle emittenti, che non sempre sono riusciti a raggiungere gli obiettivi che si erano prefissati.

La società ha così cercato, seppur in molti casi con timidi tentativi, di rendere operativa una praticabilità delle scelte, attraverso una evoluzione della domanda, in modo da incidere sull'offerta dei contenuti e delle strutture che li veicolano. Accanto ai provvedimenti di natura legislativa e di carattere deontologico, vanno infatti menzionati gli sforzi compiuti dalla società civile che, nelle sue forme organizzative più rilevanti, ha tentato di arginare lo strapotere del sistema televisivo e le conseguenze da esso prodotte sul piano socio-culturale. Da sottolineare l'impegno di due “attori del controllo” volti a rappresentare le principali agenzie educative rispetto alle quali la televisione si pone in diretta e sistematica concorrenza: l'istituzione familiare e scolastica.

L'A.Ge (Associazione Italiana Genitori), fondata nel 1968, è la Federazione nazionale delle associazioni dei genitori che, ispirandosi ai valori della Costituzione italiana e all'etica cristiana, intende partecipare alla vita scolastica e sociale per fare della famiglia un soggetto politico in grado di apportare il proprio contributo nei vari settori della vita pubblica. Tra le finalità dell'A.Ge, è possibile menzionare anche la promozione di una cultura mediale rispettosa dei soggetti in età evolutiva. E' in particolar modo il mezzo televisivo ad aver assunto una valenza totalizzante in ambito familiare, sollevando nuove ed

inedite questioni legate ai processi relazionali, ai contenuti veicolati, al tipo di fruizione e all'uso del tempo. Il suo essere "ospite fisso" nella vita familiare, tendendo in molti casi a condizionarla, ha fatto sì che l'A.Ge si interessasse seriamente al rapporto esistente tra tv e minori, diventando protagonista di una richiesta di contenuti oggi labili e carenti nella programmazione televisiva. La famiglia dunque non più vista soltanto come consumatrice passiva o polo di lamentele, ma come elemento di dialogo, stimolo e collaborazione per la creazione di programmi migliori adatti a soddisfare una audience più vasta. L'A.Ge ha infatti ribadito in più occasioni come la famiglia non debba essere considerata come un problema o una destinataria di assistenza, ma bensì una chiave di lettura trasversale per politiche attive, rappresentando una risorsa ed una fonte reale di sviluppo. Come Associazione di genitori, l'A.Ge si fa infatti espressione di due forti esigenze:

- "dal basso" con la formazione degli adulti ad un uso corretto della tv per i minori;
- "ai vertici" dando a rappresentanze qualificate di genitori un posto di interlocutori privilegiati con le istituzioni, con gli enti televisivi e con le società di produzione pubblicitaria per esprimere le esigenze delle famiglie e contribuire alla confezione di prodotti mirati e adatti al vasto target di consumatori.

Tra le criticità attinenti l'attuale sistema televisivo, l'A.Ge sottolinea come la programmazione per i minori sia confinata in reti ed orari particolari e come i palinsesti giornalieri dei principali canali televisivi non siano idonei ad una fruizione da parte dei bambini e dei ragazzi. A ciò deve essere aggiunto il problema dell'utilizzo dei minori in tv e della comunicazione pubblicitaria, spesso non rispettosa delle norme fissate anche in sede di autoregolamentazione con il Codice di autodisciplina pubblicitaria. L'infittirsi delle disposizioni normative e di autodisciplina fa sì che le *policy* in materia non risultino omogenee e che i diversi organi coinvolti facciano fatica a coordinarsi, con la conseguente ricaduta negativa in termini di efficienza del sistema sotto il profilo sanzionatorio.

Un altro tema trattato dall'A.Ge è quello dei sistemi di monitoraggio della programmazione televisiva sia per quanto riguarda il gradimento e la qualità, sia per ciò che attiene l'esistenza di centri qualificati in grado di sostenere l'intervento degli organi sanzionatori con adeguati apporti tecnico-scientifici. L'Associazione auspica che il sistema di autoregolamentazione possa giungere a misure di deterrenza più efficaci in grado di assicurare interventi più tempestivi ed una maggiore distinzione di ruoli tra emittenti e rappresentanti degli utenti e delle istituzioni. Vengono,

inoltre, ritenuti fondamentali la promozione di campagne informative e formative ed il coinvolgimento dell'istituzione sia scolastica che familiare "per fare sistema", puntando alla valorizzazione delle opportunità positive presenti nel contesto della comunicazione di massa.

Per quanto riguarda la programmazione, l'A.Ge ritiene necessari l'aumento quantitativo, la diversificazione e l'arricchimento qualitativo delle trasmissioni per bambini e per ragazzi, soprattutto per ciò che attiene il servizio pubblico. Sarebbe opportuno inoltre stabilire dei sistemi di classificazione dei programmi, da realizzare con criteri scientificamente adeguati e mediante griglie predisposte da organismi istituzionali, allo scopo di fornire a genitori ed educatori strumenti affidabili per compiere scelte più consapevoli rispetto alla programmazione trasmessa. Le risorse derivanti dai programmi non conformi ai principi fissati dal Codice e, pertanto, sanzionati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, non dovrebbero disperdersi nel bilancio delle entrate dello Stato, ma essere distinte (facendole ad esempio confluire in un Fondo Speciale) e reimpiegate in modo tempestivo nella produzione di programmi di *media education* a favore dei ragazzi e dei genitori.

La *media education* arriva in Italia agli inizi degli anni Novanta, diffondendosi soprattutto in ambito universitario e trovando la sua definitiva affermazione nel febbraio del 1996 quando un gruppo di docenti universitari, professionisti dei media ed educatori decidono di trasformare le iniziative isolate e sporadiche svolte fino ad allora nel settore in un movimento unitario. Il MED, accreditato dal MIUR per la formazione degli insegnanti con il decreto ministeriale del 23 settembre 2003, si propone come luogo ideale di collegamento e di servizio tra coloro che sono sensibili al problema dell'educazione dei giovani ai media e degli adulti in quanto fruitori dei mezzi di comunicazione ed educatori dei soggetti in età evolutiva. La *media education* (ME) è infatti intesa come un'attività, educativa e didattica, finalizzata a sviluppare negli alunni una nuova competenza educativa, cioè una comprensione critica circa la natura e le categorie dei media e le tecniche da essi impiegate per costruire messaggi e comunicare. La ME non si limita dunque a fornire una competenza mediale che permetta al minore di confrontarsi in modo critico e costruttivo con l'universo dei media, ma punta a formare degli "artigiani della comunicazione" in grado di gestire gli strumenti e di padroneggiare i linguaggi e le tecniche per la produzione di testi multimediali.

Per fare ciò è stato necessario prendere le distanze da quell'atteggiamento di sterile condanna del sistema mediale, che aveva dominato pressoché incontrastato fin dalla nascita delle prime comunicazioni di massa, e

cercare di capire le logiche interne che guidano tale sistema, integrandole con la cultura della scuola, della famiglia e della tradizione locale. Un'operazione piuttosto complessa che la media education è riuscita a realizzare abbattendo quel vecchio pregiudizio secondo il quale il mondo dei media non poteva che costituire una minaccia alla cultura autentica su cui si era basata da sempre l'educazione scolastica.

Il superamento dei vecchi paradigmi, effettuato grazie all'apporto teorico dei *cultural studies* inglesi e delle discipline semiotiche, ha portato a smascherare la naturalezza dei media, reputati delle costruzioni dettate da interessi economici ed ideologici e realizzate secondo i generi e i linguaggi propri dell'industria culturale.⁷ La consapevolezza della non trasparenza dei media diventa perciò il passaggio obbligato per il raggiungimento degli obiettivi che la media education si prefigge e che possono essere compresi attraverso un triplice livello di analisi:

- l'*educazione con i media*, considerati come strumenti da utilizzare nei processi educativi generali;
- l'*educazione ai media* intesi come linguaggio, risorsa e cultura;
- l'*educazione per i media*, rivolta alla formazione dei professionisti della comunicazione.

Nonostante l'attenzione posta dall'Associazione ai nuovi media elettronici, è da sottolineare come il MED non abbia mai pensato di escludere dai *curricula* scolastici il mezzo televisivo né tanto meno le sue recenti evoluzioni. La media education nasce e si sviluppa proprio a causa delle preoccupazioni emerse in ambito educativo circa il tempo trascorso dai bambini e dagli adolescenti davanti alla televisione: ben 15.000 ore durante la scuola primaria e secondaria, a fronte delle 11.000 passate nelle aule scolastiche. I mezzi comunicativi e le forme espressive che riscuotono maggior successo tra i bambini e gli adolescenti, come appunto alcuni generi e contenuti televisivi, assumono inoltre il ruolo di grandi contenitori che permettono di entrare ed uscire facilmente da varie "province di significato", svolgendo molteplici funzioni relative allo scambio di argomenti, alla omogeneizzazione linguistica e alla definizione di specifici *pattern* culturali tra i coetanei. Si può addirittura assumere che l'apprendimento delle regole del vivere collettivo e l'osservazione del mondo degli adulti avvenga soprattutto attraverso il medium televisivo, favorendo comportamenti ed atteggiamenti simili all'interno di uno stesso contesto socio-culturale.⁸

Secondo l'Associazione, non esiste una modalità didattico-pedagogica universalmente condivisa per spiegare e far comprendere ai bambini le modalità che regolano la produzione e la realizzazione dei programmi televisivi. Uno degli approcci utilizzati da chi realizza percorsi di edu-

cazione ai media è rappresentato dall'analisi dell'immagine televisiva, attraverso la quale si forniscono indicazioni circa i diversi modi di inquadrare una scena e si presentano gli aspetti contestuali all'immagine, come la colonna sonora o il posizionamento delle fonti di illuminazione, quali elementi chiave nel raccontare e rappresentare una situazione. A questo approccio viene spesso affiancata l'analisi di genere, una strategia educativa finalizzata ad aiutare i bambini a capire come ciascuna delle diverse categorie che differenziano i programmi sia contraddistinta da ritmi e da scelte tecniche ed estetiche specifiche e ricorrenti. Infine, una terza modalità di lavoro prevede l'analisi del contenuto delle trasmissioni televisive per attuare una descrizione degli elementi manifesti della comunicazione e per aiutare gli studenti a comprendere il messaggio, scomposto in valori e modelli spesso acriticamente accettati, che il programma vuole inviare ai telespettatori.

L'A.Ge e il MED sembrano, quindi, voler ricordare a tutta la società come sia fondamentale non dare per scontata a livello mediatico, ed in particolar modo televisivo, l'esistenza di una cultura dell'infanzia, ma operare per ridefinirla giorno dopo giorno grazie all'apporto delle istituzioni scolastica e familiare.

Quale attenzione per i minori nell'offerta televisiva?

Le condizioni di precaria tutela in cui spesso si realizza la fruizione di questo medium spingono ad un ripensamento del ruolo educativo giocato dalle diverse istituzioni presenti nella nostra società e degli strumenti di intervento sia sul fronte della regolamentazione tradizionale che dell'autoregolamentazione. Le emittenti non sempre hanno dimostrato un reale interesse verso i giovani telespettatori, risultando secondario rispetto a fini puramente economici: un dato che merita di essere analizzato nei suoi molteplici aspetti per valutare il ruolo che soprattutto la tv generalista vuole svolgere nei confronti della società civile, quanto cioè essa voglia contribuire al processo di crescita del sistema Paese.

Le attuali forme televisive, considerate nella loro totalità, sembrano infatti aver abdicato in modi differenti ai propri compiti istituzionali, mostrando un consistente sbilanciamento verso la natura di industria, perché orientate alla ricerca di determinati profitti e quote d'ascolto più che alla crescita sociale e culturale dei cittadini, tra cui ovviamente vanno menzionati i soggetti in età evolutiva. Questo aspetto emerge con chiarezza dalla ricerca compiuta nell'ambito del Project work "Tv e Minori", avviato dall'Università Lumsa in collaborazione con il

Comitato ministeriale Media e Minori, in relazione al monitoraggio della fascia oraria protetta sulle reti generaliste (dalle 16.00 alle 19.00), contraddistinta da molteplici episodi attinenti la violenza e il sesso, riconducibili ai diversi generi presenti nell'attuale offerta televisiva.

L'obiettivo della ricerca, condotta lungo un arco di due mesi (6 marzo – 6 maggio 2008), è stato quello di rilevare, attraverso l'analisi del contenuto, le violazioni al Codice Tv e Minori durante la fascia oraria protetta, in cui si presuppone una visione solitaria da parte del minore e, pertanto, che le imprese televisive nazionali mandino in onda una programmazione che non possa danneggiare in alcun modo i giovani telespettatori. Le imprese con più di un canale sono, inoltre, obbligate a diffondere su almeno una delle reti che gestiscono prodotti appositamente destinati a questo target.

L'analisi comparativa dei dati emersi dal monitoraggio delle reti del duopolio televisivo non solo ha evidenziato come queste disposizioni vengano sistematicamente infrante, ma ha confermato la tesi secondo la quale il servizio pubblico radio-televisivo stia progressivamente uniformando la propria offerta a quella delle emittenti commerciali, seppur con qualche differenza. Nonostante Rai e Mediaset presentino un uguale numero di scene attinenti la sfera sessuale (28), esse sembrano diversificarsi rispetto agli episodi di violenza: ne sono stati infatti trasmessi 196 sulle reti Rai e ben 344 su quelle Mediaset.

Rai = 224 violazioni (177 Rai 1, 47 Rai 2, 0 Rai 3) di cui 196 riguardanti scene di violenza e 28 scene di sesso.

Mediaset = 372 violazioni (57 Rete 4, 286 Canale 5, 29 Italia 1) di cui 344 riguardanti scene di violenza e 28 scene di sesso.

Ciò è da attribuire innanzitutto al comportamento tenuto dalla terza rete del servizio pubblico che ha rispettato pienamente i dettami del Codice di autoregolamentazione, non rendendosi protagonista di alcuna violazione durante l'intero periodo di monitoraggio. Tale discorso non può essere assolutamente esteso alle altre emittenti del duopolio televisivo, manchevoli sia sul piano della programmazione vera e propria sia su quello delle interruzioni pubblicitarie, comprendendo con questa espressione gli spot, i promo tv e i trailer cinematografici. Sulle reti commerciali, soltanto le violazioni rilevate nei promo tv costituiscono ben il 13% di tutti i contenuti considerati inadatti ad una visione infantile nell'intero periodo della ricerca.

La maggiore quantità di violazioni si riscontrano nell'ultima delle tre ore di fascia protetta, quella che va dalle ore 18.00 alle ore 19.00, sia nel caso della Rai che in quello di Mediaset. Questa coincidenza è dovuta al tipo di programmazione trasmessa da tutte le emittenti sul

finire del pomeriggio, meno attenta alla possibilità di avere in ascolto un pubblico formato per lo più da giovani spettatori. I generi televisivi all'interno dei quali è possibile riscontrare una maggiore quantità di violazioni sono stati invece l'intrattenimento, i telegiornali, i telefilm e le fiction e i già menzionati spot e promo tv.

Per quanto riguarda la tipologia prevalente delle violazioni rilevate, nella programmazione del servizio pubblico spiccano le percentuali relative alle scene di omicidio con il 42% e di aggressione fisica con il 22%, da attribuire al trattamento giornalistico riservato ai casi di cronaca verificatisi durante il periodo della ricerca e alla messa in onda di telefilm e fiction caratterizzati da immagini e da un lessico piuttosto forti per l'orario di trasmissione. Sulle reti Mediaset, sono prevalsi invece l'aggressione verbale (categoria comprensiva anche dell'uso delle minacce e del turpiloquio) con il 35%, l'aggressione fisica con il 14% e i riferimenti verbali al sesso con il 12%.

Il personaggio principale che esercita violenza è il maschio adulto, per l'87% dei casi nel servizio pubblico e per il 62% nelle reti commerciali, dove assume connotati rilevanti anche la violenza messa in atto dal genere femminile adulto con il 27%. A subire atti violenti sono in prevalenza gli adulti di entrambi i sessi, a differenza di ciò che accade per le due categorie relative ai minori, contraddistinte da percentuali nettamente inferiori (il 2% nel caso della Rai e il 5% nel caso di Mediaset), da ricondurre agli episodi di bullismo e violenza gratuita, attuati per la maggior parte nei contesti scolastici.

Le percentuali relative ai protagonisti delle scene di sesso dividono le reti del duopolio televisivo italiano, in quanto nel servizio pubblico è principalmente la donna (nel 78% dei casi) ad esibire il proprio corpo in maniera inappropriata rispetto all'orario di messa in onda dei programmi monitorati. La strumentalizzazione del corpo femminile per fini pubblicitari (in promo tv e spot che possono essere ricondotti alla sfera sessuale) o nelle rubriche dedicate al gossip è presente anche nella programmazione delle emittenti commerciali, rappresentando il 39% dei casi considerati, ma acquisiscono una certa rilevanza anche le percentuali che vedono come protagonisti delle scene di sesso maschio/femmina adulti con il 42% e maschio adulto con l'11%, soprattutto all'interno dei reality show.

Per quanto concerne l'atteggiamento complessivo mostrato dal programma nei confronti delle scene di violenza e/o sesso rilevate, gli analisti hanno evidenziato come sia la Rai che Mediaset abbiano proteso per un orientamento diretto ad esaltare la drammaticità di tali episodi. Tale elemento è risultato evidente innanzitutto per il modo di esporre i fatti

di cronaca, esasperando i dettagli crudi e violenti delle vicende narrate, ma anche per gli episodi rientranti negli altri generi presenti nei palinsesti delle diverse reti come i telefilm e le fiction, i reality, i cartoni animati, gli spot e i promo tv. In percentuali inferiori, i programmi hanno anche mostrato un atteggiamento di condanna o di approvazione, quest'ultimo soprattutto in relazione alle scene di sesso, trattate in maniera superficiale e, pertanto, banalizzate.

Dalla ricerca è emerso anche come l'intensità delle scene analizzate sia prevalentemente moderata e abbastanza forte e come il contesto di riferimento sia rappresentato da una ambientazione realistica nel caso della Rai, a differenza di ciò che è stato rilevato per le emittenti commerciali dove l'elemento fantastico/immaginario ha acquisito una certa rilevanza per la presenza di alcune violazioni rientranti nel genere dell'animazione e all'interno di spot pubblicitari ambientati in contesti del tutto irreali. La ricerca ha puntato anche a verificare l'efficacia delle forme di autoregolamentazione verso il target dei minori durante il *prime time*. È opportuno infatti che le emittenti televisive estendano alla prima serata, durante la quale i bambini all'ascolto sono sempre più numerosi, la particolare attenzione che sono tenute, almeno in linea teorica, a rivolgere alla fascia oraria protetta, che forse un tempo era in grado di monopolizzare l'ascolto dei telespettatori più giovani. Secondo il Codice, servizio pubblico e reti commerciali dovrebbero armonizzare la programmazione del *prime time*, coordinando i palinsesti in modo da assicurare – su almeno una delle tre reti – un'offerta idonea ad una visione familiare congiunta e segnalare attraverso bollini colorati che compaiono sul teleschermo, all'inizio di ogni programma e dopo ogni singola interruzione pubblicitaria, il carattere e i contenuti della trasmissione.

Si è così attuato il monitoraggio dei programmi informativi e di intrattenimento del *prime time* mandati in onda dalle principali reti televisive generaliste lungo un arco di sei mesi (1° settembre 2007 – 29 febbraio 2008) per verificare se esse rispettino, o meglio quanto trasgrediscano, il Codice per la tutela dei Minori in Tv, ponendo particolare attenzione al tipo di contenuti trasmessi e alle tematiche trattate. Rispetto alla ricerca condotta sulla fascia protetta, volta ad una rilevazione quantitativa delle violazioni alle disposizioni fissate dal Codice, è stato adottato un diverso punto di vista che fosse in grado di leggere i dati emersi dal monitoraggio anche attraverso la segnaletica, uno dei più importanti strumenti, insieme ai codici di comportamento, grazie a cui si realizzano i sistemi di autoregolamentazione basati sul senso di responsabilità delle emittenti.

Secondo il Codice Media e Minori, servizio pubblico e reti commerciali devono segnalare attraverso bollini colorati che compaiono sul teleschermo,

all'inizio di ogni programma e dopo ogni singola interruzione pubblicitaria, il carattere e i contenuti della trasmissione, e precisamente con il:

bollino verde: la visione adatta a tutti;

bollino giallo: la visione accompagnata;

bollino rosso: la visione non adatta ai bambini.

Dallo studio emerge come non sempre vi sia una reale corrispondenza tra il contenuto dei programmi e la segnaletica predisposta e come tale strumento venga utilizzato diversamente nei palinsesti considerati. Il bollino giallo trova una larga applicazione sulle reti Mediaset (nel 28% dei casi su Italia 1, nel 36% su Canale 5 e nel 65% su Rete 4) e su La7 (29%), ma non sulle emittenti pubbliche. Il bollino verde (o bianco nel caso della Rai) viene invece largamente impiegato da Rai 1 (90%) e Canale 5 (80%), le reti dirette ad una fruizione prettamente familiare.

Il bollino rosso, infine, è totalmente assente nella programmazione della prima rete della Rai, ricorre per l'1% in quella di La7 e per il 2% in quella di Canale 5. Un uso più consistente lo si può rilevare nei palinsesti di Rai 3 e Rete 4, che lo accompagnano ai propri programmi rispettivamente nel 12% e nel 14% dei casi. Il dato che colpisce maggiormente, e che ci porta a riflettere sul rapporto intrattenuto dal mezzo televisivo con i minori, è rappresentato dal fatto che siano proprio le due reti deputate all'intrattenimento dei giovani ad utilizzare in modo più consistente il bollino rosso, indicativo di un contenuto che potrebbe nuocere al loro sviluppo. Il 20% dei programmi mandati in onda in prima serata da Italia 1 è infatti contrassegnato dal bollino rosso, una percentuale che sale addirittura al 43% se si considerano quelli trasmessi da Rai 2. E' proprio questo dato che fa sì che sia la Rai, e non Mediaset come si potrebbe pensare, il polo televisivo a mandare in onda più frequentemente contenuti inadatti ai minori durante il *prime time*.

Rai = 74% Visione per tutti, 8% Visione accompagnata, 18% Visione vietata ai minori

Mediaset = 45% Visione per tutti, 43% Visione accompagnata, 12% Visione vietata ai minori

Incrociando i dati relativi alle due variabili considerate, ossia il genere dei programmi trasmessi in prima serata ed il tipo di segnaletica utilizzata, si rileva come all'"emergenza reality show", in passato più volte sottolineata dal Comitato, si sia sostituita "l'emergenza della serialità". Sono infatti i telefilm e le fiction, sia nel caso delle reti pubbliche che in quello delle emittenti commerciali, ad essere accompagnati nella maggior parte dei casi dal bollino rosso: il 16% dei programmi inadatti ai minori sulla Rai è ascrivibile a questo genere, il 7% su Mediaset. Questa concentrazione della segnaletica gialla e rossa per

contraddistinguere la visione delle serie televisive deriva dal fatto che alcuni generi (intrattenimento, informazione, sport e reality show) non sempre sono accompagnati da un bollino e, pertanto, qualora anche contenessero contenuti poco adatti alla visione di un minore, la segnaletica non sarebbe in grado di avvertire il pubblico all'ascolto della presenza di tali contenuti prima dell'inizio del programma. Il decreto legge, contenente l'obbligo di sottoporre a classificazione tutti i film destinati alla diffusione in pubblico per promuovere una partecipazione responsabile degli operatori del settore e permettere un accesso consapevole e sicuro dei minori alle opere stesse, dovrebbe infatti essere applicato anche agli altri prodotti televisivi.

Da rilevare è anche come non sempre sia stata rispettata la norma 2.2 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori che prevede, come anticipato, la trasmissione in prima serata di programmi adatti ad una fruizione familiare su almeno una delle tre reti gestite da Rai e Mediaset. Sulle reti commerciali si è verificato che, nell'arco di una stessa serata, siano stati trasmessi su tutti e tre i canali programmi contrassegnati dal bollino giallo o, peggio ancora, che siano stati accostati programmi diretti ad una visione accompagnata con programmi inadatti ai minori. Per ciò che riguarda la Rai, in questo caso sembra rispondere alla sua *mission* di servizio pubblico, ma difficilmente la sua programmazione, pur prevedendo la farfalla bianca su almeno una delle tre reti, riesce a soddisfare le aspettative dei giovani telespettatori che così si rifugiano nei "lidi" sempre meno rassicuranti delle emittenti commerciali, se non nell'offerta delle nuove piattaforme.

Tendenze europee nei sistemi di tutela

L'esigenza di sottoporre il sistema radio-televisivo ad un più stretto controllo che sia volto a far rispettare i diritti degli spettatori più giovani ha rappresentato, e rappresenta tuttora, un fenomeno che varca i confini nazionali. La crescente interconnessione tra i diversi mercati televisivi europei a livello di operatori, prodotti e pubblici, ha spinto in direzione di un confronto tra le diverse esperienze e creato la consapevolezza della necessità di una *governance* europea efficace e coerente del settore. Tale elemento dimostra come, al di là dello sviluppo tecnologico, degli assetti societari e delle caratteristiche dei format e dei palinsesti delle varie televisioni europee, sia largamente condivisa l'idea secondo cui l'universo massmediale abbia bisogno di tutta una serie di "argini" che delimitino il suo modo di porsi nei confronti di

alcune fasce, considerate più deboli di altre, della società civile.⁹

Il quadro normativo di riferimento delle varie realtà europee è rappresentato dalla Direttiva europea Tv senza frontiere (89/552/CEE) e dalle successive modifiche (97/36/CE e IP/07/311), che i Paesi sono chiamati a recepire nel loro ordinamento entro il 19 dicembre 2009. La Direttiva costituisce una valida risposta agli sviluppi tecnologici in atto e crea nuove condizioni di parità in relazione alla concorrenza in Europa per i servizi televisivi emergenti, riaffermando i pilastri del modello audiovisivo europeo, vale a dire la diversità culturale, la tutela dei consumatori, il pluralismo dei media, la lotta contro l'incitamento all'odio per motivi razziali e religiosi ed, ovviamente, la protezione dei minori.

In attesa della definitiva approvazione della nuova modifica, il punto di riferimento comune a livello europeo per la tutela dei minori in ordine alla programmazione televisiva è rappresentato dall'art. 22 della Direttiva 97/36/CE: *“Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita”*. Un ulteriore chiarimento sul comportamento da adottare verso questa specifica fascia di spettatori è possibile rintracciarla nel comma 2 dello stesso articolo: *“I provvedimenti di cui al comma 1 si applicano anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni assistano normalmente a tali programmi. Inoltre, qualora tali programmi siano trasmessi in chiaro, gli Stati membri fanno sì che essi siano preceduti da un'avvertenza acustica ovvero siano identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione”*.

Tra il primo ed il secondo comma è possibile individuare una differenza sostanziale: sono infatti distinte le trasmissioni che possono nuocere *gravemente* allo sviluppo fisico, mentale o morale del minore da quelle che possono nuocere (*non gravemente*) allo sviluppo fisico, mentale o morale del pubblico minorenne. Mentre le prime sono da escludere in maniera inequivocabile dalla programmazione, le seconde possono essere mandate in onda a patto che i più giovani, per via dell'orario o del mezzo tecnico utilizzato per la trasmissione, non si trovino nelle condizioni di potervi assistere.

Da sottolineare è come la Direttiva europea deleghi ai singoli Stati i criteri di valutazione dei programmi, tra i quali però non viene effettuata nessun tipo di distinzione (informazione, intrattenimento, fiction, ...),

indicando soltanto le condizioni della messa in onda (il rispetto di una fascia oraria di programmazione che escluda una visione da parte di un pubblico minorenni accompagnata da una segnalazione acustica o di un simbolo visivo). Gli strumenti di tutela più frequentemente utilizzati dai sistemi televisivi dei Paesi presi in esame sono infatti la definizione di fasce orarie protette (*watershed*) e la segnaletica, spesso vincolate reciprocamente. Il modello del *watershed* rappresenta uno spartiacque orario tra la programmazione familiare e quella destinata ad un pubblico adulto, mentre il modello della segnaletica si sostanzia in un sistema codificato che informa gli spettatori circa i limiti di età consigliati per un certo programma. La definizione di fasce orarie protette dipende dall'organizzazione del palinsesto e dalle abitudini di fruizione proprie di ogni sistema televisivo nazionale, l'utilizzo di una segnaletica implica, invece, il riferimento ad un sistema di classificazione (*rating*) del programma, spesso articolato su diverse fasce d'età e in relazione ai diversi contenuti problematici.

Gli articoli presi in considerazione non menzionano affatto il tema delle interruzioni pubblicitarie perché i legislatori comunitari hanno ritenuto necessario trattare separatamente il tema della tutela dei minori in relazione alla pubblicità e ai programmi televisivi veri e propri, qualsiasi sia il genere a cui essi fanno riferimento. Sono gli articoli 15 e 16 della 97/36/CE a fare esplicitamente riferimento al rapporto tra giovani telespettatori e spot pubblicitari affermando che *“la pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche non devono rivolgersi espressamente ai minorenni né, in particolare, presentare minorenni intenti a consumare tali bevande”* (art. 15). Ancora più preciso e dettagliato sembra essere l'art. 16, in cui si può leggere scritto che *“la pubblicità televisiva non deve arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni”*, essendo tenuta a rispettare i seguenti criteri: non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità, o a persuadere genitori o altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi; non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone; non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose. La Direttiva tiene, inoltre, a precisare che gli Stati membri possono applicare in materia di tutela dei minori norme più dettagliate e severe per motivi di interesse pubblico generale, fermo restando che esse devono risultare oggettivamente necessarie ed essere applicate in modo non discriminatorio e proporzionale.

Un confronto tra i vari sistemi europei di tutela dei minori in tv è stato possibile soltanto mettendo a fuoco il complesso delle fonti normative,

dalle leggi di regolamentazione dei sistemi radio-tv alle iniziative di autoregolamentazione di produttori, broadcasters, inserzionisti pubblicitari ed associazioni di categoria, volte alla salvaguardia dei soggetti in età evolutiva. E' interessante notare a questo proposito come nessuno dei sei Paesi analizzati (Gran Bretagna, Francia, Germania, Spagna, Olanda e Svezia) affidi la tutela di questi soggetti esclusivamente al modello della regolamentazione o dell'autoregolamentazione. I diversi sistemi prevedono, come nel nostro Paese, un'azione complementare che coinvolge un'autorità regolativa che indica i principi e talvolta anche gli strumenti da adottare sulla base della normativa nazionale e comunitaria recepita, l'emittente che accoglie tali principi ed applica gli strumenti indicati autoregolamentandosi nelle diverse fasi della produzione, dell'acquisto e della programmazione, ed infine un'autorità di controllo che verifica e sanziona le eventuali infrazioni commesse. Questo il motivo per cui si dovrebbe parlare di una co-regolamentazione, perché non derivante soltanto da un controllo "dall'alto" ma anche da una precisa intenzione da parte delle emittenti stesse, le quali liberamente decidono di farsi carico, nei confronti delle autorità competenti e soprattutto del pubblico, di alcune importanti responsabilità, tra cui non può non essere menzionata la particolare attenzione verso i minori.

Conclusioni

Il sistema delle tutele e delle garanzie degli utenti di fronte ai rischi generati dai media conosce in Italia, come sottolinea il 41° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese, "una crescita macchinosa e lenta" anche a causa di una diversa impostazione dell'esercizio dei diritti alla cittadinanza rispetto a Paesi del Nord Europa e di cultura anglosassone. In Italia si sconta infatti un ritardo culturale che ha radici molto lontane legate alle difficoltà di espressione ed affermazione dei diritti del cittadino, riscontrabili soprattutto per quelli di carattere immateriale.

Da qualche decennio a questa parte, dopo anni di evidente distrazione, è però possibile notare un certo fermento evolutivo sia dal punto di vista istituzionale che delle iniziative avviate dalla società civile. Tale dinamismo se ben governato porterà certamente a compiere consistenti passi in avanti rispetto al passato in cui sarà fondamentale l'esistenza di presidi normativi visibili e riconosciuti, ma anche la produzione di una serie iniziative avviate dagli stessi soggetti coinvolti nel processo, quali appunto le emittenti e i rappresentanti degli utenti, intenzionati a rivendicare con fermezza i propri diritti rispetto all'azione non sempre

responsabile dei media. Ciò significa non solo agire per la definizione di nuove misure limitanti e sanzionatorie, ma anche per lo sviluppo e la diffusione di inedite competenze educative, dirette a condizionare, oltre ai contenuti veicolati dal sistema mediale, anche le modalità di fruizione attuate dai minori e dagli adulti che gli stanno accanto, investiti del difficile compito di guida critica e responsabile.

Sarà necessario quindi porre vincoli e divieti, ma soprattutto puntare alla valorizzazione delle opportunità positive presenti nel contesto della comunicazione di massa, tenendo conto dei nuovi scenari che stanno emergendo dalla diffusione del digitale, terrestre e satellitare, e dalle integrazioni del mezzo televisivo con il computer e la telefonia mobile. Le evoluzioni avvenute negli ultimi anni nel mondo delle tecnologie comunicative richiedono infatti una politica complessiva ed unitaria sulla materia degli audiovisivi, anche se articolata in relazione ai singoli medium. E' proprio da questa serie di riflessioni che nasce la proposta del Consiglio Nazionale degli Utenti dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, presentata il 28 ottobre del 2008 presso la Camera dei Deputati, di un nuovo Codice di autoregolamentazione Media e Minori suddiviso in quattro diversi ambiti di riferimento (Tv, Internet, video-telefonia e videogiochi). Il Codice mira a prefigurare un nuovo e più efficace sistema di regolamentazione della materia per una compiuta tutela dei diritti dei minori nel campo della comunicazione e ad un innalzamento del livello qualitativo della produzione del mercato degli audiovisivi in generale. La necessità di uniformare i vari settori sotto un nuovo assetto normativo comporta dunque il passaggio ad un sistema unitario di norme che possano agglomerare, secondo la logica fondante la co-regolamentazione, i diversi ambiti massmediali utilizzati dai minori. Tale riassetto, per assumere efficacia, rapidità di intervento ed operatività, deve prevedere un sistema di vigilanza e sanzioni più preciso e definito rispetto al passato, superando i limiti che hanno caratterizzato in questi anni l'applicazione dei codici di regolamentazione, evidenziati da gran parte dell'opinione pubblica.

Pur avendo scelto di leggere il rapporto media-minori attraverso la chiave di lettura dei codici di regolamentazione, si è profondamente convinti che tale rapporto rappresenti innanzitutto un problema di cultura e responsabilità, più che di singoli interventi legislativi, da reputare però irrinunciabili nel momento in cui permettono di dare effettività alle norme stabilite. Accanto a misure di deterrenza più efficaci, dirette ad assicurare interventi più tempestivi ed una maggiore distinzione dei ruoli degli attori coinvolti, dovrebbero infatti essere promosse campagne informative e formative ai media nella convinzione

che un sistema di tutela efficace debba, al tempo stesso, dissuadere da comportamenti dannosi e promuovere comportamenti virtuosi. A questo proposito, sembra particolarmente interessante la proposta dell'A.Ge di reimpiegare le risorse derivanti dai programmi non conformi ai principi fissati dal Codice e, pertanto, sanzionati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nella produzione di programmi di *media education* a favore dei ragazzi e dei genitori.

Per una definitiva risoluzione del problema la società dovrebbe quindi dar vita a dei veri e propri “patti di corresponsabilità”, in modo tale che ciascun soggetto, secondo il proprio ambito di competenza, possa contribuire positivamente per il raggiungimento del comune obiettivo della difesa e della promozione dei diritti dei bambini e dei ragazzi di fronte all'azione dei media ed, in particolare, della televisione, da considerare nelle diverse forme in cui oggi il mezzo si presenta, data l'importanza che presumibilmente continuerà a ricoprire in futuro per questa specifica fascia di utenti.

Bibliografia

¹ M. Morcellini, *Passaggio al futuro. Formazione e socializzazione tra vecchi e nuovi media*, Milano, Franco Angeli, 1997.

² Settimo Rapporto Censis-Ucsi sulla comunicazione, *L'evoluzione delle diete mediatiche giovanili in Italia e in Europa*, Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 29-30.

³ C. Expert (a cura di), *Piccoli ascolti crescono*, in “Mediaforum”, 31, 2007, p. 22.

⁴ C. Di Lorenzi, *La violenza in tv e gli effetti sui minori*, in “La Parabola”, 7, 2006, p. 72.

⁵ G. Gamaleri, *Televisione e diritti della persona. Il “buono tv”*, Torino, Società Editrice Internazionale, 1996, p. 159.

⁶ P. De Benedetti, *Tv e minori. Uno scenario nazionale e internazionale*, Catanzaro, Rubbettino, 2003.

⁷ R. Giannatelli, *MED: viaggio nella media education in Italia*, in “Orientamenti pedagogici”, 1, 2006, pp. 219-230.

⁸ I. Tanoni, *Linguaggi dei mass media e scuola dell'infanzia*, Teramo, Giunti e Lisciani, 1993, p. 63.

⁹ P. Aroldi, *Il gioco delle regole. Tv e tutela dei minori in sei paesi europei*, Milano, Vita e Pensiero, 2003.

VIDEOABUSO E VIDEOREATTIVITÀ

Cosma Ognissanti

Videoabuso e videocreatività

Fiamme danzanti erano gli invitati alle nozze e festeggiavano la più splendida delle feste nel castello di cera colorata. Le trasparenti pareti variopinte, le torri, i portali e le finestre risplendevano fino in lontananza nella campagna notturna.

MICHAEL ENDE, LO SPECCHIO NELLO SPECCHIO.

L'immagine affascinante

Nelle “civiltà mediali” gli individui hanno affidato il linguaggio comunicativo per lo più alla tecnologia, in particolar modo a quella audiovisiva multimediale (tv, internet, telefonini, videogiochi). L'immagine elettronica, grazie ad alcune sue caratteristiche, è molto potente e interagisce con la nostra parte energetica più sensibile.

Esiste una misteriosa fascinazione ipnotica per cui le immagini elettroniche dialogano fittamente con le immagini della nostra mente. Il mezzo elettronico audiovisivo entra in contatto con l'essere umano, ar-

rivando a plasmare la sua coscienza, potendo arrivare a corromperla, o a rigenerare la sua parte spirituale.

L'uso scorretto e distorto delle potenzialità del video, consiste nella falsificazione e nello stravolgimento delle sue qualità. L'aggressione degli *input* negativi, non solo nel senso del messaggio, ma anche nella modalità fisica della sua intrusione, provoca nel soggetto predisposto il collasso della sua parte energetica, il distaccamento sempre più profondo fra l'uomo e la sua natura spirituale. Questa frattura genera delle crisi, che significano soprattutto perdita della libertà dell'individuo. Esse si esprimono in un diffuso malessere sociale, che può arrivare a determinare vere e proprie patologie psichiatriche per le quali l'uso o abuso della tecnologia rappresentano un importante fattore di rischio se non un fattore scatenante (anoressia, bulimia, fame nervosa, depressione, ansia da prestazione, stress, disturbi del comportamento, bullismo, dipendenze dalle 'altre droghe' cioè non correlate all'uso di sostanze stupefacenti, le cosiddette droghe legali: cibo, sesso, televisione, internet, videogiochi, telefonini, acquisti, gioco, lavoro, etc.).

Si tratta di vere e proprie epidemie, che possono essere classificate come "malattie mediali", perchè molto diffuse soprattutto nelle società che usano intensamente i mass media elettronici come mezzo di comunicazione.

Si sente sempre più la necessità di una maggiore ricerca, che analizzi e approfondisca questi temi, ne riveli certi intenti persuasivi e manipolatori, riproponga in termini creativi queste crisi che, attraverso la loro drammatica evidenza, sono in definitiva richiesta di aiuto individuale e sociale.

Occorre cioè approfondire e spiegare, come il mezzo audiovisivo elettronico riesca ad entrare in contatto tanto profondamente con l'essere umano, provocando il collasso del sistema energetico interiore e come gli effetti nocivi che derivano dal cattivo uso possano essere contrastati facendo dello stesso mezzo un uso diverso, che prevenga l'insorgere delle suddette patologie.

La videocreatività che utilizza l'immagine elettronica in modo artistico, per sua natura positivo, può rivelarsi la terapia più adatta, se non per la guarigione, almeno per trasmettere la consapevolezza della causa che ha creato il disagio. Una sorta di cura omeopatica.

Videoarte e utilizzo creativo dell'immagine elettronica

Nel modellare l'energia dell'immagine elettronica, chi fa arte con il video ha la sensibilità di interpretare il volto mutevole che la maschera assume in superficie, contribuendo con una sorta di rito tecnologico al fluire dell'energia, al riequilibrio interiore, cosicché viene concesso al-

l'individuo di sanare la frattura con il proprio spirito e di raggiungere la libertà attraverso l'epifania creativa.

Nel panorama della nostra ricerca, il fenomeno della videoarte, un movimento artistico pur dotato di caratteristiche proprie, è comunque un esempio di un più generale approccio creativo dell'uomo verso lo strumento audiovisivo e le sue potenzialità di utilizzo comunicativo.

I videoartisti, pionieri all'interno dell'immenso e inesplorato territorio della tecnologia audiovisiva, nella loro personale ricerca, hanno sperimentato l'utilizzo creativo dell'immagine elettronica, attivando le doti prodigiose di uno strumento comunicativo che permette connessioni virtuose con il sistema percettivo umano. In contesti differenti, queste stesse qualità insite nel mezzo, possono essere riscoperte ogni qual volta sopraggiunge una necessità impellente di comunicare qualcosa di complesso al di là della parola, esprimendolo in visioni e suoni. Infatti, se come dice Jung l'artista è colui che "nella sua opera, traduce nel linguaggio attuale le immagini che la quasi totalità della comunità umana non riesce a fissare", la stessa alchimia creativa può accadere se a riportare le immagini da un altrove sono coloro che, per varie vicissitudini, queste immagini le possiedono già dentro di sé ed hanno urgenza di raccontarle; visioni di un sogno, di un bisogno, di un problema, di un disagio.

Antropogenesi del mezzo audiovisivo

Il video si può definire uno strumento antropogenetico, cioè "un medium che genera un nuovo anthropos, un nuovo tipo di essere umano".¹

È indubbio che la realtà quotidiana è fortemente permeata ed influenzata dalla tecnologia video, che, in un tempo sbalorditivamente rapido, ha invaso le nostre case e ci ha abituati alla sua presenza; inoltre con il suo costante e sempre più pervasivo intervento nelle comunicazioni umane, ha modificato le dinamiche di apprendimento e delle relazioni sociali. Sartori afferma che: "...il video sta trasformando l'homo sapiens prodotto dalla cultura scritta, in homo videns nel quale la parola è spodestata dall'immagine (...), è abbastanza evidente che il mondo nel quale viviamo già poggia sulle gracili spalle del 'video-bambino': un nuovissimo esemplare di essere umano allevato dal tele-vedere – davanti a un televisore – ancor prima di saper leggere e scrivere. "

Sicuramente i bambini, nel loro desiderio di apprendere, sono i soggetti più a rischio, in quanto assorbono senza filtrare i messaggi della televisione; ma è bene sottolineare che i genitori del videobambino sono anche loro nati con la televisione in casa. La storia si ripete e si

rafforza almeno da due generazioni.

Il potere culturale e sociale assunto dalla tv sta nel fatto che ormai, parlando in termini statistici, noi cittadini della società mediale possediamo almeno un televisore a testa e che difficilmente ci capita di non guardare la tv una volta al giorno:

“La frequenza di questa attività, guardare la tv, è molto più vicina a quella delle attività fisiologiche, come il mangiare e il dormire, che a quella dei consumi culturali propriamente detti. La televisione è riuscita, nel bene come nel male, a classificarsi, più che nella sfera dei consumi culturali – che in genere si calcolano in volte alla settimana (andare al cinema, acquistare un giornale, ma anche entrare in un negozio) – nella sfera delle attività generali, quasi a livello di bisogno primario. Se una cosa si fa ogni giorno, da parte di più dell’80% dei cittadini, significa che è entrata nella sfera dei bisogni intimi delle persone”².

Alcune indagini svolte dall’Istat e dal Censis-Ucsi rimarcano questa generale linea di condotta³.

Non sono certo da demonizzare a priori i nuovi mezzi di comunicazione tecnologica, in primo luogo televisione ed internet; in termini sociali è indubbio che il loro potere è grande, ma è l’impiego che se ne fa a determinare la positività o la negatività della loro influenza. Bisogna infatti tenere presente che se gli strumenti in questione hanno di per sé carattere neutro, è l’uomo che determina il buono o il cattivo utilizzo delle loro enormi potenzialità. Questo è, oltretutto, il tema centrale del documento sull’etica nelle comunicazioni socialiredatto dal Consiglio Pontificio delle Comunicazioni Sociali in occasione del Giubileo dei Giornalisti⁴.

Secondo la teoria della coltivazione di Gebner “la televisione coltiva immagini del reale, produce acculturazione e sedimenta sistemi di credenze, rappresentazioni mentali, atteggiamenti” e, di conseguenza, “produce anche gli atteggiamenti emotivi corrispondenti ai sistemi di credenze”⁵.

Ma anche a voler ignorare completamente la visione diretta dei programmi televisivi, sarebbe comunque impossibile sfuggire alla loro influenza, perché oramai l’intero tessuto sociale dalle sue fondamenta, è stato modificato, compromesso dal lavoro incessante compiuto sull’immaginario collettivo:

la televisione mutua dalla realtà quotidiana comportamenti che elegge a fonte della propria attività comunicativa: contemporaneamente però la neo-televisione restituisce alla vita quotidiana un’immagine di questi comportamenti che diventa norma per l’attività comunicativa ordinaria. La televisione ricalca delle situazioni ordinarie, le trasforma in momenti

per così dire esemplari, e dunque dotati di una loro canonicità; questi momenti esemplari, diventati canonici, vengono a loro volta assunti come guida dell'agire quotidiano⁶.

A questo riciclaggio culturale è stato dato il nome di grammaticalizzazione della quotidianità. Questo fenomeno di dipendenza cognitiva è in gran parte inconscio nelle persone, ma non ha mai cessato di esistere e di evolversi. La situazione descritta nel 1980 da una agguerrita sostenitrice del ritorno dei powerfull media, Noelle Neumann, non ha fatto altro che accentuarsi fino ad arrivare ai giorni nostri ancora per poco sopportabile: la goccia che cade continua, consuma la pietra. Gli effetti dei media sono in gran parte inconsci: le persone non sono in grado di dare resoconti di ciò che è accaduto. Esse mescolano, piuttosto, le loro percezioni dirette con quelle filtrate, attraverso la mediazione dei mezzi di comunicazione di massa, in un'unità indivisibile che alle persone sembra derivare dai loro propri pensieri ed esperienze.

Molti di tali effetti dei media accadono in maniera indiretta, in quanto le persone adottano lo sguardo dei media e agiscono corrispondentemente⁷. Anche Alessandro Amaducci, teorico del video e videoartista, espone questo concetto all'inizio del suo libro Segnali Video:

L'avvento nelle nostre case di una scatola luminosa chiamata televisione non ha solo modificato il linguaggio delle immagini in movimento, ma ha apportato dei profondi cambiamenti a livello sociale e più in generale antropologico, tanto che si ritiene in maniera più o meno evidente responsabile la televisione di certi atteggiamenti e abitudini che a loro volta hanno cambiato interi modelli di comportamento⁸.

Il filosofo Jean Baudrillard avverte la gravità del circolo vizioso, affermando che la televisione si stia dissolvendo nel reale e che, a sua volta, il reale si stia dissolvendo nella televisione. La tv diventa un terminale miniaturizzato che, in realtà, si trova immediatamente nella vostra testa – voi siete lo schermo e la televisione vi guarda e transistorizza tutti i neuroni e si srotola, gira come un nastro magnetico⁹. La capacità di invasione capillare di questo mezzo nella realtà sociale ed il suo potere antropogenetico sono fattori da attribuire soprattutto all'enorme potere intrinseco dell'immagine elettronica, cioè delle sue qualità tecniche, e della strana alchimia che si crea quando questo tipo di immagine entra in contatto con noi.

Perché l'immagine video ci attira diversamente dalle altre immagini e ci ipnotizza, affascinandoci in modo così istantaneo e coinvolgente? Le immagini che investono la nostra corteccia visiva non risultano essere tutte uguali; quelle elettroniche hanno su di noi un potere più forte, più invadente delle immagini ordinarie.

Scrive Regis Debray: Le immagini che provengono da un aldilà sono quelle che hanno potere. Si distinguono da quelle del visivo ordinario per il fatto che obbligano gli uomini a tacere davanti ad esse o ad abbassare la voce¹⁰.

Antropomorfismo

Il video è divenuto capace perciò di trasformare l'uomo antropologicamente, per il semplice fatto che è stato creato antropomorfo¹¹, cioè simile a certe caratteristiche umane.

La caratteristica antropomorfa più evidente del video è la sua somiglianza strutturale con l'occhio umano, di cui mima e potenzia le caratteristiche. L'uomo, sul sentiero delle invenzioni, ha trovato naturale creare strumenti sempre più perfezionati (macchina fotografica, cinepresa...), che privilegiassero e accrescessero la sua percezione più coinvolgente, la vista.

La vista è il più immediato dei nostri cinque sensi, ed è quello sicuramente il più importante e il più diretto per la percezione delle cose e per la costruzione della nostra identità nel mondo. Giovanni Sartori analizza come il linguaggio abbia bisogno di molti passaggi simbolici per essere decodificato, mentre "l'immagine si vede e basta. L'immagine non si vede in cinese, in arabo o inglese. Ripeto: si vede e basta"¹².

Per questo la forza dell'immagine, il suo impatto su di noi ha un'efficacia assoluta; conserva la sua forza di veridicità in quanto ci appare così com'è, senza filtri, pura e semplice rappresentazione visiva.

Gli occhi collegano direttamente il nostro cervello con la visione delle cose; anzi, potremmo dire che, nel meccanismo della visione, il lavoro di filtraggio dell'immagine avviene già negli occhi, poiché "lo spesso strato di bastoncini e coni che costituiscono la retina non sono delle vecchie cellule qualunque, sono dei neuroni, vale a dire delle cellule cerebrali"¹³.

Quindi la vista influenza in maniera diretta le immagini che si formano via via nella nostra mente, le quali poi si sedimentano nella memoria a lungo termine. Nel libro di Frances Yates, *L'arte della memoria*¹⁴, che indaga sulle origini e sulla storia della mnemotecnica, viene riportato un estratto dal *De oratore* di Cicerone, che riguarda l'impatto delle immagini sulla nostra mente e il loro immagazzinamento nella memoria: Cicerone mette bene in rilievo come l'invenzione dell'arte della memoria di Simonide poggiasse non solo sulla sua scoperta dell'importanza dell'ordine per la fissazione del ricordo, ma anche sulla scoperta che di tutti i sensi quello della vista è il più forte. È stato acutamente osservato da Simonide o scoperto da qualcun altro che le figure più complete si formano nella nostra mente dalle cose che sono avviate ad essa ed

imprese in essa dai sensi e che il più acuto di tutti i nostri sensi è il senso della vista; e che di conseguenza percezioni ricevute attraverso gli orecchi o formate attraverso la riflessione possono essere ritenute più agevolmente, se vengono avviate alla nostra mente per mezzo degli occhi¹⁵.

Quando l'immagine elettronica coinvolge lo spazio dello sguardo, la mente si incuriosisce ed ascolta affascinata.

Psicomorfismo

Più avanti, a proposito della lavagna mentale che abbiamo dentro e sulla quale si formano immagini mentali, Yates esamina l'opera di Aristotele:

La teoria di Aristotele sulla memoria e il ricordo è basata sulla teoria della conoscenza, esposta nel De Anima. Le percezioni prima convogliate dai cinque sensi sono trattate o elaborate dalla facoltà immaginativa, e le immagini così costituite divengono la materia della facoltà intellettiva. L'immaginazione è l'intermediaria fra percezione e pensiero. Così, mentre tutta la conoscenza è, in definitiva, ricavata da impressioni sensoriali, l'intelletto non opera sul materiale grezzo di queste, ma dopo che esse sono state trattate dalla facoltà immaginativa o assorbite in essa. È la parte formatrice di immagini dell'anima quella che rende possibile l'opera dei più elevati processi di pensiero. Quindi l'anima non pensa mai senza un'immagine mentale, la facoltà pensante pensa le sue forme in immagini mentali, nessuno potrebbe mai imparare o capire qualcosa, se non avesse la facoltà della percezione; anche quando pensa speculativamente deve avere alcune immagini mentali con cui pensare¹⁶.

Nella teoria tradizionale delle immagini mentali visive, proposta dallo psicologo cognitivo Kosslyn¹⁷, si sostiene che l'immagine mentale viene costruita a partire da informazioni depositate nella memoria a lungo termine. Si può dire che l'immagine mentale è una copia visivo-spaziale nervosa derivante da uno stimolo esterno che si è trasformato in dato interno trattenuto dalla memoria a lungo termine.

Lo schermo nella nostra mente sul quale costruiamo e rievochiamo immagini, lo stesso buffer visivo¹⁸ di cui parla Amaducci, "dove materialmente viene costruita l'immagine mentale", ricorda molto il concetto di lavagna elettronica che Sandra Lischi conia in *Metamorfosi della visione* per spiegare, oltre all'importanza storico-artistica del mezzo che favorisce il processo piuttosto che il prodotto finale, anche la profonda e fuggevole natura del video:

Il video, cioè, appariva come una lavagna in cui tutto può essere inces-

*santamente cancellato e riscritto: tutto può essere visto mentre si fa e via via corretto; si vede il lavoro, non solo il suo prodotto finale*¹⁹.

Amaducci nota le eccezionali affinità fra video e immagini oniriche e mentali:

*L'immagine video si è rivelata un perfetto specchio tecnologico dei meccanismi delle immagini oniriche (...). Lo ripeto: non è uno specchio tecnologico che mima delle funzioni naturali e istintive del nostro cervello, ma si rivela esserne, dal punto di vista strutturale, straordinariamente simile*²⁰.

In conclusione le immagini video attraversano i nostri occhi ed intrattengono un fitto dialogo con i nostri pensieri, usando lo stesso linguaggio del materiale dei sogni. Esse ci incantano perché sono simili alle immagini che abbiamo dentro, nella nostra memoria e nel nostro inconscio più profondo:

*Adatto e malleabile alla rappresentazione del pensiero onirico, il video è altrettanto efficace nella visualizzazione del pensiero mnemonico, perché ne condivide la natura mentale, energetica, elettrica*²¹.

Tra l'altro il fenomeno del feedback, come lo descrive Amaducci in Segnali Video²², si configura come la visione dei vibranti collegamenti elettrici fra i neuroni del nostro cervello.

L'uomo tecnologico ebbe l'impulso di costruire un grande occhio virtuoso che riunisse in sé le caratteristiche della vista e ne espandesse le possibilità. Ma la natura dell'immagine elettronica va oltre la semplice mimesi della vista; è stato inconsapevolmente creato ed affinato un manufatto che trascende la visione oculare, per privilegiare una visione più interna: nella ricerca alchemica di perfezionamento di questa protesi visiva, l'uomo, senza volerlo, ha congiunto elementi che, reagendo tra loro, hanno smosso segreti più profondi e nuove possibilità di interazione tecnologica con la nostra natura spirituale.

Forse l'uomo, inventando la tecnologia video, ha scatenato forze sopite esistenti da sempre. Infatti, inventare qualcosa significa spesso, rimuovere la polvere da qualcosa che c'è sempre stato, e che aspettava solo di essere scoperto. Scrive Amaducci:

Sembra un ossessivo gioco del caso dover rimarcare ogni volta che le più ingegnose invenzioni dell'uomo non sono altro che delle pallide repliche di fenomeni o meccanismi già esistenti in natura, per cui ne forniscono, a specchio, una copia più o meno fedele. L'idea, insomma, di poter trasmettere informazioni a distanza tramite impulsi elettrici non è affatto nuova per il mondo naturale, e l'invenzione della televisione procede evidentemente da questa semplice idea, fornendo uno specchio tecnologico di ciò che avviene all'interno del nostro

cervello. Contemporaneamente ritornano, in maniera ostinata, i due elementi tipici dell'energia di cui tanto oramai abbiamo già parlato: il corpuscolo, sotto forma di neurone o di elettrone che diventa pixel, e la propagazione nello spazio: la lunghezza d'onda. Ovviamente non sto dicendo che la struttura del sistema nervoso centrale e la struttura della tecnologia video sono identiche in tutto e per tutto: semplicemente, in linea di principio funzionano nella stessa maniera, adottando le medesime strategie di comunicazione.

È per questo motivo che è ipotizzabile che tutta la ricerca tecnologica che ha coinvolto e coinvolgerà il mondo dell'immagine non è altro che il tentativo di ricreare un oggetto che, a specchio, assomigli al suo corrispettivo naturale originario: la fotografia ma soprattutto il cinema come specchio dell'occhio, e il video come specchio del cervello, e, in maniera ancora più ardita, del pensiero umano. E non si tratta più di somiglianze teoriche, estetiche: sto parlando di somiglianze strutturali, dinamiche di funzionamento²³.

Abbiamo visto come la sostanza di cui sono composte le immagini elettroniche, abbia la stessa consistenza di quelle che abitano dentro di noi. Il carattere mentale delle immagini elettroniche non basta però a spiegare come esse possano modificare il nostro comportamento: il mezzo audiovisivo dispone anche di caratteristiche formali (velocità di montaggio, tagli, zoomate, etc.) che modificano la percezione stessa della realtà, lasciando lo spettatore, spiazzato, disorientato e completamente in balia dello schermo. Anche De Kerchove espone il medesimo concetto con parole diverse:

Mentre leggiamo, scorriamo le righe del libro, abbiamo noi il controllo. Ma quando guardiamo la tv, è il tubo catodico a 'leggere' noi. Le nostre retine sono il bersaglio diretto del fascio di elettroni. Quando la scansione televisiva incontra lo sguardo, e realizza un contatto visivo tra uomo e macchina, lo sguardo della macchina è più potente²⁴.

Ed ancora sulla stessa nozione:

Perché è così difficile, se non impossibile, concentrarsi quando il televisore è acceso? Perché la televisione ha un potere di fascinazione ipnotica: qualunque movimento sullo schermo attira la nostra attenzione, con lo stesso riflesso automatico di quando siamo toccati da qualcuno. I nostri occhi sono calamitati dal video come la limatura di ferro da una calamita²⁵.

Queste caratteristiche sono connaturate al mezzo ed essendo così potenti su di noi possono essere, con la stessa intensità, pericolose o taumaturgiche.

La strategia del patto folle

C'è ancora una ragione importante per cui le immagini che provengono dal video hanno un forte potere persuasivo su di noi. Quando ci sediamo ed accendiamo il televisore, ci apprestiamo a farci raccontare una storia, ci prepariamo ad assistere ad una rappresentazione, proprio come a teatro.

Quando assistiamo ad uno spettacolo teatrale, scatta quell'antica convenzione di mimesi, quel tacito accordo, prestabilito fra chi narra e chi ascolta, di considerare reale ciò che invece "si presenta palesemente come una narrazione non realistica di eventi"²⁶.

In noi spettatori sorge spontanea la volontà di credere incondizionatamente a ciò che ci viene mostrato; la predisposizione spontanea dell'animo a farci ingannare è una regola fondante del gioco teatrale: per questo "a teatro l'immedesimazione è un atto di volontà e di critica dello spettatore"²⁷.

Come a teatro, il "patto folle" instaurato fra spettatore e spettacolo, si consuma anche davanti allo schermo tv, ma con una sostanziale differenza: mentre a teatro lo sforzo di immedesimazione che impegna a fondo la volontà dello spettatore è essenziale per connettere la sua mente con le immagini che vede, di fronte al palco-schermo questa necessità si fa labile, poiché le immagini elettroniche sono già di per sé immagini mentali; entrambe sono formate dal medesimo materiale: l'energia. Il processo di identificazione con le immagini elettroniche è immediato e inconscio, perché queste parlano lo stesso linguaggio del pensiero; la mente riconosce queste visioni come fatte della sua stessa sostanza e perciò le accoglie senza sforzo nel "buffer visivo interiore", e viene a sua volta spinta, risucchiata all'interno dello schermo.

Le immagini nello schermo e quelle create dentro di sé dallo spettatore si mescolano fra loro e si confondono, dando vita ad un forte anello unito e fluido di energia vibrante.

Amaducci scrive, a questo proposito, che il video, ancor più del palco teatrale, è uno spazio mentale:

Se il teatro e il suo luogo più importante, il palco, possono essere considerati uno spazio mentale, il video adotta molto spesso lo spazio immaginario del quadro dell'immagine come un palco dove inserire, senza soluzione di continuità, i suoi elementi-immagini²⁸.

Amaducci nota che, mentre a teatro la magia dell'immedesimazione è data dalla supremazia dello spettatore, dalla sua volontà incondizionata di credere reale la finzione dello spettacolo, e che quindi scaturisce dal patto folle fra spettatore/spettacolo, nel video questa convenzione non è più necessaria, perché il video propone immagini mentali che dialogano

senza tappe intermedie con la mente dello spettatore: nello spazio mentale del quadro le immagini possono veramente fare quello che vogliono, dato che questa tecnologia è in grado di mimare in maniera molto diretta il nostro spazio mentale di immagini mnesiche²⁹. Linguaggi simili, dunque, familiari l'uno all'altro: onde elettromagnetiche, luce, calore, flussi palpitanti di informazioni inarrestabili. In fondo, è solo una questione di energia.

2. Questione di energia

*Let there be more light
Oh oh did you ever?
No no never ever will they
I'll say!
Summoning his cosmic power
His psychic emanations flowed³⁰.
Pink Floyd, A Saucerful of Secrets*

Uomo-Energia

Il nostro organismo è un vibrante sistema elettrico, è la sede di incessanti scambi con le energie cosmiche e telluriche che lo circondano. Questa concezione energetica, però, si è andata sempre più atrofizzandosi con l'avvento in Occidente di una concezione meccanicistica del corpo umano³¹.

Il pensiero materialista di Cartesio³² ha indotto successivamente a considerare il corpo umano come un insieme funzionale di organi, come una macchina; perciò via via diventa sempre più labile e obsoleta quella proiezione collettiva del nostro corpo come sede spirituale ed energetica. Afferma Antonio Caronia che:

l'instaurazione di questa somiglianza tra corpo e macchina (che altri pensatori, come Hobbes o La Mettrie, radicalizzeranno negando l'esistenza di una sostanza pensante e riconducendo anche il pensiero al movimento della materia) è in realtà tipica della scienza moderna, e rimanda a un mutamento della nozione di corpo nel passaggio fra le società antiche e medioevali, ancora influenzate dai residui di un pensiero magico, e la società moderna³³.

Continua l'autore: *la scienza moderna (...), individuando il corpo dell'uomo come oggetto di una specifica disciplina, gli ha sottratto la*

*possibilità di funzionare come luogo di mediazione fra il sé e la natura, come supporto di processi simbolici di comunicazione tra codici*³⁴.

Questo sconvolgimento porta alla perdita della consapevolezza che il nostro corpo è sede-flusso incessante di trasformazioni energetiche. Si sfilaccia e muore l'idea che esista un intimo legame energetico fra il corpo umano e il mondo naturale. Negli ultimi decenni, grazie anche al riconoscimento da parte della scienza occidentale della validità di alcune discipline mediche orientali³⁵, c'è stato un riavvicinamento in questo senso: le entità fondamentali che caratterizzano e regolano i fenomeni dell'universo fisico, indipendentemente dal fatto che si tratti di oggetti animati o di oggetti inanimati, sono tre: la materia, l'energia e l'informazione. Un organismo vivente è un sistema aperto, sede di un flusso ininterrotto di tutte e tre queste entità, flusso sul quale esso deve esercitare un continuo accurato controllo³⁶.

La nascente integrazione di concetti fino a pochi anni fa poco considerati o mai contemplati ha comportato la nascita di nuove forme di medicina, come la psiconeuroimmunologia³⁷, che affronta le relazioni energetiche fra mente e corpo e le conseguenti implicazioni a livello immunitario³⁸, e la psicoenergetica, "che ha per oggetto l'indagine di tutte le forze esistenti nell'universo, e dei loro rapporti"³⁹.

La nuova consapevolezza occidentale del corpo come sede energetica attraverso cui passano malattia e guarigione è invero retaggio di culture antichissime che, in varie epoche e parti del mondo, ha sviluppato e insegnato questa sensibilità energetica verso tutte le cose.

Il fisico americano Fritjof Capra è stato fra i primi a mettere in evidenza la concordanza tra scritti sacri antichissimi come i Veda e le scoperte della fisica quantistica: la fondamentale unicità dell'universo non è solo la caratteristica principale dell'esperienza mistica, ma è anche una delle più importanti rivelazioni della fisica quantistica. Essa diviene evidente al livello atomico e si manifesta tanto più chiaramente quanto più si penetra in profondità nella materia, fino al mondo delle particelle subatomiche (...): i costituenti della materia e i fenomeni fondamentali ai quali essi prendono parte sono tutti in rapporto reciproco, interconnessi e interdipendenti; non possono essere compresi come entità isolate, ma solo come parti integrate del tutto⁴⁰.

Il riconoscimento che tutta la materia è energia costituisce il fondamento per comprendere come gli esseri umani possano essere considerati sistemi energetici dinamici. Con la equazione $E=MC^2$ Albert Einstein dimostrò che energia e materia sono i due aspetti della stessa sostanza universale. Il punto di vista di Einstein ha lentamente trovato ascolto e accettazione nel mondo della fisica, ma la sua profonda intuizione deve

ancora essere incorporata nel modo in cui i medici vedono l'uomo e la malattia.

Così come ci nutriamo di cibo, di calore, il nostro organismo si nutre anche di stimoli ottici e uditivi. Così come si suol dire che siamo ciò che mangiamo, noi siamo anche ciò che osserviamo e che udiamo. Raffaele Morelli psichiatra e psicoterapeuta conferma che l'energia luminosa è energia che arriva direttamente al cervello, e il cervello la trasforma in sostanza nervosa, in carne, materia, ormoni.

Tutto ciò che vediamo diventerà noi stessi⁴¹.

In apparenza il nostro corpo è composto di materia solida che può essere suddivisa in molecole e atomi, ma la fisica quantistica ci dice che ogni atomo è, in misura superiore al 99,9999 per cento, spazio vuoto e che le particelle subatomiche, che in questo spazio si muovono alla velocità del baleno, sono in realtà fasci di energia vibrante. Queste vibrazioni, tuttavia, non sono casuali e senza significato: esse trasportano informazioni⁴².

Il corpo, essendo un sistema energetico, è in costante interazione energetica con l'ambiente che lo circonda. A parte l'energia che deriva dalla combustione del cibo, l'individuo si eccita o si carica a contatto con forze positive⁴³. Questa fondamentale intuizione, oltre ai fenomeni energetici prettamente fisici, chiama in causa relazioni più profonde con le emozioni ed il pensiero umano. W. Reich, padre della bioenergetica era genialmente portato per le scienze naturali ed aveva la straordinaria capacità di mettere in relazione le discipline più diverse. Ricercò a lungo sulle emozioni umane e sull'energia da cui potevano scaturire partendo dalla psicoanalisi (fu allievo e paziente di Freud), ed utilizzando anche la biologia e la fisica arrivando fino a ricercare nella stessa atmosfera della terra. Attraverso una lunga serie di esperimenti, egli provò che un'unica energia viene sperimentata attraverso le emozioni e che questa viene sprigionata da tutto ciò che, come l'attività sessuale umana ed animale, genera la vita. Perciò sta alla base di tutti i processi fisici primari in natura e nell'intero universo. Quindi riceviamo, in un flusso continuo, energie benigne e maligne dall'esterno, così come ci vengono sottratte. Ogni input informativo contribuisce a modificare la nostra persona, così come ogni output di energia trasforma la realtà che ci circonda.

Come ha notato Albert Szent Gyorgyi, per muovere la macchina della vita occorre energia. L'energia, infatti entra in gioco nel movimento di tutte le cose viventi e inanimate. La scienza odierna ritiene che questa energia sia di natura elettrica (...). Possiamo (...) accettare la proposizione fondamentale secondo cui l'energia è implicata in tutti i processi della

vita – nel movimento, nel sentire e nel pensare - e che questi processi si arresterebbero se ci fosse una grossa interruzione nel rifornimento di energia all'organismo (...). Il rapporto esistente fra energia e personalità si manifesta con estrema chiarezza nel depresso. La reazione depressiva e la tendenza alla depressione risultano dal gioco di complessi fattori psicologici e fisici.

Ma una cosa è ben chiara: l'individuo depresso è depresso a livello energetico⁴⁴.

Quando avviene un collasso interno a questo livello, scatta un meccanismo difensivo naturale che da sempre sta a guardia dell'equilibrio del flusso-energia: una entità amorfa, intelligente come il nostro cervello e sensibile come il nostro animo, con cui comunica continuamente: ho chiamato questa essenza, per le ragioni che spiegherò nel capitolo successivo, maschera energetica.

Messaggi nocivi della televisione

Per tutte le ragioni fino ad ora ricordate, l'immagine elettronica ha il potere di entrare senza sforzo nella nostra camera delle immagini mentali, e, una volta assimilata, di confondersi con esse e di prenderne il dominio. La maggior parte di queste immagini, invero, proviene dalla televisione commerciale, che le sfrutta per veicolare soprattutto messaggi pubblicitari. Per pubblicità non intendo solo lo spot commerciale, ma qualsiasi messaggio confezionato per persuadere.

Le potenzialità del mezzo sono enormi, ma giorno dopo giorno vengono per lo più avviliti dall'uso sconsiderato che se ne fa. Mai una società umana ha avuto a disposizione mezzi educativi così potenti. Di quei mezzi, di quei "media" essa fa però un uso profondamente distorto e diseducativo. Il più potente "medium" mai creato è paradossalmente anche il più lacunoso. L'intrusione del messaggio, "travestito" da immagine elettronica, è facilitato dallo stato di rapimento in cui versa la nostra mente; essa è disarmata specialmente di fronte a quel tipo di messaggio, confezionato deliberatamente per convincere e penetrare al massimo, che risulta essere deleterio al buon funzionamento del nostro organismo. Quindi siamo di fronte ad una forma di comunicazione fortemente 'persuasiva' che pretende di improntare conoscenze, opinioni, atteggiamenti, comportamenti a vantaggio di prodotti da vendere o di servizi da utilizzare⁴⁵.

Ma non si deve a priori condannare qualsiasi forma di comunicazione persuasiva, poiché anche chi insegna, chi educa tende alla comunicazione persuasiva: quindi non è la persuasione in sé che può essere condannabile,

è il contenuto scorretto del messaggio persuasivo, sono le modalità con cui viene proposto (o imposto)⁴⁶.

Vorrei perciò sottolineare che il palinsesto televisivo offre anche molti servizi utili e realmente informativi, e che esistono programmi culturali in cui si nota un uso più discriminato del mezzo audiovisivo.

Nel magma elettronico, invece, dietro lo schermo proliferano senza sosta anche messaggi sobillatori sempre più accorti ed affilati come lame; formalmente e concettualmente costruiti per una persuasione potenziata, essi si riversano nei nostri occhi ed iniziano subito ad intaccare il nostro equilibrio energetico. Mentre noi spettatori, per lo più inconsapevoli dell'accumulo dei continui shock visivi, fruiamo immagini e suoni, la nostra maschera energetica interna, che vigila sul mantenimento di antiche leggi naturali e sull'equilibrio dei ritmi biologici, si accorge che questi input sono fortemente innaturali e ingannatori, destabilizzanti dell'armonia interna.

Vediamo adesso come l'intrusione massiccia di questi messaggi negativi avvenga contemporaneamente su due differenti livelli, uno fisico e l'altro mentale.

Le malattie mediali

Se l'evoluzione della civiltà è tanto simile a quella dell'individuo e se usa i suoi stessi mezzi, non è forse lecita la diagnosi che alcune civiltà, o epoche civili – e magari l'intero genere umano – sono divenuti nevrotici per effetto del loro stesso sforzo di civiltà?

SIGMUND FREUD, IL DISAGIO DELLA CIVILTÀ

Il concetto di disturbo etnico

Lo psicologo Richard Gordon, nel suo saggio *Anoressia e bulimia, anatomia di un'epidemia sociale*, riprende alcune interessanti ipotesi, sviluppate negli anni '50 dallo psicanalista e antropologo George Devereux, su come certi disturbi psicopatologici divengano specchi degli sforzi e delle tensioni che sono alla base di una cultura particolare o di un particolare periodo storico. L'intuizione fondamentale di Devereux fu quella di mettere in luce il rapporto, all'epoca per niente approfondito, fra individuo, cultura e disturbo mentale. Nell'indagine che egli condusse è centrale il concetto di disturbo etnico, cioè "una forma di malattia che,

in virtù delle sue dinamiche interne, arriva ad esprimere le contraddizioni cruciali e le angosce di una società⁷⁴⁷. Devereux elencava i criteri fondamentali per riconoscere il disturbo etnico:

- A. il disturbo si verifica di frequente nella cultura in questione, rispetto ad altri tipi di patologia psichica.
- B. Se esiste una certa continuità fra i sintomi del disturbo, le loro dinamiche e gli elementi ‘normali’ della cultura, il disturbo costituisce l’espressione, intensa e prossima al confine patologico, di forme precliniche.
- C. Il disturbo mostra conflitti fondamentali e tensioni psicologiche normalmente diffuse nella popolazione che però, a livello di singoli individui possono svilupparsi come forme acute d’ansia e arrivare a innescare alcuni meccanismi di difesa.
- D. Il disturbo è la tappa finale, comune, per l’espressione del disagio psichico e di una grande varietà di problemi personali e di idiosincrasie.
- E. I sintomi non sono solo l’estensione e nello stesso tempo l’esagerazione caricaturale di atteggiamenti normali o ricorrenti, ma includono spesso comportamenti che, in situazioni normali, vengono considerati altamente positivi.
- F. Il disturbo è un disordine fortemente strutturato, un profilo di devianza, cioè un “modello di cattiva condotta” che dà la possibilità a chi lo attua di comportarsi in modo deviante e irrazionale pur rimanendo in un certo senso all’interno di ciò che è socialmente accettato.
- G. Poiché infine il disturbo si fonda su comportamenti apprezzati, ma costituisce nel contempo un’espressione di devianza, provoca negli altri risposte ambivalenti: timore e rispetto, ma anche reazioni negative e tentativi di controllo della devianza. Il disturbo in questo modo acquista una certa notorietà all’interno della cultura e sviluppa un suo proprio modo di proporsi.

Gordon applica il concetto di disturbo etnico in particolare all’anoressia e alla bulimia nervosa, cioè a patologie diffuse soprattutto nel mondo occidentale e teorizza un legame sostanziale tra questi disturbi e la struttura consumistica del mondo occidentale.

Il disturbo etnico, o sindrome monoculturale, ha la peculiarità di diffondersi esclusivamente in un determinato sistema culturale, nel caso dei disturbi dell’alimentazione, nella cultura occidentale. Dopo aver esaminato l’aumento dell’incidenza dell’anoressia nei paesi occidentali, ribadisce l’assenza di questa nelle altre culture:

sembra ragionevole concludere quindi che l’anoressia sia aumentata in generale negli Stati Uniti, nell’Europa Occidentale e in Giappone, e probabilmente (sebbene forse in grado minore) nell’Europa Orientale

e in Unione Sovietica. Data la diffusione relativamente bassa di questi disturbi nel mondo non occidentale, sembrerebbe che il loro aumento sia in gran parte un fenomeno caratteristico delle società occidentali industrializzate, o di nazioni quali il Giappone che hanno subito una pesante influenza da parte dei paesi occidentali. La questione non è tanto di ordine geografico, quanto culturale. (...) Per contrasto appare comunque evidente che l'anoressia è praticamente sconosciuta nel mondo non occidentale⁴⁸.

Un discorso molto simile viene fatto per la bulimia nervosa: se l'anoressia, che un tempo era un disturbo raro, ha aumentato la sua prevalenza al punto da divenire abbastanza comune, l'improvvisa ascesa della sindrome bulimica, a partire dalla metà degli anni Settanta, appare veramente spettacolare⁴⁹.

L'aumento dell'incidenza dei disturbi dell'alimentazione potrebbe derivare certamente da una crescita della consapevolezza professionale del disturbo e dai sempre più affinati criteri di ricerca e di diagnosi, ma ciò non basta a spiegare la fortissima ascesa dei casi clinici, che denotano la comparsa di una vera e propria epidemia sociale; anche perché vi sono buone ragioni per ritenere che il numero di casi al limite fra normalità e patologia, la maggior parte dei quali non arriva mai all'attenzione clinica, sia superiore a quello dei casi formalmente diagnosticati e di quelli trattati⁵⁰. Detto questo:

L'aumento dei casi in particolari psicopatologie sono la spia delle difficoltà manifestate da persone particolarmente vulnerabili, impreparate ad affrontare le situazioni d'incertezza che caratterizzano la cultura contemporanea. La chiave di lettura dei disturbi psicologici non è solo di natura intrapsichica, ma deve implicare un'interpretazione sociale e, in ultima analisi, politica⁵¹.

Gordon cerca quindi di individuare quali siano i fattori associati all'industrializzazione delle società occidentali, scatenanti l'insorgenza dell'anoressia e della bulimia nervosa.

- a) mutamento del ruolo femminile: le donne si trovano a lottare per raggiungere un equilibrio tra i nuovi ideali di successo e le aspettative tradizionali sul suo ruolo;
- b) preoccupazione per l'aspetto esteriore e l'immagine del corpo associata al sorgere di una moda di massa e del consumismo;
- c) preoccupazione culturalmente diffusa per il controllo del peso e l'obesità, che sembrano caratteristiche particolari delle società industriali.

I disturbi dell'alimentazione sono quindi espressione di forte disagio dovuto ad un mutamento sociale.

La mia ipotesi è che i problemi psicologici principali di cui soffrono i pazienti affetti da disturbi dell'alimentazione, focalizzati su questioni di autostima, autonomia e successo, costituiscono un riflesso ingrandito di conflitti molto più pervasivi, nel quadro culturale più vasto in cui si inserisce il ruolo della donna. La giovane malata esprime, quindi, inconsapevolmente una crisi culturale diffusa⁵².

L'anoressia non è certo una malattia riscontrata solo nell'epoca moderna; si suole spesso citare ad esempio i casi medievali delle sante anoressiche. Ma, sebbene risulti evidente che il fattore scatenante della malattia sia in entrambi i casi la privazione volontaria del cibo, un abisso separa la modernità dal Medioevo, pertanto è ovvio che il fenomeno della privazione volontaria del cibo abbia un significato diverso; ciò che colpisce in particolare, è il fatto che le anoressiche moderne digiunano per raggiungere un certo aspetto fisico esteriore: un obiettivo completamente laico che, almeno in apparenza, ha poco in comune con gli ideali morali e spirituali di una Caterina da Siena⁵³. Infatti lo scopo delle digiunatrici medievali era essenzialmente di ordine religioso.

La preoccupazione per l'aspetto fisico esteriore, la sopravvalutazione dell'immagine corporea sono prerogative esclusive della cultura moderna, ossessionata dalla magrezza e dalle diete. In questo contesto i mezzi di comunicazione giocano un ruolo di tramite decisivo perché fagocitano le tendenze sociali riutilizzandole per lo sfruttamento commerciale, per motivi consumistici o di manipolazione del desiderio.

In una prospettiva più ampia, l'emergere dei disturbi dell'alimentazione si inserisce in un quadro più generale di problemi collegati alla regolazione dell'appetito, sempre più diffusi nelle società industriali avanzate. Il quadro sintomatologico classificato con termini quali 'cauzione' e 'dipendenza', è forse la manifestazione di una generale difficoltà di autoregolazione in società caratterizzate da un grado crescente di frammentazione sociale e di consumismo, nonché della manipolazione del desiderio⁵⁴.

In particolare è attraverso la televisione, lo strumento più pervasivo in assoluto, che vengono diffusi ed esasperati questi ideali per scopi commerciali "indipendentemente dalla salute dei consumatori"⁵⁵. Secondo Gordon si è venuto amplificando un pericoloso mercato della distorsione dell'immagine corporea, operato da interessi potenti che si celano dietro la pubblicità: il ruolo degli interessi commerciali e dei mezzi di comunicazione nella diffusione dei canoni attuali di bellezza fisica non va sottovalutato. Nelle società consumistiche postindustriali, le immagini fotografiche ed elettroniche esercitano un influsso profondo

ed esteso: hanno un impatto talmente forte che non ci si può stupire del dilagare dei disturbi nella percezione dell'immagine corporea, nei quali si verifica una distorsione della visione di sé stessi⁵⁶.

Il commento di Gordon sull'influenza dei mass-media nella condotta bulimica può essere esteso a tutti i disturbi dell'immagine del corpo: generalmente le bulimiche non sono solo molto vulnerabili alle influenze esterne, ma proprio perché sono preoccupate per l'aspetto fisico, i loro modelli di vita sono fortemente influenzati dall'immagine delle modelle e dei personaggi dei mass-media⁵⁷.

Si può concludere che, in soggetti predisposti, l'assalto incessante di immagini commerciali che celebrano la magrezza come bellezza ha un impatto potente e diretto; il messaggio ripetuto punta allo sfruttamento dei sentimenti diffusi di insicurezza, e questo incessante bombardamento⁵⁸ di stimoli verso lo stereotipo irraggiungibile può contribuire in maniera massiccia a scatenare la percezione illusoria di avere un corpo inadeguato, troppo grasso; l'insoddisfazione creata dal bisogno si cronizza, scatenando la restrizione alimentare, cioè la dieta⁵⁹.

Quattro ricerche

Negli ultimi anni si è manifestato un sempre maggiore interesse per queste malattie da parte della cultura scientifica, in particolare della psicologia e della psichiatria, nel tentativo di spiegarne in maniera sempre più approfondita le cause e gli effetti. La tv ha esaltato le pressioni sociali moltiplicandone le conseguenze, tanto che ha assunto una sempre maggior rilevanza fra le diverse concause esterne, sia perché ne ha assorbito i contenuti, nel continuo riciclaggio dei fattori sociali e culturali, sia per le qualità tecniche del mezzo, capace di essere più pervasivo di tutti gli altri mezzi di comunicazione. Sembra che ci sia una tendenza a considerare il medium televisivo e i suoi influssi, se non come una causa diretta delle patologie, almeno come un fattore sempre più determinante nello scatenamento di queste. Alcune ricerche infatti rispecchiano, in maniera diversa tra loro, questa tendenza. Riporto qui sotto un commento su quattro ricerche mediche effettuate negli ultimi anni.

- 1) Una ricerca inglese che sottolinea l'ampliamento della fascia d'età in cui insorgono generalmente i disturbi dell'immagine corporea. Infatti sono stati rilevati casi di anoressia e bulimia nervosa tra le alunne di una scuola elementare.
- 2) Un'indagine che tratta in genere dell'incidenza dei disturbi in rapporto alla sempre maggiore fruizione televisiva. Nelle conclusioni della ricerca

è ribadita, oltre al forte aumento della malattia, la sua caratteristica monoculturale ovvero “un’incidenza (...) di gran lunga maggiore (...) nei paesi industrializzati in cui, specialmente per il sesso femminile, è enfatizzato il valore della magrezza”. Inoltre, sebbene le donne siano le più colpite da questa sindrome, è stato dimostrato che anche i maschi ne sono soggetti, seppur in percentuale minore. “Accanto a queste categorie specifiche dei disturbi di alimentazione occorre descrivere il Binge Eating Disorder (Bed), o disturbo da alimentazione incontrollata (...) La prevalenza della An nelle giovani donne è dello 0,5-1%, mentre la prevalenza delle Bn è di circa l’1-3%. La prevalenza di Bed è dello 0,7%-4% ed è stata rilevata oltre che nelle giovani donne anche nel sesso maschile”. Si delinea altresì che l’effetto dell’influenza esercitata dalla tv è duplice: da una parte riguarda il contenuto del messaggio, dall’altro riguarda l’esposizione fisica al mezzo più o meno prolungata: “In una certa misura, la natura di tale influenza sarà determinata dai contenuti, ma l’esposizione basta da sola ad influenzare lo spettatore, indipendentemente dai contenuti” (il che ci riporta direttamente alle modalità tecniche di intrusione del messaggio).

3) Un altro studio italiano affronta l’interessante rapporto esistente fra il comportamento bulimico e i messaggi contraddittori della televisione: i personaggi televisivi infatti reclamizzano o parlano di cibo molto spesso, pur rimanendo snelli. Un clamoroso esempio sono le modelle magrissime che pubblicizzano il gelato al cioccolato.

4) Infine riporto l’estratto di una originale ricerca effettuata alle isole Fiji sull’influenza diretta della televisione nello scatenamento dei disturbi dell’alimentazione. La particolarità dell’esperimento sta nel fatto che, nella popolazione ‘vergine’ di immagini televisive, la malattia, prima sconosciuta, sia comparsa e si sia estesa in concomitanza dell’introduzione in ogni casa di un televisore. Questo dimostra che la pervasività indiscussa del mezzo è, se non una causa, una concausa primaria nello scatenamento del disturbo. Inoltre, secondo quanto dimostrato, ci si potrebbe chiedere se non funzionasse anche l’inverso di questo esperimento: spengendo la tv si avrebbe una sostanziale diminuzione della patologia. Vittima della distorsione dell’immagine corporea non è solo la popolazione femminile delle società medialì; infatti un’altra patologia in aumento fra gli uomini, oltre alle varianti di disordini alimentari sopra descritte, è l’ansia da prestazione. Questa malattia ha molti punti in comune con l’anoressia perché i sintomi rimangono sempre nell’accezione di disturbo dell’immagine corporea: come l’anoressica percepisce il proprio corpo “troppo grande”, l’ansioso si vede “troppo piccolo” per gli stessi motivi: pressione sociale filtrata e potenziata dalla tv verso la prestanza fisica.

È accertato che alla radice di questi disturbi, oltre a fattori genetici ed individuali, ci sia una forte componente di stress⁶⁰ che a sua volta può provocare varie tipologie di fobia, attacchi di panico, la sindrome depressiva.

La depressione⁶¹ in particolare è un disturbo dell'umore, ovvero un disturbo dello stato emotivo di base della nostra vita, messo ogni giorno a dura prova dai ritmi imposti dalla società tecnologica e amplificati dai mass media. Dallo scatenamento della depressione il peggioramento dell'umore tende a prolungarsi nel tempo, influenzando in negativo il comportamento della persona. Aspetti tipici della depressione sono: perdita di interesse, incapacità di provare gioia, mancanza di volontà, isolamento da vita familiare e sociale, sensazione di indifferenza affettiva nei confronti delle persone care, trascuratezza della propria persona, movimenti rallentati, voce affaticata, debolezza, disturbi del sonno, riduzione dell'appetito, riduzione della potenza sessuale.

Vediamo in sintesi qual è la natura di queste pressioni esterne che giocano un ruolo predominante nello scatenamento di molte forme di stress. Abbiamo assistito alla vertiginosa proliferazione di stupefacenti innovazioni in grado di ridurre i tempi di tutto: l'aereo a reazione, il personal computer, il world wide web...per cui il ritmo della vita è stato spinto a livelli che appena trent'anni fa sarebbero stati inconcepibili. Il ritmo della vita moderna di per sé stressante ci sta abituando a considerare il tempo più come un nemico da sconfiggere che come un mistero da contemplare, tanto che Larry Dossey, un medico di Santa Fé, ha coniato l'espressione "mal di tempo" per descrivere tutte quelle patologie, dai disturbi dello stress all'esaurimento nervoso, in costante aumento. L'accelerazione frenetica ha invaso ormai tutte le componenti della nostra quotidianità (cibo fast-food, enciclopedie compact...). Anche il linguaggio televisivo è stato estremizzato in funzione di questa tendenza, contribuendo ad incrementarla. È indubbio che gli stimoli visivi e uditivi proposti in modo così concitato e velocizzato dalla televisione partecipano allo scatenamento di forme acute di ansia, di stress e depressione (sebbene questi disturbi abbiano alla base una componente genetica di base). Il cerchio si chiude, visto che queste ultime possono causare l'insorgenza delle patologie prima descritte.

Malattia e maschera

Chiamo queste malattie, diffuse quasi esclusivamente nelle società dominate dalla tecnologia, malattie mediali, intendendo lo stretto rapporto venutosi a creare fra il sempre più crescente abuso della

tecnologia, soprattutto audiovisiva, e lo stato di malessere imperante nei cittadini di queste società.

Le malattie mediali sono espressione della maschera energetica. La maschera non occulta ma svela l'orrore che si agita all'interno; il disturbo è maschera in quanto sofferente richiesta di aiuto; la maschera e il disturbo, nel loro comune intento rappresentativo, sconvolgono il corpo come una febbre violenta, consumando la carne e la mente; ma proprio come la febbre entrambi sono da considerarsi più come una difesa dell'equilibrio dell'organismo, piuttosto che come un'aggressione. Inoltre la maschera e la malattia mediale hanno in comune di essere entrambe forme di protesta sociale, caricatura delle pressioni culturali.

NOTE

1 Giovanni Sartori, *Homo videns*, Laterza, Bari, 2000, p. 14.

2 Enrico Menduni, *La più amata dai potenti*, in Stefano Crisante, Marco Binotto (a cura di), *Media e potere, il lato oscuro della forza*, Sossella, Roma 2000, p. 72.

3 Istituto Nazionale di Statistica-Istat, Indagine Multiscopo sulle famiglie, *Tempo libero e cultura*, Settore: *Famiglia e società-Mass media, letture e linguaggio*, anno 1995 e seguenti.

4 Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, *Etica nelle comunicazioni sociali*, in *Il telespettatore*, mensile dell'Aiart, Roma, maggio 2002, n° 5, p. 20. Vedi anche vari atti della Comunità Europea che si sono occupati ampiamente delle problematiche legate alla esigenza di tutelare efficacemente i minori dai contenuti nocivi dei mezzi audiovisivi, indicando agli Stati Membri le linee di azione per una adeguata protezione.

5 Mauro Wolf, *Gli effetti sociali dei media*, Bompiani, Milano 2000, p. 100.

6 F. Casetti, in *ibidem*, p. 93.

7 Noelle Neumann, in *ibidem*, p. 64.

8 Alessandro Amaducci, *Segnali Video, I nuovi immaginari della videoarte*, Gs, Santhià (Vc) 2000, p. 13.

9 Jean Baudrillard, *Della seduzione*, Es, Milano, 1995, p. 168.

10 Regis Debray, *Vita e morte dell'immagine*, in A. Amaducci, *Segnali Video*, cit., p. 160.

11 Che presenta affinità o somiglianze con l'uomo o con l'organismo umano. Dal greco *Anthropos*, uomo e *morphé*, forma.

12 Giovanni Sartori, *Homo videns*, cit., p. 13.

- 13 Edoardo Boncinelli, *Il cervello, la mente e l'anima, Le straordinarie scoperte sull'intelligenza umana*, Mondadori, Milano 2000, p. 124.
- 14 Vedi video *The Art of Memory*, p. 86.
- 15 Frances A. Yates, *L'arte della memoria*, Einaudi, Torino 1993, traduzione di A. Biondi, p. 5.
- 16 *Ibid.*, pp. 31-32.
- 17 Stephen Kosslyn è professore di psicologia all'Università di Harvard e psicologo presso il dipartimento di Neurologia del Massachusetts General Hospital dal 1983. Il suo approccio multidisciplinare ai fenomeni delle immagini mentali, nel quale unisce osservazioni neuroscientifiche (grazie all'uso di tecniche di imaging cerebrale), psicologia cognitiva e modelli informatici, fa di Stephen Kosslyn uno dei pionieri delle neuroscienze cognitive. La percezione visiva e il tema delle immagini mentali sono introdotte nelle presentazioni "L'intelligenza dell'occhio" e "Le immagini mentali".
- 18 Alessandro Amaducci, *Segnali Video*, cit., p. 166.
- 19 Sandra Lischi, *Visioni elettroniche, L'oltre del cinema e l'arte del video*, Marsilio, Venezia, 2001, p. 22.
- 20 Alessandro Amaducci, *Segnali Video*, cit., pp. 163-164.
- 21 *Ibid.*, p. 116.
- 22 *Ibid.* pp. 79-80.
- 23 *Ibid.*, p. 16.
- 24 Derrick De Kerckhove, *Brainframes, mente, tecnologia, mercato*, Baskerville, Bologna 1993, p. 53.
- 25 *Ibid.*, p. 53.
- 26 Alessandro Amaducci, *Segnali Video*, cit., p. 218.
- 27 *Ibid.*, p. 218.
- 28 *Ibid.*, p. 218.
- 29 *Ibid.*, p. 218.
- 30 Oh oh avete visto mai?/ No no loro mai e poi mai / Io dico! / Facendo appello al suo potere cosmico /
Fluivano le sue emanazioni psichiche.
- 31 "Separato dalla mente, il corpo incominciò la sua storia come somma di parti senza interiorità e la mente come interiorità senza distanze. Due idee chiare e distinte come voleva Cartesio, per il quale il termine *esistere* quei due noti significati per cui si esiste come cosa e come coscienza, come *res extensa* e come *res cogitans*. Ma siccome delle due a pensare è solo la *res cogitans*, si ottiene un corpo quale è concepito dall'intelletto e non quale è vissuto dalla vita, un corpo in idea e non in carne e ossa, un corpo che ha un male e non che sente il dolore, un corpo anatomico e non un soggetto di vita", in Umberto Galimberti, *Psiche e tecnè, L'uomo nell'età della tecnica*, Feltrinelli, Milano 2002, p. 129. Per la concezione meccanicistica cartesiana della materia e degli organismi viventi, e la sua influenza sulla medicina moderna vedi anche Fritjof Capra, *Il punto di svolta, Scienza, società e cultura emergente*, Feltrinelli, Milano 2000, p. 53. E Antonio R. Damasio, *L'errore di Cartesio, Emozione, ragione e cervello umano*, Adelphi, Milano 2001.
- 32 In realtà la separazione concettuale dell'anima dal corpo è un'idea precedente in filosofia, introdotta da Platone: "siamo tutti persuasi che la divisione anima e corpo, che Platone introdusse per fondare un linguaggio universale e Cartesio consolidò per fondare le scienze matematiche, ha creato più problemi di quanti non ne abbia risolti. Questa divisione, infatti, per soddisfare le esigenze del metodo scientifico, ha prodotto

una lacerazione nella concezione dell'uomo di cui tutti invocano la composizione senza tuttavia saperne reperire gli strumenti (...). Il nesso anima-verità, con conseguente rimozione del corpo in quanto espressione del particolare e dell'instabile su cui è impossibile fondare qualcosa di universale e immutabile, costituisce il centro della speculazione di Platone che inaugura quella strategia dell'anima sotto il cui governo si snoderà l'intero arco della filosofia in Occidente", in Umberto Galimberti, *Psiche e tecne*, cit., pp. 124-125.

33 Antonio Caronia, *Il cyborg, saggio sull'uomo artificiale*, Shake, Milano 2001, pp. 35-36.

34 *Ibid.*, p. 47.

35 La Federazione dell'Ordine dei Medici, in un incontro del 18 maggio 2002, ha redatto un documento che sancisce l'apertura ufficiale della medicina occidentale verso le discipline olistiche orientali. Per la prima volta *sistemi di cura non convenzionali*, basati sul flusso delle energie, come l'Omeopatia, l'agopuntura, la Fitoterapia, l'Ayurvedica, l'Osteopatia, l'Omotossicologia vengono "considerate a tutti gli effetti *atti medici* (...). Una decisione in qualche modo storica, visto il tradizionale e decennale scetticismo della Scienza ufficiale verso le cosiddette discipline olistiche". Sebbene, oltre a questo documento, senza contare che oggi 9 milioni di italiani si curano con le medicine alternative, ci sia ragione di credere alla loro efficacia, sono ancora molti (e molto influenti) coloro che negano qualsiasi validità a queste discipline; infatti "con il peso di tutta la loro autorevolezza, i numi tutelari della Scienza italiana, tra cui Renato Dulbecco e Rita Levi Montalcini, hanno diffuso un documento in cui bocciano non soltanto tutte queste discipline non convenzionali, ma soprattutto l'operato dell'Ordine dei medici". Articolo intitolato *Scienziati e premi Nobel bocciano l'apertura alle medicine alternative*, in *La Repubblica*, 16 giugno 2002, p. 24.

36 E. Boncinelli, *Il cervello, la mente e l'anima*, cit., p. 11.

37 Questa recente teoria scientifica, nata una quindicina di anni fa, è presentata in Francesco Bottaccioli, *Psiconeuroimmunologia, la grande connessione tra psiche, sistema nervoso, sistema endocrino e sistema immunitario*, Red, Novara 1995. Questo libro è la dimostrazione di come la medicina occidentale stia decisamente cambiando i suoi fondamenti.

38 "Il cervello e il sistema immunitario comunicano in continuazione e, certamente per questo motivo, le condizioni mentali di un soggetto influiscono sul suo stato di salute", in Esther Sternberg, Philip Gold, *Il corpo, la mente e la malattia*, in *Le Scienze*, Quaderni n° 102, p. 90.

39 La Quinta forza in Psicologia viene individuata nella Psicoenergetica. Le altre quattro forze interagenti vengono classificate in "1. Energie fisiche, a partire dal livello subatomico fino a quello astronomico, galassico; 2. Le energie biologiche, organizzatrici della materia vivente; 3. Le energie specificatamente psichiche di tutte le qualità e a tutti i livelli; 4. Le energie spirituali, transpersonali, trascendenti". Roberto Assagioli, *La Quinta Forza nella Psicologia*, p. 6. Estratto contenuto in *Psicosintesi*, rivista dell'Istituto di Psicosintesi, anno XIII, n° 2, Firenze, ottobre 1996.

40 Fritjof Capra, *Il Tao della fisica*, Adelphi, Milano 1982, p. 149. Sullo stesso concetto: *ibid.*, pp. 162-163.

41 Raffaele Morelli, *Il tocco che fa rinascere*, in *Riza-scienze*, mensile di scienza dell'uomo, anno XIX, numero 168, Riza, Milano maggio 2002, p. 30.

42 Gli esperimenti della meccanica quantistica rivelarono la doppia natura, di particella e di onda, delle unità subatomiche: "Le unità subatomiche della materia sono entità molto astratte che presentano un carattere duale. A seconda di come le osserviamo, ora

esse sembrano particelle, ora onde; e questa natura duale è presente anche nella luce, che può assumere l'aspetto di onde elettromagnetiche o di particelle", in Fritjof Capra, *Il Tao della fisica*, cit., p. 80. Anche il fisico David Bohm riporta il concetto con parole diverse: "La nozione di informazione attiva suggerisce nel suo complesso l'ipotesi di un rudimentale comportamento para-mentale della materia. Ciò è del tutto evidente a livello quantistico, ma non lo è altrettanto a livello di fisica classica. Dal punto di vista mentale, particolari pensieri possono dare origine ad una reazione fisica (...). Con la mente, dunque, l'informazione è attiva sul piano fisico, chimico elettrico, etc", David Bohm, *Toward a New Theory of the Relationship of Mind and Matter*, in D. De Kerchove, *Brainframes*, cit., p. 106.

43 Alexander Lowen, *Bioenergetica*, Feltrinelli, Milano 1994, traduzione di L. Cornalba, p. 44.

44 *Ibid.*, pp. 37-38.

45 A. Zanacchi, *La maestra pubblicitaria*, in AA. VV., *Attraverso la cultura mediatica, orientamenti per la formazione del radioteleutente*, Aiart, Roma, 1997, p. 58.

46 *Ibid.*, p. 58.

47 Richard A. Gordon., *Anoressia e Bulimia, anatomia di un'epidemia sociale*, Raffaello Cortina, Milano 1991, p. 7. Cfr. anche R. Dalle Grave, *Alle mie pazienti dico ...*, Positive Press, 1998.

48 *Ibid.*, p. 41.

49 *Ibid.*, p. 49.

50 *Ibid.*, p. 40.

51 *Ibid.*, prefazione, XIV.

52 *Ibid.*, p. 60.

53 *Ibid.*, p. 135.

54 *Ibid.*, p. 55.

55 *Ibid.*, p. 90.

56 *Ibid.*, p. 90.

57 *Ibid.*, p. 69.

58 La sopravvalutazione della snellezza è altresì sfruttata per promuovere la vendita di prodotti che non hanno nulla a che fare con il corpo.

59 Tra l'altro gli spazi pubblicitari dedicati ai prodotti dietetici sono aumentati esponenzialmente nelle reti televisive. Al di là di quanto alcune diete e l'assunzione di pasticche dimagranti siano fortemente dannose per l'organismo, vi sono fattori altrettanto importanti da considerare: investire tutte le proprie energie nel tentare di raggiungere l'ideale di un corpo perfetto, può portare a perdere di vista il proprio corpo, le sue potenzialità e i suoi limiti. Dimenticare sé stessi significa rinnegarsi e questo succede ogni qualvolta consideriamo inadeguato il nostro corpo davanti all'immagine perfetta del modello; riferendo questa al proprio aspetto fisico si entra in uno stato di frustrazione che può spingere ad aggredire il proprio fisico intensificando le ore di palestra, assumendo pillole dimagranti (e nel caso dell'uomo, anabolizzanti), senza contare poi chi si sottopone ad interventi estetici. È molto alta la percentuale delle persone entrate in depressione, dopo una drastica dieta, questo perché bruciando le proprie energie per assomigliare agli splendidi corpi visti in tv (spesso ritoccati al computer), può portare ad una stanchezza fisica e mentale con una conseguente perdita di concentrazione, necessaria invece per gestire altre attività di certo più essenziali. Avere il pensiero fisso che assilla la mente, può portare a una forma di ristagno del pensiero, una tendenziale apatia nei confronti degli altri stimoli. Tutto questo potrà sembrare esageratamente drammatico. Non voglio sostenere che tutte le persone che si sottopongono a delle diete o ad attività

fisiche rischiano di entrare in depressione, o che le persone in sovrappeso devono rimanere tali. Cercare di mantenere in forma il proprio corpo è giusto, ma questo solo se avviene in un clima di serenità con sé stessi, rispettando i propri tempi e la propria dimensione; ciò rimane ovviamente difficile in un clima di pressione, in cui siamo sottoposti all'idea di come dovremmo essere. Ed è questo ciò a cui puntano le case produttrici di prodotti dietetici: facendo leva sulle nostre debolezze ed insicurezze, tipiche della natura umana, si assicurano un vastissimo giro di consumatori.

60 In inglese la parola *stress* significa *pressione*. Un organismo sottoposto a stress mette in atto tutta una serie di stimoli adattativi per significare la situazione di allarme. Dal punto di vista psichiatrico la condizione di stress a lungo andare è responsabile di alcuni quadri neuropsichiatrici, quali disordini ansiogeni, depressione, anoressia nervosa e disordini ossessivi compulsivi (Bed), che ci rimandano alle patologie sopra descritte.

61 Si parla di depressione maggiore (depressione endogena) e depressione minore (o disturbo distimico, depressione nevrotica o reattiva).

62 La continuità fra il pensiero vertoviano e la ricerca videoartistica è stata accuratamente esaminata in Sandra Lischi, *Cine ma video*, Ets, Pisa 1996. "Il *cine-occhio* dialoga fittamente col *video-occhio*", *ibid.*, p. 5.

63 Epifania: Apparizione, manifestazione (di un essere occulto o spirituale) [dal lat. tardo *epiphania* che è dal gr. *Epiphaneia* '(feste) dell'apparizione'], in Giacomo Devoto-GianCarlo Oli, *Il dizionario della lingua italiana*, Le Monnier, Firenze 2000.

64 Poesis: Nel linguaggio dell'indagine critica, il momento creativo dello spirito [dal gr. *Poiesis*, nome d'azione di *poieo* 'fare'], in G. Devoto- G. C. Oli, *Il dizionario della lingua italiana*, cit.

65 Edmund Rochedieu, *Jung - la vita, il pensiero, i testi esemplari*, Accademia, Milano, 1972, traduzione di Donatella Guarnotta, p. 118.

66 *Ibid.*, p. 119.

LIBERTÀ DI STAMPA E TUTELA DELLA PRIVACY

Paola De Rosa

*“La comunicazione domina: carta stampata, televisione, Internet, immagini pubblicitarie, sms. Al cittadino, nell’ambito dei valori costituzionali, è riconosciuta ampia libertà di espressione e di manifestazione del proprio pensiero, ed è garantito il diritto di essere informato e di conoscere i fatti e le idee altrui. Tuttavia, a fronte degli evidenti vantaggi in termini di democrazia, derivanti dal pluralismo e dalla pluralità dei mezzi di informazione, è necessario esaminare l’altro aspetto della questione: il diritto alla riservatezza, proprio di ogni persona. Il problema sorge dove l’uomo non è il mero soggetto passivo dell’informazione, bensì ne rappresenta l’oggetto: e allora, fino a che punto è possibile narrare o divulgare fatti concernenti un determinato individuo? Esiste un limite all’interesse della collettività a conoscere certi eventi? C’è un confine tra diritto di cronaca e vita privata?”*¹

Libertà di stampa e tutela della privacy

*“Il diritto di cronaca non esime di per sé dal rispetto dell'altrui riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione della pubblica opinione su fatti rilevanti per la collettività”.*²

La legge sulla stampa come conquista della nazione

L'entrata in vigore della Costituzione repubblicana il 1° gennaio 1948 e l'approvazione della legge sulla stampa, l'8 febbraio dello stesso anno, sono due eventi da ricordare.

Come già era accaduto nel 1848, quando il Regno sardo piemontese aveva ottenuto dal Re Carlo Alberto lo Statuto e l'Editto sulla stampa, così, a distanza di cento anni, la storia si è ripetuta.

Carta fondamentale e regolamentazione della stampa camminano di pari passo.

Nel primo caso si era trattato di un'elargizione del Sovrano ai sudditi, nel secondo di una conquista dei cittadini italiani.

Gli articoli 3 e 5 della legge n. 47/1948 sulla stampa affermano che *«ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile»; che «nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi».*

Ieri la pubblicazione di giornali era “*permessa*”, mentre oggi “*non è soggetta ad autorizzazioni o censure*”. In questi due passaggi è riassumibile la differenza tra le due Italia, quella monarchica e quella repubblicana.³

Il difficile bilanciamento tra diritto d'informazione e diritto ad una vita privata

L'analisi del rapporto problematico tra libertà d'informazione e diritto alla riservatezza non dev'essere limitata al campo del diritto di informazione e di libera manifestazione del pensiero, ma dev' essere oggetto di un cauto bilanciamento tra diritti e valori costituzionali.

E' necessaria un'attenta ponderazione tra i diversi principi in gioco, la quale dev'essere effettuata in conformità ai criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, come sostiene una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale.

Se c'è la possibilità, infatti, che l'informazione invada illegalmente la

sfera privata delle persone, è altrettanto possibile che un'interpretazione troppo rigida ed astratta del diritto alla vita privata possa rappresentare un grave rischio al libero dispiegarsi del diritto di libertà di manifestazione del pensiero.

Il bilanciamento è reso ulteriormente complesso sia dalla pluralità dei principi costituzionali in gioco, sia dal fatto che tra di essi non pare possibile introdurre la primazia di uno sugli altri.

Informazione, dignità e tutela della vita privata hanno una comune matrice rappresentata dalla persona, della quale costituiscono tutti momenti essenziali per la formazione e lo sviluppo. Inoltre, trovano una diretta garanzia in diritti che la Costituzione qualifica come inviolabili o facenti parte dei principi supremi dell'ordine costituzionale, per cui non esiste la possibilità di stabilire in astratto una gerarchia.

Diviene fondamentale il ricorso al principio di proporzionalità, per evitare che la fruizione di un diritto (ad esempio, di informazione) si svolga con modalità tali da comprimere "oltre misura" (oltre ciò che è essenziale ed indispensabile) i diritti altrui (dignità, vita privata).

Occorre chiedersi quale tipo di bilanciamento sia più opportuno.

Si esclude la possibilità che la soluzione migliore possa risiedere in una "*ad hoc balancing*", in base alla quale si attribuirebbe al giudice competente a decidere del caso l'incarico di operare il bilanciamento.

Si tratta, infatti, di una soluzione che presenta diversi inconvenienti soprattutto negli ordinamenti in cui non trova un riconoscimento formale il valore del precedente, che si scontra con il principio costituzionale dell'autonomia ed indipendenza del giudice nell'interpretazione della legge e nell'individuazione della norma da applicare. Inoltre si arriverebbe ad enfatizzare, probabilmente in modo eccessivo, la discrezionalità del giudice stesso.

Si auspica, quindi, che il bilanciamento non si realizzi caso per caso, ma sulla base di orientamenti consolidati o di puntuali disposizioni normative. Sulla base, in definitiva, di una "*definitional balancing*".

Sotto questo profilo va sottolineata l'importanza della regolamentazione legislativa, la quale appare necessaria sia per implementare il contenuto dei singoli diritti costituzionali della persona, sia per favorire il bilanciamento tra contrapposte posizioni soggettive suscettibili di entrare in conflitto. Tuttavia, una definizione soltanto legislativa delle regole di bilanciamento può rivelarsi inefficace, soprattutto in settori dove i confini legati alla fruizione dei diversi diritti non sono statici, rigidi nel tempo, ma suscettibili di modificarsi sotto l'influenza di diversi fattori, tra cui l'innovazione tecnologica.

Pertanto, ad una corretta definizione dei criteri di bilanciamento devono

concorrere tanto il legislatore quanto i giudici, capaci di definire con la loro giurisprudenza regole di diritto valide per gli operatori giuridici del settore. Quanto ai criteri utilizzati dalla giurisprudenza costituzionale, dalla Corte suprema e dalla legge per assicurare un equilibrato bilanciamento tra diritti ed esigenze contrapposte, è opportuno operare una distinzione. Occorre, infatti, scindere l'ipotesi in cui l'esercizio di un'attività informativa rappresenta un pericolo per la vita privata da quella in cui il valore in gioco è la dignità della persona.

a) Quando l'attività informativa è un pericolo per la vita privata

Come già esposto in precedenza, la legge n.675 del 1996 sulla protezione dei dati personali, confluita poi nel "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d.lgs. n.196 del 30 giugno 2003), ha dato vita ad un articolato sistema di bilanciamento dei diritti contrapposti attraverso la previsione di una pluralità di mezzi giuridici: criteri per il bilanciamento, procedure per realizzarlo, strumenti giurisdizionali.

L'obiettivo della legge può essere sintetizzato nell'intenzione di regolamentare il fenomeno, affinché il suo sviluppo sia rispettoso "dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale". Il sistema costruito dal legislatore intende, quindi, inserire in un contesto più ampio e complesso il problema della tutela della vita privata e della dignità della persona.

Di conseguenza, prevede un meccanismo di garanzia diversamente articolato a seconda della natura dei dati.

Ricordiamo, brevemente, che l'utilizzazione dei dati personali è possibile qualora vengano rispettate tre condizioni:

- l'utilizzazione deve avvenire nell'esercizio di un'attività riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero;
- i dati personali debbono essere relativi a fatti di interesse pubblico;
- la diffusione deve avvenire "entro limiti essenziali", cioè non deve eccedere l'intento informativo, inserendo informazioni non strettamente necessarie.

Inoltre, i dati personali, possono essere raccolti e diffusi soltanto con il consenso esplicito dell'interessato.

L'elemento soggettivo del consenso può essere ricostruito anche in via implicita, avendo riguardo alle caratteristiche specifiche della situazione, alle condizioni concrete che hanno determinato la diffusione di un'informazione. In altri termini, il consenso implicito può essere ricavato prendendo in considerazione sia l'atteggiamento della persona, sia il contesto in cui ha luogo l'utilizzazione di un'immagine o la diffusione di una notizia.

Secondo gli orientamenti giurisprudenziali, ad esempio, possono considerarsi espressione di un consenso implicito alla diffusione di una notizia tanto la partecipazione ad un evento pubblico, quanto la manifestazione pubblica del proprio pensiero.

Non bisogna dimenticare, poi, che il fenomeno informativo è polivalente, che l'informazione è rivolta a soddisfare diverse esigenze: culturali, di conoscenza della realtà, scientifiche, economiche. Di questa varietà di funzioni occorre tenere conto al momento di interpretare il valore del consenso: per cui, mentre il consenso può ritenersi anche implicito nel caso di informazioni aventi finalità sociali o di pubblico interesse; esso deve essere sempre esplicito nel caso in cui i dati relativi ad una persona siano utilizzati a fini di sfruttamento economico.

Un profilo particolare del diritto alla vita privata legato all'essenzialità dell'informazione è costituito da quello che la dottrina ha qualificato come "diritto all'oblio". Si tratta di un diritto volto a riconoscere la legittima pretesa a non veder rievocati fatti inerenti alla propria persona che non hanno un interesse pubblico attuale, ma fanno parte di esperienze di vita passata oramai superate. Tratteremo di questo profilo nell'analisi relativa alla tutela del diritto alla privacy a fronte dei pericoli derivanti dalle nuove tecnologie della comunicazione.

b) Il diritto alla dignità della persona

Qualora nell'esercizio del diritto di informazione venga in gioco il diritto alla dignità personale, i criteri di bilanciamento subiscono una modifica rispetto a quelli appena richiamati.

Infatti, se l'informazione è messa a raffronto con il diritto alla vita privata, il giudice si pone, in genere, nella prospettiva di considerare quest'ultimo un temperamento all'esercizio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero: il diritto riconosciuto dall'art.21 Cost. deve rispettare alcuni criteri nel suo modo di estrinsecazione.

Nel caso, invece, di bilanciamento tra diritto di informazione e dignità della persona, quest'ultima tende a prevalere; appare preminente la preoccupazione che l'informazione non incida negativamente sulla dignità della persona. Il giudice costituzionale ha precisato che "quello della dignità umana è un valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo".⁴

Una fattispecie del tutto particolare di bilanciamento tra manifestazione del pensiero e dignità della persona si determina, poi, allorché le espressioni ritenute lesive della dignità della persona sono state pronunciate da un parlamentare: in questo caso, infatti, entra in gioco anche l'art.68 Cost., che vieta di perseguire i parlamentari per le

opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Tale garanzia possiede una duplice caratteristica. Innanzitutto, tutela il parlamentare in via permanente, nel senso che questi non può essere perseguito per i voti dati e per le opinioni espresse neppure una volta che sia cessato dallo *status* di parlamentare; tale protezione appare comprensibile qualora si consideri che il timore per una sanzione futura potrebbe condizionare l'attività dell'eletto. In secondo luogo, si estende a tutti gli atti che risultano l'espressione tipica dell'ufficio di parlamentare, indipendentemente dalla sede fisica in cui sono posti in essere.

In un primo momento la Corte costituzionale riconobbe alle Camere il potere di valutare il carattere delle opinioni espresse dai parlamentari, ritenendo che il diritto alla tutela giurisdizionale del cittadino dovesse cedere di fronte all'esigenza di tutelare il principio di indipendenza e di autonomia del potere legislativo nei confronti degli altri poteri dello Stato. Quindi, il giudice costituzionale, assumendo una posizione intermedia, ha precisato che rientrano nella deroga dell'art.68 cost. non tutti i comportamenti dei membri delle Camere, ma solo quelli strettamente funzionali all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo. Infine, precisando che una prerogativa non può trasformarsi in privilegio, ha riconosciuto la propria competenza a verificare l'esistenza di un effettivo nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio delle funzioni parlamentari.

Alla base di questi ultimi orientamenti vi è la distinzione tra "presupposto" e "contenuto" della funzione parlamentare

Intendendo per *presupposto* l'esercizio dell'attività politica che, retta dagli artt.49 e 3 cost. , spetta in condizioni di eguaglianza a tutti i cittadini; mentre il *contenuto* della funzione parlamentare consiste nell'esercizio delle specifiche attività svolte dal parlamentare nell'espletamento delle funzioni proprie dell'assemblea legislativa.⁵

Attività giornalistica a mezzo stampa: quali limiti?

La stampa rappresenta il più tradizionale dei mass media, da sempre custode del patrimonio intellettuale di paese ed espressione del suo grado di democraticità.

Alla libertà di stampa sono associate, infatti, altre fondamentali libertà che sono alla base dello sviluppo della persona umana.

Si è a lungo discusso, finora, dei limiti a cui tale libertà va incontro al fine di studiarne la portata e di pervenire ad un generale bilanciamento che preservi l'importanza dei diritti fondamentali tutelati dalla nostra Costituzione.

Ci soffermiamo, ora, sull'analisi di specifiche situazioni inerenti l'esercizio dell'attività giornalistica attraverso la carta stampata per individuare le differenti modalità di regolamentazione.

L'intervista

Si è osservato che il diritto di cronaca può prevalere nel giudizio di bilanciamento con altri valori costituzionali allorché sussistano i requisiti della verità del narrato, dell'interesse sociale dell'informazione e della correttezza dell'esposizione.

Tali requisiti, tuttavia, non hanno natura rigida e astratta, ma sono flessibili e possono atteggiarsi in modo diverso in relazione alla materia, al contesto, allo status e alla notorietà dei soggetti coinvolti ed anche in considerazione dei differenti strumenti utilizzati per l'esercizio del diritto di cronaca.⁶

Tra questi strumenti, merita una menzione particolare l'intervista.

Si tratta di una modalità di diffusione di notizie ed opinioni che presenta alcune peculiarità: la fonte immediata è l'intervistato, che si assume direttamente le responsabilità delle proprie affermazioni, mentre l'autore del servizio giornalistico si limita solitamente a formulare domande e a trascrivere dichiarazioni altrui. Spesso, nell'intervista, un *homo publicus* riferisce fatti o formula giudizi su altre personalità note, contribuendo così a quella dialettica, spesso aspra, che connota la vita politica e sociale.

In questa prospettiva, è complesso ricostruire l'eventuale responsabilità del giornalista che riproduce dichiarazioni lesive dell'onore, della reputazione, della riservatezza altrui. Soprattutto quando la loro conoscenza può incidere sul giudizio che la collettività esprime su un soggetto noto e orienta l'esercizio di altri diritti costituzionalmente garantiti, tra cui il diritto di voto.

Tali difficoltà hanno visto contrapporsi due opposti filoni giurisprudenziali che hanno diviso la Corte di Cassazione.

Il primo filone, portavoce di un'interpretazione più rigorosa, considerava la pubblicazione, anche fedele, di dichiarazioni lesive della reputazione altrui, un tipico veicolo di diffusione della diffamazione.

In base a questa interpretazione, si riteneva il giornalista sempre e comunque responsabile dei contenuti diffamatori delle dichiarazioni espresse dall'intervista. Tale orientamento è coerente con i principi sanciti, agli inizi degli anni '80, dalle Sezioni unite penali nella sentenza 30 giugno 1984 secondo la quale – ancor più di quanto non avesse fatto la Cassazione civile con la storica sentenza-decalogo 5259/84 – requisito imprescindibile del diritto di cronaca è la verità

oggettiva della notizia, la cui assenza preclude ogni indagine ulteriore sulla sussistenza o meno degli altri due criteri indispensabili ai fini della scriminante del diritto di cronaca.⁷

Ne deriva che il giornalista, prima di pubblicare l'intervista, deve sempre controllare l'attendibilità della persona intervistata, il contenuto della dichiarazione e la sua corrispondenza al vero. Ciò allo scopo di "evitare che la stampa, deviando dalla sua reale funzione informatrice, si trasformi in cassa di risonanza delle offese alla reputazione".⁸

Tale indirizzo è stato condotto alle sue estreme conseguenze in una sentenza del 2000 in cui si è negato che nel caso dell'intervista potesse mai ricorrere il diritto-dovere all'informazione proprio dei fatti rilevanti della vita politica e sociale, "in quanto è lo stesso giornalista che crea l'evento del quale poi riferisce". Alla base di questa pronuncia vi era la presunzione che l'intervista non fosse mai la mera registrazione delle opinioni altrui, ma "la conferma delle opinioni del giornalista, espresse attraverso una fonte che apparentemente si presenta come terza".⁹

Il secondo filone giurisprudenziale si è consolidato verso la metà degli anni '90. Accanto al prevalente orientamento restrittivo, sono emerse alcune isolate pronunce tendenti a valorizzare la libertà d'informazione. I giudici di legittimità, infatti, hanno fatto prevalere l'interesse sociale della notizia sugli altri due presupposti della verità oggettiva e della continenza. Tale interpretazione, infatti, postula la prevalenza dell'interesse pubblico a venire a conoscenza di informazioni in modo completo, sulla tutela della reputazione e della riservatezza del soggetto leso, qualora nell'intervista siano coinvolti personaggi che ricoprono cariche istituzionali o comunque posizioni di primo piano della vita politica, culturale, economica o sociale.¹⁰

Un divieto giuridico di pubblicare l'intervista finirebbe col risolversi in una forma di censura e in un'abdicazione da parte dei media alla propria funzione informativa.¹¹

Col tempo, anche questo indirizzo ha subito una radicalizzazione che ha condotto la Cassazione a sancire l'esistenza di una sorta di "dovere" del giornalista di pubblicare ogni dichiarazione di una personalità nota relativa ad alti personaggi pubblici.

Dinanzi a tali orientamenti, radicalmente confliggenti, la Cassazione ha individuato un caso emblematico per affidare alle sezioni unite il compito di dirimere il contrasto insorto e di individuare un indirizzo omogeneo.¹² Nella lunga motivazione della sentenza sono evidenziati i meriti e i limiti dei due orientamenti giurisprudenziali.

Quanto al primo orientamento, questo non è ritenuto suscettibile di una generalizzata applicazione dal momento che, in alcune situazioni,

l'interesse sociale della notizia può acquistare un'importanza tale da prevalere – nel controllo della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca - sugli altri due requisiti (verità e continenza formale). Ciò può verificarsi quando un personaggio, che occupa una posizione di alto rilievo nell'ambito della vita politica, sociale, economica, scientifica, culturale, rilasci dichiarazioni, pure in sé lesive della reputazione e della riservatezza di un altro personaggio, la cui posizione si altrettanto rilevante. In tal caso è la dichiarazione rilasciata dal personaggio intervistato che crea di per sé la notizia, indipendentemente dalla veridicità di quanto affermato e dalla continenza formale delle parole usate. Si tratta di una notizia che merita di essere pubblicata perché soddisfa quell'interesse della collettività all'informazione che deve ritenersi protetto dall'art. 21 della Costituzione. Pretendere che il giornalista controlli la verità storica del contenuto dell'intervista potrebbe comportare una grave limitazione della libertà di stampa e porterebbe a privilegiare, in presenza di un conflitto di diritti di pari dignità costituzionale, la tutela dell'integrità morale del singolo cittadino a scapito del diritto degli organi di stampa ad informare la collettività e del diritto di questa ad essere informata.

Passando al secondo orientamento, ne viene evidenziato il merito di aver avvertito l'evoluzione, nel corso del tempo, del diritto ad informare e ad essere informati.

Il problema che sorge, però, è costituito dalla qualificazione da dare al personaggio che rilascia l'intervista, al fine di accertare se si tratta effettivamente di un personaggio noto e affidabile, le cui dichiarazioni siano meritevoli di essere pubblicate.

Da quanto detto emerge con chiarezza che il superamento del contrasto giurisprudenziale non può essere risolto sulla base di astratte formule giuridiche. Alla scriminante del diritto di cronaca va riconosciuta una struttura dinamica e flessibile, adattabile di volta in volta a realtà diverse. Ne consegue che la soluzione, caso per caso, della responsabilità del giornalista, dev'essere demandata al giudice di merito. Costui dovrà tener conto, in primo luogo, dell'effettivo grado di attendibilità dell'evento dichiarazione, considerando poi in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia la plausibilità e l'occasione di tali dichiarazioni.

In conclusione, spetta al giudice di merito la valutazione del carattere di evento di pubblico interesse dell'intervista e dell'imparzialità dell'intervistatore. La presenza, nei singoli casi, dei due requisiti consente di applicare al cronista la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca. Su queste basi, non sempre l'intervista diffamatoria porta alla condanna

del giornalista ma lo sottopone, in ogni caso, al processo perché è solo lì che può essere riconosciuta o meno l'esimente, che non è una causa di non procedibilità, bensì di non punibilità.

I principi individuati dalle Sezioni unite per l'intervista sono stati subito estesi anche alle inchieste e alle indagini sui costumi della gente dai contenuti lesivi della reputazione riportati in un libro. O meglio, i giudici di legittimità, hanno esteso la portata dell'intervista non solo alle domande e alle risposte del cronista e del personaggio pubblico, ma anche ai pensieri e alle opinioni talvolta offensive trascritte in un libro.¹³ Sono da segnalare delle "questioni aperte" in relazione alla sentenza della Corte.

Ad una prima lettura della sentenza può apparire che la Corte richieda un giornalista "neutrale", che riporti integralmente e alla lettera le parole dell'intervistato, evitando ogni tipo di mediazione. Non è questo, tuttavia, il ruolo dell'informazione in una società democratica: «i media non sono una "buca delle lettere" nella quale riversare ogni dichiarazione, ma esercitano una funzione di mediatori tra potere ed opinione pubblica».¹⁴ È logico, quindi, che svolgano questo ruolo anche nel caso di un'intervista. Illustra bene questa prospettiva una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo, ove si legge che: «i reportages d'attualità basati su interviste rappresentano uno dei mezzi più importanti senza i quali la stampa non potrebbe esercitare il proprio indispensabile ruolo di "cane da guardia"».¹⁵

In questo senso, non è compito dei giudici indicare ai giornalisti le modalità di svolgimento della propria professione, né si può negare che l'attività giornalistica possa comprendere una certa dose di esagerazione e di provocazione, purché il cronista rimanga "terzo osservatore" dei fatti e non si comporti da "dissimulato coautore" della diffamazione.¹⁶

Stampa e minori

Nell'affrontare il complesso rapporto tra libertà di stampa e tutela dei minori è bene ricordare che, come sempre avviene quando nella regolamentazione del sistema informativo entrano in gioco altri diritti, ugualmente tutelati dalla Costituzione, è indispensabile porre in essere un equo bilanciamento degli interessi di tutti i soggetti coinvolti.

La libera manifestazione del pensiero incontra limiti in quella protezione dell'infanzia e della gioventù prevista all'ultimo comma dell'art. 31 della Costituzione e che rappresenta un valore tendente a prevalere. Tuttavia, la libertà di espressione ottiene il suo scopo di arricchire la società intera se ha quel carattere "spiccatamente promozionale" del

progresso spirituale e della società cui fa riferimento l'art.4, ultimo comma della Costituzione.¹⁷ È auspicabile, quindi, che la protezione dei minori sia intesa in senso costruttivo, non solo difensivo.

Inoltre, è necessario operare una distinzione che dev'essere tenuta presente nello snodarsi di questa tematica, anche con riferimento ad altri mezzi di comunicazione.

Da un lato, infatti, si deve predisporre una protezione che è (o dovrebbe essere) garantita al minore in quanto fruitore delle esternazioni del pensiero altrui o destinatario dei relativi messaggi, in qualunque forma siano confezionati; una protezione, per così dire, nei confronti del minore attivo. Dall'altro, si tratta invece della protezione del minore per così dire passivo, affinché egli non costituisca l'oggetto, il protagonista, magari inconsapevole, delle esternazioni di cui sopra, e ciò sia nel caso che esse abbiano contenuto penalmente perseguibile sia in caso contrario.¹⁸

È questo secondo caso a riguardare più da vicino il rapporto tra libertà d'espressione e tutela della privacy.

a) Il diritto del minore alla riservatezza

«Nessun bambino dovrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy».¹⁹

Da un punto di vista giuridico non c'è dubbio che anche l'informazione sui minori rientra nel concetto generale del diritto di cronaca. Questo può però trovare un suo limite nel diritto del minore alla riservatezza.

A questo principio, un tempo relegato a una vecchia concezione esclusivamente patrimonialistica, si è rifatta nel 1973 la Corte Costituzionale, affermando che «il diritto alla riservatezza è un diritto inviolabile e costituzionalmente garantito» e che quindi la norma sancita all'art. 2 della Costituzione – che sancisce l'invulnerabilità della persona umana – debba prevalere, in caso di potenziale conflitto, sull'art. 21, che sancisce la libertà di manifestazione del pensiero.²⁰ Tale affermazione riveste un'importanza ancora più decisiva qualora, nella narrazione dei fatti di cronaca, siano presenti dei minori a cui occorre garantire la giusta tutela.

Tra i documenti vigenti volti ad assicurare tale tutela, rientra la già citata Carta di Treviso, elaborata nel corso di un convegno svoltosi il 4 e il 5 ottobre 1990 e promosso dal Consiglio nazionale dell'Ordine, dalla Fnsi e dal Telefono Azzurro.

L'esigenza della Carta si prospetta alla fine degli anni Ottanta in relazione a due casi di violazione della riservatezza dei minori a mezzo stampa.

Nel 1989 i grandi quotidiani nazionali scoprono la storia di Serena Cruz, la bimba filippina di tre anni adottata da una coppia di coniugi a

Racconigi e poi tolta loro il 17 marzo dal tribunale per i minorenni di Torino. Serena diventa un simbolo. Opinionisti ed esperti si dividono: fiumi di articoli, interviste, libri. Una campagna di stampa che si regge su interessi e finalità (commerciali, culturali, giuridici) e che non tiene conto che solo dal silenzio la bambina avrebbe tratto beneficio.²¹

Pochi giorni dopo un altro caso. È quello di Miriam Schillaci. Miriam viene ricoverata all'ospedale di Milano la sera del 9 aprile 1989: nessuno si accorge che la piccola di due anni e mezzo ha un tumore congenito. Nel referto si parla di "gravi violenze fisiche e sessuali"; è il padre della bambina ad essere accusato di stupro e ad essere sbattuto in prima pagina da tutti i giornali. Ci volle più di una settimana perché l'uomo fosse scagionato, con tante scuse.²²

Così nacque la Carta di Treviso. Una norma deontologica in cui si stabiliva che in questi casi ed in altri analoghi deve sempre prevalere l'interesse del minore.

L'art. 114 del Codice di procedura penale, approvato nel 1988, aveva già vietato "la pubblicazione delle generalità e delle immagini dei minori testimoni o persone offese o danneggiate".

La Carta di Treviso affidò al giornalista la responsabilità di proteggere il bambino. Stabilì il "mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti, il che implica anche la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione". Il piccolo codice andò anche oltre poiché affermò che la tutela si estende anche a fatti che non siano reati, in modo che "sia tutelata la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione, che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita".

È da notare che la Carta di Treviso aveva istituito un "Comitato nazionale di garanzia per l'informazione sui minori", al quale era stato affidato il compito di monitorare l'applicazione della norma deontologica e di istruire i singoli casi. Tale Comitato, dopo un primo periodo, non ha funzionato ed è stato soppresso. Il rispetto della Carta è dunque affidato all'Ordine dei giornalisti, che in questi anni ha sanzionato numerosi iscritti attraverso il ricorso al procedimento disciplinare.²³

b) Il caso Farouk

Fra le decisioni di indirizzo adottate dagli Ordini, rilevante è quella relativa alla vicenda del piccolo Farouk, rapito in Sardegna, al quale fu tagliato un orecchio e spedito ai genitori per sollecitarne il pagamento. Intervenendo sulla vicenda, l'Ordine (successivamente alla liberazione del bambino e alla dichiarazione del padre il quale affermò che se non

ci fosse stato un conflitto con la stampa il bambino sarebbe tornato a casa molto prima) rilevò come, nella vicenda stessa, si ravvisavano diverse fattispecie deontologiche: lo scoopismo, la tutela dei minori, la violazione della privacy, la mancata verifica delle fonti.

Va ricordato, infatti, che nel corso della vicenda, la volontà di realizzare lo scoop mise in serio pericolo la vita del bambino, quando due quotidiani “La Nazione” e “Il Resto del Carlino”, pubblicarono il testo di una lettera che poi si rivelò completamente falsa.

Ci si interrogò se i principi della Carta di Treviso (rispetto dell’anonimato, assenso dei genitori alla pubblicazione di dati o immagini del minore, prudente trattazione della notizia in modo da evitare spettacolarizzazione o clamorosi protagonismi) fossero stati rispettati. Si accertò, però, che nei sette mesi di sequestro la stampa “non aveva mancato un colpo”.

“*Atteggiamento criticabile*” fu il commento dell’Ordine nazionale dei giornalisti, che denunciò le continue violazioni della deontologia professionale.

Spesso il comportamento dei giornalisti ha assunto addirittura rilevanza penale ed è indubbio che l’intervento dei mass media abbia complicato le trattative per il rilascio del bambino.

Il caso Farouk è servito soprattutto a far riflettere su quello che dovrebbe essere il ruolo dei mezzi di comunicazione. Le giustificazioni ai comportamenti scorretti della stampa non mancano: la fretta e la concorrenza sono i due vizi congeniti più evidenti della professione giornalistica. Vizi che però non esimono il cronista dall’interrogarsi in ogni momento sull’eticità del suo comportamento.²⁴

c) Minore suicida: non si pubblicano i dati personali senza il consenso dei genitori.

Nel 1997 il Garante ha affrontato il caso di un minore morto suicida. Dall’esposto presentato dai genitori del ragazzo, nel quale si segnalava la pubblicazione di elementi che identificavano le persone coinvolte, l’Autorità ha rilevato alcuni elementi in contrasto con i principi stabiliti dalla legge sulla privacy. In primo luogo, l’inesistenza di ogni forma di consenso diretto o indiretto alla pubblicazione delle informazioni personali da parte degli stessi genitori, i quali hanno manifestato la loro contrarietà alla pubblicazione di una serie di dati personali.

In secondo luogo, la pubblicazione del nome, dell’indirizzo e della classe scolastica frequentata dal minore, configura la diffusione di dati personali in un contesto che avrebbe richiesto particolare cautela.

Inoltre, altre informazioni pubblicate (quali l’origine regionale, la professione del padre), non sono state ritenute essenziali ai fini dell’esercizio

del diritto di cronaca. L'Autorità Garante ha quindi deciso di vietare a tutti gli organi di informazione qualsiasi operazione ulteriore di trattamento dei dati personali relativi alle persone coinvolte nella vicenda.

d) Non si pubblicano dati di un minore parte lesa in atti di libidine subiti. Va anche segnalata la decisione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, che ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione di due mesi per un giornalista che aveva pubblicato un articolo contenente informazioni relative a nome, cognome, residenza di una minorenne coinvolta quale parte lesa per atti di libidine subiti.

Nella decisione il Consiglio nazionale affermò che essendo pacifica la colpevolezza della ricorrente, dalla stessa confessata, il fatto del mancato controllo non esime un giornalista professionista a conoscenza delle norme penali e deontologiche dall'assolvere i propri compiti nel rispetto delle predette norme.²⁵

Il Garante ha anche disposto il blocco dei dati relativi alle molestie subite da una ragazza ad opera dei suoi rapitori nei confronti di una serie di testate giornalistiche, muovendo dalla considerazione che l'ulteriore divulgazione dei dati relativi alle molestie, a prescindere dalla loro eventuale rilevanza sotto il profilo penale, avrebbe comportato il concreto rischio di un grave pregiudizio per l'interessata.²⁶

Una condotta contraria comprometterebbe la dignità professionale giornalistica, la quale dev'essere informata alla tutela dei principi oltre i quali il messaggio giornalistico deborda nel malcostume.

Cronaca giudiziaria

I requisiti dell'interesse sociale della notizia, della verità dei fatti e della forma civile dell'esposizione trovano applicazione anche nella "cronaca giudiziaria", ossia nella narrazione delle vicende processuali. Il tema dei rapporti tra giustizia e informazione presenta problematiche complesse, che coinvolgono una pluralità di interessi di rango costituzionale spesso contrapposti.

Mentre nei casi 'classici' sulla libertà di cronaca i beni da contemperare sono solitamente due (il diritto di informazione da una parte e l'onore, la reputazione o la riservatezza dall'altra), nella cronaca giudiziaria il giudizio di bilanciamento dev'essere effettuato tenendo in considerazione altri interessi, quali la presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva, il principio di pubblicità dei processi, il corretto svolgimento delle indagini, il prestigio, l'autorità e l'indipendenza del giudice, la corretta amministrazione della giustizia.

Risulta complessa l'individuazione di una soluzione equilibrata, soprattutto in un campo da sempre oggetto di forti polemiche e influenzato dalle spinte emotive dell'opinione pubblica, indotta ciclicamente a considerare prioritari alcuni valori, sottostimandone altri.²⁷ Nei periodi di maggiore allarme sociale le maggiori tensioni riguardano il momento della raccolta delle notizie, per la più sentita necessità di tutelare il segreto investigativo; quando, invece, nell'opinione pubblica prevalgono le istanze più attente alle garanzie dei singoli, vi è una spinta ad accentuare i limiti alla divulgazione delle informazioni, a tutela dell'onore, della riservatezza e della presunzione d'innocenza dell'imputato.

Le oscillazioni del sentire comune, spesso influenzate da chi detiene il "potere di agenda" nell'informazione, indirizzano anche le scelte del legislatore al quale è in via di principio rimessa la disciplina dei rapporti tra giustizia e informazione.²⁸

È al legislatore che spetta il compito di individuare la soluzione più idonea a contemperare le esigenze di segretezza delle indagini e di controllo sociale dell'operato degli investigatori, di tutela dell'indipendenza del giudice e di corretta informazione al pubblico sull'andamento dei processi, di rispetto della presunzione d'innocenza e di cronaca giudiziaria.

La stessa giurisprudenza fatica non poco a tracciare i confini entro i quali il legislatore può esercitare la propria discrezionalità e ad individuare un'equilibrata "carta dei rapporti giustizia – media".²⁹

Si ritrovano, così, indirizzi giurisprudenziali tra loro molto distanti anche in paesi con tradizioni giuridiche e culturali simili.

Ad esempio, l'ordinamento americano non conosce alcuna restrizione alla libertà di stampa di informare sui processi in corso ed affida principalmente alla deontologia dei giornalisti il bilanciamento tra interesse della giustizia e libertà dell'informazione; in Inghilterra, invece, è in vigore il *contempt of court*, istituto tradizionale della common law che consente d'impedire in via preventiva la pubblicazione di notizie o commenti che possano turbare la serenità del giudizio o gettare discredito su una Corte di giustizia.

In tema di limiti alla cronaca giudiziaria, sono spesso citate due storiche pronunce, rispettivamente della Corte costituzionale italiana e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La sentenza n.25 del 1965 del giudice costituzionale italiano concerne la legittimità costituzionale del divieto, sancito dall'art. 164 n.3 del vecchio codice di procedura penale, di pubblicare a mezzo stampa il contenuto di documenti e di ogni atto orale e scritto relativi all'istruzione o al giudizio, se il dibattimento è tenuto a porte chiuse.

La sentenza *Sunday Times c. Regno Unito* del 1979 si pronuncia sulla

legittimità, alla luce della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dell'istituto del *contempt of court* ed in particolare di un preventivo divieto a pubblicare un articolo su vicende processuali emesso dal giudice inglese nei confronti di un celebre periodico londinese. In particolare, occorre valutare la compatibilità con l'art. 10.2 Conv., che consente alle leggi nazionali di sottoporre l'esercizio della libertà d'espressione a formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni, qualora tali misure siano necessarie in una società democratica per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Il nuovo codice di procedura penale del 1988 ha reso meno rigidi i limiti alla diffusione degli atti processuali; lo stesso istituto del *contempt of court* ha trovato negli ultimi decenni un'applicazione più flessibile nelle aule di giustizia britanniche.

Si tratta, tuttavia, di due sentenze "simbolo", volte a far comprendere come i rapporti giustizia – media siano un test importante per valutare il grado di civiltà e la democraticità di un ordinamento.³⁰

In effetti, esiste un collegamento molto forte tra giustizia e società, reso operante dal controllo dell'opinione pubblica sull'esercizio della giurisdizione, intimamente correlato al principio democratico³¹ e a quello sancito dall'art. 101 primo comma della Costituzione, secondo cui "la giustizia è amministrata in nome del popolo".³²

In uno Stato liberaldemocratico il rapporto tra informazione e giustizia è un rapporto in primo luogo dialettico e collaborativo.

*«La stampa non è un'antagonista della giustizia, il diritto d'informazione non si pone di principio in posizione configgente con l'efficace conduzione delle indagini ed il corretto svolgimento dei processi, ma anche nel delicato settore dell'amministrazione della giustizia svolge la sua fondamentale funzione di 'cane da guardia', di informatore dell'opinione pubblica e, in ultima analisi, di ausilio ad un buon andamento della giustizia».*³³

a) Diritti dell'imputato

I diritti di chi è coinvolto in un'indagine o è sottoposto ad un procedimento sono diversi. La Costituzione prevede in modo esplicito la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva (art. 27 della Costituzione) e il diritto di una persona accusata di un reato ad essere informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa (art. 111 della Costituzione). Inoltre, si ricavano in via implicita il diritto all'onore, alla reputazione, al decoro, alla riservatezza e all'identità personale.

La tutela di questi diritti non comporta il divieto di diffondere informazioni su individui coinvolti in indagini o procedimenti, ma impone un esame

approfondito del rispetto dei requisiti elaborati nella storica “sentenza – decalogo” (Cass. civ., sez. I, n.5259 del 1984).

La giurisprudenza ha, ad esempio, affermato che il giornalista deve verificare con particolare attenzione l’attendibilità delle fonti³⁴, utilizzare una terminologia giuridicamente appropriata, specificando l’eventuale non definitività della condanna³⁵, astenersi da illazioni ed esagerazioni³⁶. Non sempre, però, la cronaca giudiziaria entra in conflitto con i diritti degli imputati. La diffusione di informazioni sui processi permette all’opinione pubblica di “poter conoscere chi e per quali cause abbia agito contro l’ordine precostituito”³⁷ ma anche di controllare l’operato degli organi giurisdizionali. Così, una disciplina eccessivamente restrittiva del diritto di espressione potrebbe paradossalmente impedire ai media di adempiere alla funzione di garanzia delle libertà del singolo sottoposto a procedimento penale.

Di qui, l’opportunità di affidare il giudizio di bilanciamento all’autorità giudiziaria, nonché “all’illuminato autocontrollo degli stessi giornalisti”³⁸. Rimane l’irrinunciabile esigenza di civiltà e democrazia di garantire la trasparenza ed il controllo sociale sull’operato della magistratura, nonché di informare con completezza la collettività su vicende di interesse generale, quale la commissione di crimini e l’impegno degli apparati pubblici per sanzionarli.

b) Cronaca giudiziaria e riservatezza: una recente sentenza della Corte di cassazione.

Avendo affrontato in questa sede l’argomento della cronaca giudiziaria, è bene far riferimento ad una recente sentenza della Corte di cassazione in tema di diffusione del contenuto delle sentenze o di altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Si tratta di una pronuncia relativa al problema della privacy on line (tema che sarà trattato in uno dei successivi capitoli) ma che rappresenta un aspetto inerente alla tematica appena trattata.

Ci si chiede quale sia il rapporto tra la pubblicazione di una pronuncia giudiziaria sul web e la privacy. Le risposte a tale quesito sono state controverse, almeno fino a pochi mesi fa. Si tratta di uno dei tanti casi in cui viene spontaneo pensare subito alla necessità di un bilanciamento tra interessi ed esigenze contrapposte, oltre che richiamare elementi importanti come la libertà di stampa, il diritto di cronaca e di critica, il diritto all’informazione, il diritto alla trasparenza.

A partire dalla sentenza n. 4239 del 29 gennaio 2009 non ci sono più dubbi. La V sezione della Cassazione penale ha infatti deciso che «è sempre lecita la pubblicazione integrale delle sentenze o di altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria su internet, anche con l’indicazione

delle generalità dei soggetti interessati, a meno che i soggetti medesimi non abbiano espressamente richiesto di omettere le proprie generalità ed ogni altro dato identificativo».

Il caso riguarda un famoso giornale on line, un sito di informazione e divulgazione giuridica che pubblica una sentenza di condanna emessa dalla Corte dei Conti; segue una denuncia, il ricorso dell'interessato alle Autorità Giudicanti in materia penale (di primo e secondo grado) e, quindi, la pronuncia della suprema Corte della legittimità. Il fulcro della decisione della Corte è tutto racchiuso nell'articolo 52 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, il Codice della Privacy. L'articolo 52 del Codice, infatti, intitolato "dati identificativi degli interessati", consta di ben 7 commi e disciplina nel dettaglio l'intera circostanza. Dall'analisi di tale norma si evince che l'interessato (ma anche l'Autorità giudicante, d'ufficio) può richiedere che sull'originale della sentenza - o del provvedimento - sia apposta un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza, l'identificazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sul documento: sul provvedimento, pertanto, la competente cancelleria appone la suddetta annotazione a tutela dei diritti dell'interessato. Ciò impone, nel caso di pubblicazione, di omettere l'indicazione e la diffusione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato. La norma riserva poi una particolare attenzione alle persone offese da atti di violenza sessuale, delle quali, in assenza del consenso, è vietato diffondere le generalità o l'immagine, ed alle situazioni che coinvolgono minori e rapporti di famiglia e di stato delle persone. Negli altri casi "è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali" (comma 7).

Un'informazione on line, dunque, in stabile equilibrio tra la riservatezza ed il diritto di cronaca giudiziaria.

Intercettazioni telefoniche

Il fenomeno delle intercettazioni telefoniche è esploso, in maniera dirompente, in pochi anni. La sua evoluzione si compone di tappe successive, inizialmente limitate alla sfera privata dei cittadini, poi estese a personaggi del mondo politico.

Fino a qualche anno fa nessuno si permetteva di pubblicare il contenuto di colloqui telefonici, ritenuti strettamente privati. Improvvisamente si è scoperto che in Italia molti cittadini erano spiati, in qualche caso per ordine di un magistrato, in qualche altro perché presi di mira da centrali di "spionaggio" illegali, una delle quali faceva capo addirittura alla Telecom.

Sempre più spesso i giornali hanno cominciato a pubblicare il contenuto di queste telefonate e il ciclone è scoppiato. È stato sollecitato l'intervento del Parlamento e il Garante della privacy si è affannato a chiarire e reprimere. Ma, per lungo tempo, nuove norme non ne sono state approvate e il giornalismo ha continuato a navigare nel buio.³⁹

Sono stati analizzati casi diversi. Laddove si è trattato di esaminare materiale proveniente da centrali spionistiche fuorilegge, non autorizzate da alcun organo della magistratura, ci si è trovati d'accordo sul fatto che fossero informazioni da non pubblicare. In molti casi, peraltro, è apparso palese che si trattava di colloqui usati per ricattare le persone. Doppia ragione per eliminare i verbali di quelle intercettazioni.

Nel caso di inchieste giudiziarie la questione è apparsa fin da subito più complessa.

Il Garante della privacy, Francesco Pizzetti, ha più volte sottolineato che i giornalisti fanno il loro mestiere nel pubblicare i contenuti di un'inchiesta giudiziaria.

Alcuni giuristi sostengono che la telefonata registrata per ordine di un Pubblico ministero (parte del processo) vada trattata come qualsiasi altro atto contenuto nella fase delle indagini preliminari.

Altri, come Franco Abruzzo, ritengono che la pubblicazione del contenuto delle intercettazioni sia lecita se, però, accompagnata "dal diritto di difesa dei protagonisti delle intercettazioni e dal rispetto delle persone citate, ma estranee alle inchieste penali".

Dopo la pubblicazione delle notizie e delle intercettazioni contenute in alcune inchieste, l'Autorità ha varato all'unanimità un provvedimento in cui, allo scopo di prevenire ulteriori violazioni, affermava che è "legittimo l'esercizio del diritto di cronaca", nonché un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata dei fatti. Tuttavia, riteneva necessaria "un'adeguata tutela dei diritti dei soggetti coinvolti" nelle intercettazioni, spesso "terzi estranei ai fatti oggetto d'indagine o che non risultano indagati".

L'Autorità affermava, però, che il materiale pubblicato a volte non fosse oggetto di un'adeguata selezione e valutazione, non risultando sempre essenziale per una doverosa informazione e una percezione esatta dei fatti.

Di qui il richiamo alle regole: sì alla pubblicazione di notizie di interesse pubblico solo quando l'informazione "sia indispensabile per l'originalità dei fatti, o per la qualificazione dei protagonisti o per la descrizione dei modi particolari in cui sono avvenuti"; no ai riferimenti "a congiunti o ad altri soggetti non interessati"; pieno rispetto della dignità della persona e tutela della sfera sessuale delle persone.

Nel porre in essere un equo bilanciamento tra gli interessi in gioco non occorre rifugiarsi in leggi proibizioniste, ma fare appello alle modalità della diffusione della notizia e dell'autoregolamentazione da parte dei giornalisti. Si può e si deve dare la notizia, laddove si tratta di atti giudiziari di rilevante interesse pubblico, facendo però salvi i diritti di coloro che meritano di essere tutelati.⁴⁰

L'assenza di un "Ombudsman"

In Italia non è presente la figura del c.d. "ombudsman", diffusa invece in molte nazioni, soprattutto negli Stati Uniti e nei paesi anglosassoni. Si tratta di un vero e proprio 'difensore del lettore' che il giornale istituisce per dimostrare di voler ascoltare e raccogliere le indicazioni dei cittadini.

Tale figura nacque negli Stati Uniti nel 1967 e si presentò subito come idea capace di instaurare un miglior rapporto tra il giornale e il suo pubblico.

La maggior parte degli ombudsman svolge questo compito a tempo pieno, con un notevole margine di autonomia rispetto al direttore del giornale. Quasi tutti dispongono di una rubrica, anche se molti lamentano di non avere sufficiente autorità per giudicare l'operato di chi lavora nel giornale. In Europa l'esempio più valido è sicuramente quello del *Pais*, il giornale più diffuso in Spagna. Il quotidiano, nato nel 1976, creò il *Libro de estilo*, un vero e proprio manuale in cui si spiegavano i criteri, le tecniche, le modalità con cui lavoravano i giornalisti. Si tratta di un volume che in Spagna è diventato un bestseller e ha favorito un rapporto stretto tra il quotidiano e i lettori. Un fenomeno unico, di cui è parte organica il 'defensor de lector', un giornalista che ha il grado di direttore e opera in totale autonomia rispetto al direttore del giornale e alla redazione. Egli accoglie i suggerimenti, corregge gli errori, si fa carico del dialogo col pubblico, vigila sulla deontologia e sulla corretta applicazione del *Libro de estilo*.

In Italia, il primo direttore che decise di istituire il difensore fu Vittorio Emiliani, a capo del Messaggero. Costui riprese nel 1986 l'idea del *Pais*, nominando Giuseppe Branca difensore del lettore e affidandogli una pagina a cadenza quindicinale in cui rispondere ai quesiti ricevuti. Durò poco più di un anno.

Poi ci riprovò Repubblica. L'idea fu lanciata dal Comitato di redazione e Scalfari affidò l'incarico a Pietro Ottone. In questo caso il difensore tenne con i lettori una corrispondenza tutta privata, che non compariva sui giornali. Non si fu più seguito e, da allora, le redazioni italiane non avvertirono mai il bisogno o almeno l'utilità di una simile figura.

L'informazione televisiva e la tutela della privacy

L'importanza dell'etica giornalistica

Nella disamina relativa alla tutela della privacy, sia nella trattazione specifica dell'argomento, sia nel bilanciamento con la libertà di stampa è stato sottolineato come questo diritto si sia evoluto nel tempo.

Oggi la privacy è intesa come “*sovranità su di sé*”. Questa definizione non fa più solo riferimento alla “non intromissione nella sfera privata”, ma si pone quale indiscutibile strumento di salvaguardia della libertà e della piena autodeterminazione degli individui.

Si tratta, quindi, non solo del diritto a che nessuno invada il proprio “mondo”, bensì a che ciascuno possa liberamente esprimere le proprie aspirazioni più profonde e realizzarle attingendo liberamente e pienamente ad ogni propria potenzialità.

Privacy, insomma, vuol dire libertà.

Nell'esercizio della professione giornalistica la tutela di questo diritto viene a scontrarsi, però, con un'altra fondamentale libertà: quella di informare. Il bilanciamento tra questi opposti diritti ed esigenze non si rivela mai semplice.

Nell'ambito della diffusione delle notizie a mezzo stampa abbiamo avuto modo di mettere in rilievo le difficoltà esistenti nel porre in essere un idoneo temperamento degli interessi in gioco.

Tale complessità la si riscontra, anche con maggiore evidenza, nell'ambito dell'informazione televisiva. Occorre prendere in considerazione l'immediatezza attraverso cui l'informazione è trasmessa dal mezzo televisivo e le conseguenze derivanti da un uso scorretto di questo mass media.

Il piccolo schermo mette di fronte all'esigenza di un bilanciamento che tenga conto del cuore delle notizie e delle informazioni diffuse, ossia di quelle situazioni che toccano nel profondo una persona, delle storie vissute da cui emerge forte e chiaro come il rispetto dei diritti fondamentali della persona sia un valore prioritario nella nostra società democratica. Si è ormai abituati ad un modello di televisione che quotidianamente trasferisce dal retroscena alla ribalta tutta la sfera della nostra intimità e dei nostri affetti, anzi questa linea di comunicazione è diventata quella vincente, quella che più facilmente permette di guadagnare audience.

Ciò che bisogna chiedersi è se la visibilità che la televisione offre possa non solo semplicemente stimolare la curiosità dei telespettatori, ma anche spingerli a prestare attenzione nei confronti di realtà che magari essi non conoscono.

A fare la differenza è proprio il motivo che spinge un individuo a

raccontarsi in tv, il motivo che spinge i conduttori di un programma ad ospitarlo, il motivo che induce un giornalista a dare la notizia in un certo modo. Il problema è dunque la finalità: se è una scelta strategica legata solo all'audience, o se invece è mossa da una motivazione più seria. Lontani dal sensazionalismo e dalla spettacolarizzazione della realtà, la televisione deve poter dare la possibilità a tutti indistintamente di esprimersi senza violare il diritto della dignità delle persone interessate, nel pieno rispetto della loro personalità, con tutta la delicatezza e la sensibilità necessaria.

L'informazione, dunque, assume un forte valore sociale, ma come conciliare le sue esigenze con quelle della privacy?

La risposta dovrebbe risiedere nella volontà di promuovere o meno un servizio pubblico cercando sempre la verità, con precisione e onestà. L'integrità professionale è il fondamento della credibilità di un giornalista. Le norme di base della professione ricordano che bisogna sempre verificare l'accuratezza delle informazioni che vengono diffuse e ricercare con diligenza i protagonisti delle notizie per dar loro l'opportunità di replicare; bisogna accertarsi che i titoli dei notiziari televisivi e le eventuali foto, video, grafiche, inserti sonori, citazioni, non distorcano il significato della notizia solo per fare audience; bisogna evitare ogni ricostruzione o messa in scena ingannevole di avvenimenti.

Il tema dell'essenzialità, della pertinenza e della contenenza delle informazioni e dei limiti della loro diffusione rientra unicamente nel senso di responsabilità sociale di un giornalista.

Non c'è una ricetta sempre pronta e valida: la ricerca di equilibrio tra questi valori rappresenta la chiave di volta per assicurare la democrazia e i diritti fondamentali di libertà dei cittadini.

Il pericolo di diffamazione alla radio e in tv: quali regole?

La diffamazione perpetrata nelle trasmissioni radiofoniche e televisive è sanzionata dall'art. 30, comma 4, della legge n. 223/90, che la contempla unicamente per la fattispecie del *fatto determinato attribuito*, accogliendo per la concessionaria pubblica e per quella privata le previsioni punitive indicate nell'art. 13 della legge sulla stampa (l. n. 47/48).

Il comma 5 dello stesso art. 30 estende alle concessionarie le disposizioni contenute dall'art. 21 della legge sulla stampa, che sanziona gli illeciti ai sensi dell'art. 528 del codice penale, per trasmissioni oscene o che presentino contenuti impressionanti o raccapriccianti e per trasmissioni destinate all'infanzia e all'adolescenza offensive della morale o istigatrici di corruzione, delitti e suicidi.

La non completa parificazione in termini di legge penale tra il sistema radiotelevisivo e quello della stampa ha comportato un diverso approccio delle corti giudicanti rispetto all'ammontare delle pene ed è ha dato luogo anche ad una discriminazione tra le due figure di giornalista per la stessa fattispecie di reato.⁴¹

L'art. 30 della legge n.223/90 ha inoltre stabilito che il foro competente per giudicare il reato di diffamazione a mezzo radiotelevisione è determinato dal luogo di residenza della persona offesa.

Il problema della disparità di trattamento tra disciplina penale della stampa e disciplina penale della radiotelevisione risale nel tempo.

Un primo intervento correttivo si ebbe solo con la legge 14 aprile 1975, n. 103 contenente le nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva. Ma questo si rivelò parziale.

Infatti, furono estese al servizio pubblico le sole norme sulla registrazione di quotidiani e periodici, codificate dagli artt. 5 e 6 della legge n. 47/48, e fu configurata ai direttori dei telegiornali e dei giornali radio la qualifica di responsabili legali, ma fu omesso qualsiasi riferimento agli artt. 57 e seguenti del codice penale.

Non essendo ancora attive le televisioni private via etere, il legislatore volse lo sguardo alle emittenti via cavo, cui estese le disposizioni della legge sulla stampa in materia di direttore responsabile, registrazione, diffamazione, pubblicazioni per l'infanzia e pubblicazioni a contenuto impressionante. Ne derivava che tali imprese erano gravate da obblighi maggiori della televisione di Stato, che aveva anche minori adempimenti rispetto alla stampa, sollevando questioni di legittimità.

La disparità venne sottolineata dai giuristi, in particolare per la diffamazione, con alcune specificazioni:

- commesso col mezzo della stampa, il reato era sottoposto al rito per direttissima e alla competenza del tribunale;
- perpetrato dal servizio pubblico, al direttore responsabile non era applicabile l'art. 57 del codice penale, cioè egli non era chiamato a risponderne; non era applicabile l'art. 13 della legge n. 47/48 sulla diffamazione aggravata, ma solo il comma 3 dell'art. 595 del codice penale che sanziona la diffamazione generica realizzata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, e non potevano intervenire le norme processuali previste dall'art. 21 della stessa legge sulla stampa;
- realizzato col mezzo della tv via cavo non era applicabile l'art. 57 del codice penale, ma intervenivano le disposizioni degli articoli 13 e 21 della legge n. 47/48, espressamente richiamati dall'art. 31 della legge n. 103;

- effettuato tramite radio e televisioni private via etere non era consentita l'applicazione né degli articoli 57 e seguenti del codice penale, né degli articoli 13 e 21 della legge n. 47/48 e risultava così assoggettato alla disciplina comune della responsabilità penale, usufruendo degli sconti di pena in quanto il mezzo stampa o di pubblicità prevede il reato aggravato.⁴²

La dottrina considerò come irrazionali le differenze tra televisione pubblica e stampa, alla luce della maggiore potenzialità diffamatoria della televisione, e quelle del mercato televisivo dove si distingueva tra tv pubblica e privata, tra tv via cavo privata e tv via etere privata.

La questione finì sul tavolo della Corte costituzionale che, nell'arco di pochi mesi, corresse la sua impostazione.

Il 12 ottobre 1982 aveva ribadito che la stampa aveva una potenzialità maggiore della televisione come mezzo di diffamazione⁴³, ma il 10 marzo 1983 enunciò un principio opposto.⁴⁴

a) Quando non si può parlare di diffamazione

Non rivestono contenuto diffamatorio le espressioni usate dal giornalista televisivo nella misura in cui costui, riferendo dati di interesse generale con misura e cautela, non ha dato per certa la notizia in sé diffamatoria, ma l'ha presentata come possibile ipotesi-congettura derivante dalla *situazione obiettiva* e ciò anche senza ricorrere all'esimente del diritto di cronaca giornalistica.

Si è pronunciata in questo senso la Corte di Appello di Brescia con la sentenza del 10 marzo 2003, n. 414.

La *situazione obiettiva* considerata nel caso di specie era riferita all'interrogatorio di un magistrato che aveva lasciato da poco la magistratura, dove aveva svolto una attività che lo aveva reso famoso a livello internazionale e lo aveva portato, quindi, ad essere un personaggio pubblico, le cui vicende potevano interessare la generalità dei cittadini.

Egli era stato oggetto di indagini, le quali erano sfociate in un interrogatorio effettuato all'interno degli uffici della Questura, per cui la sede e il momento già di per sé presentavano un alone di mistero che faceva presagire non soltanto la segretezza dell'operazione, ma anche la possibilità di gravi sviluppi.

La Corte d'Appello di Brescia ha ritenuto *logico* che, in tali circostanze, dei giornalisti si siano precipitati ad osservare sul posto gli eventuali sviluppi, ed altrettanto logico che il telegiornale abbia inteso sfruttare l'occasione che certamente avrebbe giovato all'audience.

Al momento della messa in onda del telegiornale, tra le possibili ipotesi-congetture figurava quella dell'arresto, nella misura in cui si sapeva

che le indagini riguardavano ipotesi di concussione ed abuso di ufficio. L'inviato del telegiornale sul posto, inoltre, riferiva al direttore della testata di aver ricevuto sul suo telefono cellulare una chiamata anonima che lo avvertiva che il magistrato interrogato era stato arrestato.

E' stato osservato nel caso di specie che la *congettura* sull'arresto del magistrato fosse stata *rivestita di dubbi* dal giornalista televisivo, da un lato facendo trasmettere immagini che avvallassero i sospetti (movimenti di vetture e di agenti, movimenti di dattilografi colti dal teleobiettivo), dall'altro facendo intervenire l'esperto che, dando il suo parere, provvedeva a spiegare come la durata dell'interrogatorio potesse avere diverse spiegazioni ed invitando l'inviato sul posto a non riferire il contenuto della telefonata anonima dallo stesso ricevuta.

Per la Corte di Appello, dunque, la situazione era tale da far ipotizzare a chiunque che il magistrato potesse essere in stato di fermo.

Se le cose sono andate proprio in questo modo, ne segue allora che i due giornalisti, direttore ed inviato, non sono responsabili del delitto di diffamazione ai danni del magistrato, e ciò in virtù di quanto affermato nella massima: "*ipotizzare o congetturare una circostanza di per sé lesiva dell'onore e del decoro di una persona non è diffamatorio se vi è una situazione obiettiva tale da far ipotizzare quella circostanza a chiunque*".

b) Chiarimenti sul trattamento sanzionatorio

Ricordiamo brevemente che l'art. 30, comma 4, della legge n. 223/90 prevede che, nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, le sanzioni previste dall'art. 13 della legge n. 47/48 vanno applicate soltanto ai soggetti di cui al comma 1 dello stesso articolo 30: il concessionario privato, il concessionario pubblico o la persona da loro delegata al controllo.

Nel caso, quindi, di diffamazione commessa da soggetto diverso da quelli ricompresi nella previsione di cui al comma 1 della legge 223/90 (ovvero direttamente dal soggetto che pronuncia le frasi oggetto dell'imputazione) a quest'ultimo non può applicarsi la sanzione prevista dall'art. 13 della l. n. 47/48, bensì solo l'art. 595 del codice penale.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, nell'udienza del 10 marzo 2000, fa chiarezza sul trattamento sanzionatorio applicabile al soggetto che materialmente compie una diffamazione con il mezzo della televisione. In tema di diffamazione commessa a mezzo di trasmissioni radiofoniche o televisive la competenza territoriale deve essere individuata nel luogo di residenza della persona offesa, e ciò chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della diffamazione.

Fermo restando ciò, l'ulteriore espressione contenuta nella norma "si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall'art. 13 l. 47/48" riguarda essenzialmente il trattamento sanzionatorio, non già il comportamento che costituisce il reato, sanzionato diversamente a seconda della qualifica della persona che lo abbia attuato.

Nel caso di specie, l'eccezione formulata in sede di udienza preliminare, ha di fatto determinato la trasmissione degli atti al Pubblico ministero affinché procedesse con citazione diretta.

È stato infatti sottolineato che, dovendo applicarsi la sanzione prevista solo dall'art. 595 del codice penale, (da sei mesi a tre anni), tale pena non richiede la celebrazione dell'udienza preliminare.⁴⁵

Satira o diffamazione

a) Come si configura il diritto di satira

Secondo la nostra giurisprudenza, con l'espressione sintetica di *diritto di satira* devono, in primo luogo, essere indicate tutte le varie forme di manifestazione del pensiero accomunate dall'intento immediato di suscitare ilarità nei percettori e differenziate dalla specificità dei fini ulteriori (la satira o caricatura politica, la parodia artistica, la satira di costume, la satira a scopi pubblicitari o commerciali ecc.) e dalla varietà delle forme espressive (lo sketch cinematografico o televisivo, la vignetta o la caricatura stampata, l'articolo giornalistico).

Per sua natura, la satira non può che consistere in un'alterazione del modello da cui trae origine e non è perciò commensurabile se non in relazione con le qualità di questo ed in particolare con quelle che spiccano maggiormente rappresentando, del modello, una sua esagerazione.

Per far questo, è inevitabile che si sforzino i mezzi espressivi.

La satira è spesso considerata il banco di prova di ogni democrazia essendo il riconoscimento della sua liceità un modo di concepire il sistema politico e, segnatamente, i rapporti autorità-individuo, in una data collettività. Essa, inoltre, è strettamente legata anche al progresso economico e sociale di una nazione, soprattutto in quelle epoche contraddistinte dall'instaurarsi di una morale diversa a mezzo di una forte dialettica tra il vecchio ed il nuovo.

Di fatti, in relazione all'esercizio del diritto di satira si ritiene che questo non può, per sua natura, essere soggetto ai medesimi limiti impiegati per valutare la liceità del diritto di cronaca e di critica e in particolare, quelli inerenti alla verità e la correttezza espressiva.

Quanto al suo fondamento costituzionale, l'opinione prevalente sostiene che il diritto di satira è riconosciuto e tutelato nell'ordinamento quale

particolare espressione della libertà di manifestazione del pensiero e di critica ed è dunque ricompreso nell'ambito di tutela garantita dall'art. 21 della Costituzione.

Altre pronunce, d'altro canto, accostano il diritto di satira non solo all'art. 21 Cost., ma anche agli artt. 9 e 33 che tutelano, rispettivamente, il patrimonio artistico della Repubblica e la libertà dell'arte e della scienza, considerando la satira un'espressione artistica.

La satira è anche considerata, quindi, una forma d'arte. Si tratta, però, di una forma d'arte particolare. Il contenuto tipico del messaggio satirico è lo sminuimento del soggetto preso di mira, l'esaltazione, a volte grottesca, delle sue qualità e dei suoi difetti.

Ed è per questo motivo che il messaggio satirico può entrare in conflitto con i diritti costituzionali all'onore, al decoro, alla reputazione. Dunque anche qui, come per la cronaca e la critica, occorre procedere ad un bilanciamento degli interessi in conflitto. Bilanciamento che dovrà tenere conto delle peculiarità dell'opera satirica.

Tali peculiarità fanno dell'*interesse pubblico*, riferito al personaggio rappresentato, il solo parametro di valutazione della legittimità della satira. Con un significato diverso, più ampio rispetto a quello assunto nella cronaca e nella critica. Il termine interesse pubblico viene qui adoperato al solo scopo di identificare il problema, poiché mal si concilia con la funzione della satira, che non è quella di fornire notizie. Da tali caratteri deriva che i criteri cui commisurare la liceità della satira sono rappresentati unicamente dalla notorietà del personaggio cui è destinata e dalla *coerenza causale* tra la *dimensione pubblica* dello stesso e il contenuto satirico del messaggio emesso.

Quando la giurisprudenza parla della *dimensione pubblica del personaggio*, si riferisce ad una realtà vista come un enorme contenitore dal quale l'artista può liberamente attingere per creare il contenuto dell'opera satirica. In questo enorme contenitore sono raccolti i frammenti che compongono il personaggio, ossia tutte le informazioni di sé che il personaggio, volente o nolente, ha visto fornire al pubblico. Ebbene, la satira restituisce al pubblico quelle informazioni, quei frammenti, dopo averli mescolati, interpretati, enfaticizzati, distorti. In questo modo la loro riproposizione, ossia il contenuto del messaggio satirico, è in *coerenza causale* con la qualità della dimensione pubblica del personaggio preso di mira.

Ed è irrilevante che alcune delle informazioni che confluiscono nel contenitore del personaggio pubblico siano false: la satira non agisce su fatti, ma sulla dimensione pubblica acquisita da un personaggio, che potrebbe non corrispondere a quella reale.

Il significato del “nesso di coerenza causale” tra la qualità della dimensione pubblica del personaggio e il contenuto del messaggio satirico viene meglio colto descrivendo la differenza tra la satira da un lato, la cronaca e la critica dall’altro.

La *cronaca* si incarica di raccogliere uno ad uno quei frammenti dalla realtà ed inserirli inalterati, allo stato puro, nel contenitore, man mano delineando la dimensione pubblica del personaggio.

La *critica* esprime un giudizio su uno o più frammenti inseriti nel contenitore, dopo un’attenta osservazione.

La *satira* seleziona alcuni di quei frammenti e li modella, li presenta al pubblico alterandoli, al fine di suscitare ilarità. Ed è proprio questa attività artistica ad essere tutelata dall’art. 33 Cost.

L’intensità del nesso di coerenza causale dipenderà dal grado di “*lavorazione*” dei frammenti selezionati.

Tuttavia, a volte la lavorazione è così accurata da dare l’impressione che l’autore non abbia adoperato frammenti raccolti dal contenitore e che abbia inserito nel messaggio satirico informazioni nuove.

Il problema della legittimità della satira è tutto qui.

Un’eccessiva lavorazione potrebbe non essere compresa dal pubblico, ma soprattutto dal giudice, che potrebbe non scorgere il nesso di coerenza causale, scambiando i frammenti prelevati dal contenitore e lavorati dall’autore per frammenti *estranei* e rinvenire, così, gli estremi della diffamazione.

A differenza della cronaca, nella satira non esiste l’obbligo di rispettare la *verità dei fatti*. Anzi, caratteristica principale della satira è proprio la *deformazione della realtà*, la sua rappresentazione in termini paradossali. Ciò non toglie, però, che l’autore possa, per libera scelta artistica, basare il contenuto artistico espressivo dell’opera satirica sulla verità dei fatti, rinunciando ai più ampi spazi creativi che il ricorso al concetto di coerenza causale gli garantirebbe.

E’ la cosiddetta “*satira verità*”, spesso creata a fini di denuncia sociale che, poggiando sulla verità dei fatti, è al contempo espressione della libertà di pensiero di cui all’art. 21 della Costituzione.

Rinunciando allo stravolgimento dei fatti, la “*satira verità*” è, giuridicamente parlando, una forma di satira a basso rischio di lesività, proprio perché trattiene le potenzialità insite nella satira tradizionale.

La satira verità non va confusa con la “*satira informativa*”. Sono due concetti distinti e con funzioni diversissime, ma che in alcuni ambienti si tende ad assimilare a fini di censura. La decisione di aderire alla realtà, o di stravolgerla, rientra nella facoltà di scelta artistica dell’autore ma la satira verità, in quanto arte, non risponde ad esigenze informative.

D'altra parte, che la satira non debba essere vincolata al rispetto del requisito della verità lo impone anche una considerazione di ordine logico. La satira interviene a contenitore già riempito, ossia a dimensione pubblica acquisita. Interviene su quegli aspetti del personaggio che, grazie alla cronaca, sono ormai di dominio pubblico. Il rapporto della satira con il fatto è mediato dalla cronaca, poiché la qualità della dimensione pubblica del personaggio preesiste al messaggio satirico. L'eventuale obbligo di rispettare la verità dei fatti costringerebbe l'autore satirico a compiere quella attività di ricerca e di verifica delle fonti che spetta al giornalista, dando luogo così ad una paradossale confusione di ruoli.

Infine, la pretesa che la satira si conformi al requisito della *continenza formale* non potrebbe avere alcun senso. Per sua natura, la satira trasgredisce soprattutto attraverso il linguaggio. E se la continenza formale riguarda tipicamente le modalità espressive, una sua applicazione alla satira si risolverebbe nella totale negazione di quell'arte.⁴⁶

b) La satira in televisione: se la notizia è offensiva ma detta comicamente tanto da suscitare ilarità, viene meno la portata lesiva del fatto

L'esercizio del diritto di satira, in particolare nell'ambito delle trasmissioni televisive, è sottoposto ad una regolamentazione che tiene conto delle modalità attraverso cui tale diritto viene posto in essere e delle conseguenze ad esso connesse.

Il Giudice per le indagini preliminari di Milano, nell'ordinanza del 29 maggio 2003, ha fornito delle precisazioni in materia.

Ha ribadito che la satira, che si costruisce su un discorso paradossale, volutamente eccessivo, con una finalità di critica del sistema vigente e dei suoi valori, "è forma espressiva indirizzata al comico, alla risata". Pertanto, tale forma di manifestazione del pensiero, "deve conoscere un proprio vocabolario".

Ciò che non può essere ammesso qualora vengano utilizzate forme di espressione di tipo moralistico, giornalistico, di critica, nell'ambito di un contesto espressivo di serietà, "assume altro significato e valore quando il diletto è mascherato dalla farsa, dalla rampogna morale, il tutto nell'ambito di un discorso di comicità destinato a suscitare il riso".

Nella caso di specie su cui il Gip si è pronunciato, erano state pronunciate in un programma televisivo satirico espressioni ed affermazioni potenzialmente lesive rivolte a giornalisti di altra emittente televisiva.

È stato sottolineato, però, che la portata lesiva delle espressioni beffarde ed eccessive, in altri contesti ipoteticamente diffamatorie, si annulla nel comico e nella risata che la satira riesce a suscitare nell'ascoltatore o nel lettore.

Il Giudice stesso, nel disporre l'archiviazione del procedimento, ha evidenziato che *“l'obiettività dell'informazione rispetto alla politica ed alla maggioranza di potere costituisce un problema noto e dibattuto a tutti i livelli da decenni, ma il sottolinearlo con toni comici e paradossali non può aver leso l'onorabilità ed il patrimonio professionale delle parti lese”*.

Il diritto a non ricomparire in trasmissioni televisive

Nell'affrontare il caso di una donna ripresa dalle telecamere durante un processo penale, mandato poi in onda nel corso di una trasmissione televisiva, l'Autorità ha stabilito che esiste per l'interessata *il diritto di non essere più ricordata pubblicamente*, a distanza di molti anni, per quell'episodio della sua vita.

Le immagini riprese, infatti, che ritraevano la donna mentre reagiva all'inchiesta di condanna nei confronti della persona a cui era allora legata sentimentalmente, sono stata ritrasmesse a distanza di 16 anni. E la donna, ormai inserita in un contesto sociale diverso, ha visto lesa la propria reputazione e dignità. Il Garante le ha dato ragione.

La riproposizione di un delicata vicenda giudiziaria e personale ha leso il suo diritto di veder rispettata la propria rinnovata dimensione sociale e affettiva, così come essa si è venuta definendo successivamente alla vicenda. E questo - ha spiegato il Garante - anche in relazione al proprio diritto dall'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Le immagini che ritraggono la donna e le sue reazioni emotive nel corso del processo, per giunta, contrastano con il principio dell'*essenzialità dell'informazione* trattandosi di una persona presente tra il pubblico ed estranea al processo.

Le immagini erano state mandate per la prima volta in onda nel corso di una trasmissione Rai nel 1988 e poi ritrasmesse nel 2004.

Nel suo provvedimento⁴⁷ l'Autorità ha richiamato per l'interessata il cosiddetto *“diritto all'oblio”*⁴⁸ e ha osservato che le riprese effettuate, a differenza di quanto sostenuto dalla Rai, consentono per la loro tipologia il riconoscimento della donna.

Esse ritraggono una persona che era già adulta all'epoca del processo, le cui sembianze non erano destinate a subire necessariamente mutamenti significativi nel tempo.

Le immagini trasmesse, la cui liceità era stata contestata già a suo tempo dall'interessata, non rispettano, inoltre, il principio dell'*essenzialità dell'informazione* riguardo a fatti di interesse pubblico poiché si riferiscono ad una persona non protagonista del processo e poi collegata alla vicenda solo in virtù della relazione sentimentale, successivamente

emersa, con uno degli imputati.

L'utilizzo delle immagini di repertorio, richiedeva dunque, ad avviso del Garante, l'adozione di alcune cautele per non rendere identificabile la donna. L'Autorità ha così imposto il divieto di ulteriore diffusione delle immagini. "Giornali e tv non hanno il diritto di bloccare l'identità di una persona a episodi di anni e anni fa. Soprattutto, come in questo caso, se si tratta di persone non protagoniste principali dei fatti".⁴⁹

Il trattamento dei dati personali in relazione ad Internet

«La questione della privacy esplode sulla Rete e naturalmente il controllo delle informazioni, che prima era possibile, diventa enormemente più difficoltoso.

Alcuni problemi possono nascere dal fatto che - essendo Internet una prateria sterminata dove chiunque può entrare - qualcuno potrebbe mettere on line delle informazioni molto personali e delicate, così come potrebbero essere rese disponibili notizie sgradite, false o diffamatorie. Come si procede in questi casi? E' come se ci trovassimo di fronte a due problemi: il primo riguarda *la capacità di controllare la qualità delle informazioni* - in modo da essere in grado di distinguere un'informazione vera da un'informazione falsa -, mentre il secondo riguarda *la necessità di evitare la diffamazione*.

Si pone spesso il problema dell'identificazione delle persone che navigano in Internet, la cui risoluzione non deve però essere finalizzata ad esercitare un controllo poliziesco o censorio su ciò che queste persone fanno: si deve semplicemente evitare che un qualunque individuo che entri nella "rete delle reti" e che usufruisca dei mezzi messi a disposizione da tale risorsa non possa essere identificato. Ovvero *bisogna evitare che Internet diventi uno strumento per nuocere alla privacy di altre persone*.

Dobbiamo trovare un equilibrio tra queste differenti esigenze ed essere in grado di identificare determinati individui solo nei casi in cui si debba far cessare un comportamento lesivo nei confronti della vita privata di un'altra persona».⁵⁰

Ingiuria e diffamazione in rete

«L'esistenza di Internet e la sua crescente importanza nella vita quotidiana di milioni di individui pongono nuovi problemi. Mediante questo mezzo l'ingiuria e la diffamazione hanno la possibilità di "glo-

balizzarsi”. Se poi il potenziale lettore non ha un corredo di conoscenze tali da fargli discernere un’informazione autentica da una diffamatoria, il fatto o il detto attribuito ad un personaggio più o meno noto ovvero ad una società possono contribuire a costruire l’immagine del personaggio diffamato». ⁵¹

In presenza di un numero esiguo di pronunce giurisprudenziali nel nostro paese che concernano direttamente il mezzo internet, con i suoi strumenti quali siti web, blog, forum, social network, per far chiarezza nella fattispecie della libera manifestazione del pensiero, soccorrono le pronunce consolidate che la Cassazione ha formulato in materia di stampa.

L’estensione non sembra illegittima o arbitraria, laddove si voglia comprendere quali siano i presupposti di una legittima estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, senza che ricorra ingiuria e/o diffamazione.

Su questo punto, come già affermato in precedenza, la Corte ritiene che ci si muova nell’ambito della libertà di pensiero, laddove ricorrano i seguenti requisiti:

- a) l’interesse al racconto, ravvisabile quando anche non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione;
- b) la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la cd. continenza;
- c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l’oggettiva verità del racconto.

Quanto ai mezzi di tutela previsti dal nostro ordinamento in caso di diffamazione attraverso Internet e nuovi media, è ovvio che, nel caso di specie, l’immediato interesse della persona consista nella cancellazione in tempi rapidi delle espressioni ingiuriose, diffamatorie e minacciose. Il processo civile contempla un mezzo che mira a dare una tutela effettiva ad un diritto che possa essere pregiudicato dalla lunghezza dei tempi ordinari di giudizio, ovvero il procedimento cautelare.

Per invocare la tutela anticipata di un diritto occorre che sussistano due condizioni: la prima consiste nel pericolo del danno che potrebbe verificarsi per il ritardo del provvedimento definitivo a causa della lentezza del procedimento ordinario (ovvero il *periculum in mora*) e la seconda nella probabile esistenza del diritto, o *fumus boni iuris*, che il magistrato adito accerterà mediante una cognizione sommaria.

Il provvedimento che definisce un tale tipo di processo di norma ha un’efficacia limitata nel tempo, in quanto destinato ad essere sostituito da un provvedimento definitivo, ed è comunque sempre passibile di reclamo

innanzi ad un'Autorità giudiziaria diverso da quello che lo ha emesso. Occorre chiedersi, in materia di diffamazione a mezzo internet, quando potrebbe ricorrere il presupposto del pericolo nel ritardo.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale di merito in caso di messaggi diffamatori collocati su pagine web accessibili da Internet, *“ricorre l'ipotesi ai diffamazione solo nel momento in cui si prova che vi siano stati accessi al sito mediante il quale vengono diffuse le affermazioni lesive della reputazione”*.⁵²

Pertanto, laddove sia documentabile un accresciuto numero di visite a siti contenenti ingiurie (spesso dotati di “contatori di presenze”), tale situazione esporrà il soggetto di tali messaggi al discredito. Tale pregiudizio andrà valutato con estrema celerità da parte del Giudice della cautela in quanto, secondo la Suprema Corte *“l'utilizzo di un sito internet per la diffusione di immagini o scritti atti ad offendere un soggetto è azione idonea a ledere il bene giuridico dell'onore, pertanto integra il reato di diffamazione aggravata”*.⁵³

Chiaramente, il *periculum in mora* sarà maggiormente amplificato nel caso in cui sia stato diffamato un pubblico personaggio, noto alla generalità dei cittadini almeno in un ambito territoriale locale.

In relazione alla probabile esistenza del diritto, la stessa deve ritenersi sussistente ogni qual volta il soggetto sia facilmente ed univocamente individuato o individuabile senza arbitrarie operazioni interpretative. Onore, decoro, reputazione sono intimamente connessi all'individuo in quanto tale e la sussistenza di tali diritti non richiede una particolare prova, in particolare in un procedimento quale quello cautelare, caratterizzato da una cognizione necessariamente sommaria.

Infine, un problema di fondo: nel caso in cui venga adito un tribunale nei confronti di chi dovrà essere richiesto il provvedimento?

Secondo la costante, ma non copiosa giurisprudenza e dottrina su casi analoghi, il controllo sui contenuti di un sito internet, anche nei casi in cui allo stesso siano apportabili materiali scritti da terzi, compete al responsabile del sito ed al provider.

A tale orientamento si allinea, ad esempio, il Tribunale di Napoli, laddove ritiene che *“in caso di diffamazione consumata mediante i contenuti di un sito Internet, sussiste la responsabilità concorrente del “provider”, ancorché quest'ultimo si sia limitato semplicemente ad ospitare sui proprio server il contenuto delle pagine web predisposti dal cliente”*.⁵⁴

Per quanto riguarda i news group, altra realtà diffusa nella rete, questi consentono lo scambio di informazioni ed opinioni su temi specifici tra i soggetti interessati. Possono essere creati da ogni utente internet e

fanno capo di solito ad una pluralità di elaboratori, che conservano tutti una copia del messaggio inviato ed utilizzano particolari procedimenti per sincronizzare i dati immessi in modo che, da qualsiasi news - server che ospita quell'area di discussione destinataria dell'intervento, possano essere consultati i messaggi di più recente inserimento.

In questo caso, ed in particolare nel caso di un news group non moderato, il news - server si limita a mettere a disposizione degli utenti lo spazio virtuale dell'area di discussione e non ha alcun potere di controllo e vigilanza sugli interventi che vi vengono inseriti. *“Deve pertanto escludersi la legittimazione passiva del suo gestore in procedimenti cautelari avverso affermazioni asseritamente lesive”*.⁵⁵

Il diritto all'oblio

Presupposto perché un fatto privato possa divenire legittimamente oggetto di cronaca è l'interesse pubblico alla notizia. La collettività va informata con tempestività, in modo da poter conoscere l'accaduto in tempo reale e con completezza, così da fornirle una chiara visione del fatto. Poi, potranno seguire dibattiti sulla vicenda e la diffusione della notizia dovrà necessariamente perdurare nel tempo.

Ma una volta che il pubblico sia stato informato con completezza e abbia acquisito il fatto, cessa l'interesse. Non vi è più una notizia. Riproporre l'accadimento sarebbe inutile, poiché non vi sarebbe più un reale interesse della collettività da soddisfare.

Non solo inutile per la collettività, ma anche dannoso per i protagonisti in negativo della vicenda. Qui la reputazione dei soggetti subirebbe una ulteriore lesione. E se la lesione è inizialmente giustificata dall'esigenza di informare il pubblico su fatti nuovi, non lo è più dopo che la notizia risulta ampiamente acquisita. A partire dalla sua completa acquisizione, sorgono i presupposti del diritto all'oblio.

Il diritto all'oblio è collocato tra i diritti inviolabili menzionati dall'art. 2 della Costituzione. E' il diritto di un individuo ad essere *dimenticato*, o meglio, a non essere più ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca. Il suo presupposto è che l'interesse pubblico alla conoscenza di un fatto è racchiuso in quello spazio temporale necessario ad informarne la collettività, e che con il trascorrere del tempo si affievolisce fino a scomparire.

Il diritto all'oblio è quindi la naturale conseguenza di una corretta e logica applicazione dei principi generali del diritto di cronaca.⁵⁶

Un ulteriore fondamento del diritto all'oblio va rinvenuto nell'art. 27, comma 3°, Cost., secondo cui *“Le pene [...] devono tendere alla riedu-*

cazione del condannato”. E’ il principio della funzione rieducativa della pena. Questa, cioè, non deve avere soltanto la funzione di punire, ma anche (e soprattutto) quella di favorire il reinserimento sociale del condannato, la sua restituzione alla società civile. A questo proposito, la pena non potrebbe assolvere alla funzione di restituire il condannato alla società civile se in quest’ultima rimanesse ben saldo il ricordo di quanto quel condannato ha fatto.

Esistono, però, dei limiti. Vi sono fatti talmente gravi per i quali l’interesse pubblico alla loro riproposizione non viene mai meno. Si pensi ai crimini contro l’umanità, per i quali riconoscere ai loro responsabili un diritto all’oblio sarebbe addirittura diseducativo. O anche a vicende che si può dire abbiano modificato il corso degli eventi, diventando *storia*.

Qui non si può parlare di diritto all’oblio perché i fatti non diventano mai “privati”. Al contrario, sarebbe proprio la loro mancata riproposizione a porsi in contrasto con l’interesse pubblico, che qui prevale sempre sul diritto del singolo individuo a non essere più ricordato.

La rete minaccia il diritto all’oblio?

La tutela del diritto all’oblio si rivela particolarmente complessa se messa a confronto con le potenzialità sviluppate dalle nuove tecnologie della comunicazione. L’Autorità garante per la protezione dei dati personali è più volte intervenuta in merito. In un provvedimento del 10 novembre 2004 ha affrontato il tema dell’oblio, eleggendolo a *diritto* per la risoluzione della fattispecie sottoposta alla sua attenzione. In quell’occasione, infatti, emerse con forza la volontà di tutelare il diritto di un individuo “ad essere dimenticato”, impedendo che i nominativi del soggetto interessato contenuti in alcune decisioni pubblicate sul web fossero rilevabili da motori di ricerca solo mediante l’associazione di più parole chiave che univano il nominativo del ricorrente alla materia trattati nei provvedimenti.

Non si tratta di una novità per il Garante, che in effetti aveva già sfiorato la tematica con una precedente deliberazione, datata 31 luglio 2002, con cui affrontava il trattamento dei dati personali da parte delle “centrali rischi” di istituti bancari e finanziari privati, nella quale però non si soffermava in maniera così ampia sul diritto all’oblio, sebbene ne tracciasse una venuta in essere a 12 mesi dall’iscrizione del dato.

Nella recente relazione tenuta dal Presidente dell’Autorità⁵⁷, Francesco Pizzetti, si prende in considerazione proprio il tema del diritto all’oblio e delle potenzialità di cui dispone Internet.

Pizzetti ha affermato: “Il fatto è che la rete non cancella la sua memoria e qualunque fatto del passato viene riproposto nel presente. Il che, collegato con i motori di ricerca e con la loro caratteristica di decontestualizzare le notizie catturate in rete, provoca problemi inediti, potenzialmente lesivi della vita delle persone”.

Per Pizzetti “assicurare a ciascuno il controllo totale sulla propria vita e, dunque, anche sui propri dati personali appare sempre più come l’ultimo sogno dell’uomo contemporaneo”.

Sono parole che sintetizzano la difficoltà pratica dell’effettività della tutela nella concretezza del quotidiano per la stessa persona che deve (o dovrebbe) assicurarne la realizzazione.

Dunque, malgrado l’interesse crescente dimostrato nel campo giuridico da parte di dottrina e giurisprudenza per l’argomento, è arduo tentare di rintracciare una soluzione definitiva idonea a risolvere la controversia tra i diversi interessi in gioco.

La problematica, di estrema attualità, diviene particolarmente delicata quando ad essere intaccate sono le informazioni e i dati strettamente sensibili della vita pubblica e privata, con l’amplificazione data dallo strumento del *world wide web*, per fatti non necessariamente legati a condanne od eventi giudiziari.

E’ chiaro che esista una discrasia tra la tutela della privacy e quella del diritto all’oblio.

Mentre la riservatezza può venir tutelata con una certa efficacia, intervenendo ad esempio sulla diffusione dei dati e la pubblicità loro attribuita, è arduo che il diritto all’oblio riceva altrettanta garanzia nell’epoca moderna, dominata dall’intreccio di informatica e telematica. I motivi sono da leggere nelle caratteristiche della rete globale: l’accesso di un numero indefinito di utenti, la memorizzazione e diffusione dei dati incontrollata, l’impossibilità di un provvedimento di qualsivoglia genere utile a rimuovere da *tutti* i canali le informazioni sgradite.

Il Garante afferma che “quasi tutto ciò che ci riguarda si trasforma in dati che le moderne tecnologie consentono di schedare, archiviare, incrociare ed utilizzare per gli scopi più diversi e da parte di una pluralità sterminata di soggetti”. E questa situazione lo porta ad asserire che sulla dimensione del web “poggia una forma di resistenza democratica mai immaginata prima”.

Sotto questo profilo la decisione del 10 novembre 2004 coglie nel segno la disposizione di limitare la visione istituendo una sezione telematica liberamente consultabile accedendo allo stesso indirizzo web, ma tecnicamente sottratta alla diretta rintracciabilità delle decisioni in essa contenute per il tramite dei comuni motori di ricerca esterni.

Questo non appare, però, adeguatamente sufficiente a certificare che nessun dato possa venir esportato.

Sarebbe opportuno agire con la prevenzione, ossia non divulgando nessuna informazione sensibile, ad esempio utilizzando le iniziali della persona cui la condanna sarà irrogata, cioè impedendo la lesione *prima* che il dato venga divulgato, quando ancora ci si trova nella dimensione della riservatezza ed è attuabile un'adeguata forma di azione.

NOTE

¹ TURRIZIANI, *Diritto di cronaca e diritto alla riservatezza: un confine invalicabile pessimamente marcato*, in *Giuridica Mente*, anno XXI, N.3, 2002.

² Corte di cassazione, sez. V penale, n. 1473 del 10 dicembre 1997.

³ Modifiche alla legge n.47/48 sulla stampa sono state introdotte dalla legge del 26 ottobre 2004.

⁴ Corte costituzionale, n.293/2000.

⁵ Corte costituzionale, n.321/2000.

⁶ VIGEVANI, *Diritto di cronaca e intervista diffamatoria*, in *Percorsi di diritto dell'informazione*, II, Torino, 2006, p.89.

⁷ MARTINELLI, *La diffamazione*, in *I doveri del giornalista*, vol. 3, Roma, 2006, p.14.

⁸ Cassazione penale, sez. V, 20 ottobre 1983, Scalfari.

⁹ Cassazione penale, sez. V, n. 7498 del 2000, Ferrara.

¹⁰ Trib. Monza 10 aprile 1995, Bossi, in *Cassazione penale.*, 1995, 3114; Cassazione penale, sez. V, 15 marzo 1999, Simeoni.

¹¹ VIGEVANI, *op. cit.*, p.90.

¹² Corte di cassazione, sez. un. pen., n.37140, 30 maggio-16ottobre 2001.

¹³ MARTINELLI, *op. cit.*, p.139.

¹⁴ ABRUZZO, *L'intervista non è un'arma impropria*, in *.com*, 2001.

¹⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. *Bergens Tidende*, 2 agosto 2000.

¹⁶ VIGEVANI, *op. cit.*, p.98.

¹⁷ FRAGOLA, in *Rivista diritto d'autore*, n.3/1999, p.369.

¹⁸ VIVIANI SCHLEIN, *Media e protezione dei minori*, in *Percorsi di diritto dell'informazione*, II, Torino, 2006, p.203.

¹⁹ Art. 16, comma 1, Convenzione Onu 1989 sui diritti del fanciullo.

²⁰ VIALI, *op.cit.*, II, Roma, 2005, p.182.

- ²¹ ROIDI, *op.cit.*, Roma, 2006, p.145.
- ²² VIALI, *op.cit.*, p.178.
- ²³ La Carta di Treviso è stata rivisitata nel corso del 2006 e ritoccata, d'intesa con il Garante della privacy. Il documento fa ormai parte del Codice deontologico previsto dalla legge 675.
- ²⁴ VIALI, *op. cit.*, p. 183.
- ²⁵ VIALI, *op. cit.*, p.185.
- ²⁶ TOPPETTA, *op. cit.*, p.112.
- ²⁷ VIGEVANI, *Informazione e giustizia*, in *Percorsi di diritto dell'informazione*, II, Torino, 2006, p.99.
- ²⁸ Corte costituzionale, n. 18, 1981.
- ²⁹ CHIAVARIO, *I rapporti giustizia – media nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Foro it.*, 2000, p.220.
- ³⁰ VIGEVANI, *op. cit.*, p.101.
- ³¹ GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, Milano, 1989, p. 17.
- ³² FIUMANO, *L'informazione sui processi in corso ed il 'contempt of court' dinanzi alla Corte europea*, in *Foro it.*, 1979, p.223.
- ³³ VIGEVANI, *op. cit.*, p.106.
- ³⁴ Pret. Roma, 24 febbraio 1989, in *Riv. pen. economica*, 1991, p.19.
- ³⁵ Cass., sez. I, sentenza n.841 del 7 marzo 1975, in *Giur. it.*, 1976, I, p.304.
- ³⁶ Cass. pen., sez. V, n.2842 del 2 marzo 1999.
- ³⁷ BEVERE, CERRI, *Il diritto di informazione e i diritti della persona*, Milano, 1995, p.102.
- ³⁸ CONSO, *Libertà di stampa e cronaca giudiziaria*, in *Giur. cost.*, 1965, p.669.
- ³⁹ ROIDI, *op. cit.*, p.188.
- ⁴⁰ ROIDI, *op. cit.*, p.190.
- ⁴¹ BIANCO, *Il diritto del giornalismo. Guida alla professione: cronaca giudiziaria, segreto investigativo, tutela della privacy, banche dati*, Padova, 1997, p.136.
- ⁴² TOPPETTA, *op. cit.*, p.143.
- ⁴³ Corte costituzionale, n.168 del 12 ottobre 1983.
- ⁴⁴ Corte costituzionale, n.53 del 10 marzo 1983.
- ⁴⁵ Nello stesso senso Gip Tribunale di Salerno, 12.7.2000, avv. Andrea Righi; Gip Tribunale di Caltanissetta, 28.9.2000, avv. Andrea Righi.
- ⁴⁶ TOMANELLI, *Il diritto di satira*, in difesadellinformazione.com
- ⁴⁷ Privacy e televisione: quando si ha il diritto di non ricomparire in tv; Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento del 7 luglio 2005.
- ⁴⁸ La trattazione dell'argomento sarà approfondita nel capitolo dedicato ad Internet e alle nuove tecnologie.
- ⁴⁹ Nota di Mauro Paissan, relatore del provvedimento di cui sopra.
- ⁵⁰ RODOTA', *Il diritto alla privacy*, in *Il Grillo, Raieducational.it*, 27/10/1998.
- ⁵¹ GRIMALDI, *Libertà d'espressione, ingiuria, diffamazione in internet e tutela del cittadino. Un breve panorama giurisprudenziale*, su filodiritto.com, 15/11/08.
- ⁵² Tribunale di Teramo, 30 gennaio 2002, n. 112.
- ⁵³ Cassazione penale, Sezione V, 17 novembre, n. 4741.
- ⁵⁴ Trib. Napoli 08-07-2002, V.L. c. T.V. e altri; *Giur. napoletana*, 2002, p. 427.
- ⁵⁵ Tribunale di Roma, 04-07-1998, Banca Salento c. Restaino e altri; *Dir. Informazione e Informatica*, 1998, p. 807.
- ⁵⁶ TOMANELLI, *Il diritto all'oblio*, su www.difesadellinformazione.com.
Relazione annuale del Garante privacy al Parlamento, 2 luglio 2009.

UNA RICERCA SULLA FAMIGLIA UMBRA

Maria Filomia

Il Campionamento

La prima scelta metodologica che il gruppo di ricerca ha affrontato è stata l'individuazione di un campione che fosse significativo per l'ambito geografico coinvolto nello studio. Dopo una prima riflessione sulla possibilità di realizzare un campionamento con estrazione casuale che però comportava notevoli difficoltà di ordine tecnico-organizzativo si è proceduto con un campionamento per quote. Il reclutamento dei soggetti coinvolti è stato fatto attraverso il coinvolgimento di scuole che, attraverso il contatto personale del dott. Vermigli, si sono dichiarate disponibili a collaborare con il progetto di ricerca, soggetti coinvolti sono stati nell'indagine sono stati 567 . i criteri che hanno guidato la scelta di campionamento sono stati:

tre fasce d'età individuate: 10, 13, 17-18 anni per cui sono stati coinvolti i bambini di V elementare (205) , ragazzi di III media (191) e ragazzi di V superiore (161); la collocazione geografica della scuola che cercasse di comprendere tutte la realtà regionale con riguardo ad ogni singola diocesi; gli ambiti sociali territoriali per cui sono stati individuate scuole situate in piccoli, medi e grandi centri.

TABELLA 1. *Composizione del campione per diocesi di appartenenza.*

CLASSI PER DIOCESI	
DIOCESI	CLASSI
Città di Castello	2
Perugia- Città della Pieve	7
Assisi-Nocera-Gualdo	3
Todi-Orvieto	3
Spoletto-Norcia-Cascia	3
Gubbio	2
Foligno	4
Terni-Narni-Amelia	5
TOT.	29

Il Questionario.

La conduzione della ricerca si è dipanata attraverso la realizzazione, la somministrazione e la relativa analisi e lettura di un questionario particolarmente articolato, un questionario costruito con intenti di ricerca prevalentemente quantitativi. Lo strumento utilizzato è stato un questionario semistrutturato composto da undici domande per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado e dodici domande per la scuola secondaria di secondo grado. Il questionario contiene domande a risposta aperta, domande a risposta chiusa, disegni stimolo, disegni dalla forte valenza rappresentativa che permettessero l'emergere dei vissuti dei ragazzi, un differenziatore semantico, ossia è stata proposta ai ragazzi una lista di coppie di aggettivi tra loro agli antipodi con una scala di dieci livelli nella quale collocare il loro giudizio circa la loro famiglia e un rilevatore di consenso che voleva sondare il grado di fiducia nei confronti dei principali gruppi sociali, relativo alla domanda somministrata solo ai ragazzi della secondaria di secondo grado. Alla fine del questionario venivano chieste ai ragazzi informazioni circa l'età, la provenienza e il grado di istruzione dei propri genitori e veniva lasciato loro la possibilità di esprimere liberamente una opinione sul questionario compilato. Il questionario contenteva inoltre, una parte da compilarsi a cura del somministratore, il dott. Vermigli nella quale venivano registrati la classe, il numero degli alunni iscritti e il numero di colori che erano presenti al momento della somministrazione del questionario, il grado di scuola, l'ubicazione, l'eventuale presenza di

genitori separati e di famiglie unigenitoriali, ed eventuali osservazioni ritenute significative soprattutto in relazione al clima con cui il questionario veniva compilato.

Il questionario è stato autosomministrato in forma assolutamente anonima previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e in presenza del dott. Vermigli che ha introdotto il questionario spiegando le finalità della ricerca.

Una delle difficoltà maggiori che la ricerca, visto il suo oggetto, ha incontrato è stata trovare dei Dirigenti disponibili ad aprire la loro scuola alla partecipazione alla ricerca, la resistenza maggiore è stata nel riuscire a spiegare che la ricerca non partiva da nessuno pregiudizio nell'affrontare la tematica famiglia. Quest'attenzione nel presentare l'argomento famiglia nella maniera più neutrale si è tradotta nel lungo e accurato lavoro, da parte di tutto il gruppo di ricerca, nello scegliere le singole parole adoperate nel formulare le domande. L'aver lasciato molte domande a stimolo aperto ha richiesto, fase di analisi delle risposte, un lungo e attento lavoro di categorizzazione, anche questo frutto di un attento e continuo lavoro di riflessione di tutti i ricercatori coinvolti, nella categorizzazione si è cercato di enucleare quali erano le principali aree tematiche a cui era possibile ricondurre le risposte dei ragazzi.

Analisi, riflessioni e ipotesi interpretative

Contesti familiari

Nella prima domanda è stato chiesto al singolo ragazzo di indicare con quali persone vive in casa e non da chi è composta la tua famiglia proprio per cercare di non far emergere nessuna idea o modello di famiglia. Le categorie individuate e classificate le risposte sono state le seguenti:

- famiglia nucleare, volendo indicare i nuclei composti da padre, madre e figli
- famiglia monogenitoriale, ragazzi che indicano di vivere o solo con il padre o solo con la madre
- famiglia ricostituita, situazione di separazioni o di divorzio nelle quali il genitori con cui si vive si riaccompanata
- famiglia estesa, nella situazione in cui il ragazzo dica di vivere con i propri genitori e anche con i nonni, gli zii o ad altre figure parentali.

TABELLA 2. Io vivo in casa con queste persone...

CLASSI PER DIOCESI <i>(dati medi relativi ai tre diversi gradi scolastici)</i>	
Famiglia nucleare	66,2 %
Famiglia monogenitoriale	7,4 %
Famiglia ricostituita	0,5%
Famiglia estesa <i>(comprendente genitori ed altri parenti)</i>	21,8 %
Altro	4 %

Le risposte hanno dato un quadro del campione indagato di una forte presenza in Umbria di famiglie costituite dalla coppia genitoriale e uno o al più due fratelli, molto interessante è stato notare come i un buon numero di ragazzi percepiscano la vicinanza della propria parentela “come persone di casa”, questo presenta un tratto caratteristico della realtà culturale umbra, legata alla tradizione contadina della regione, dove nonni e zii sono sentiti dai ragazzi come persone coinvolte in maniera significativa nel loro percorso di vita. Irrilevante risulta nel nostro campione il numero di famiglie ricostituite.

Il significato della parola famiglia

Nel secondo quesito, a stimolo aperto, è stato chiesto ai ragazzi di definire la loro personale idea di famiglia. I ragazzi hanno espresso le loro opinioni con tanta ricchezza espressiva e linguista.



Le categorie utilizzate nell'analisi di questa domanda sono state cinque: famiglia come luogo della relazionalità volendo raccogliere tutti gli aspetti relativi ai sentimenti, alla affettività, famiglia come luogo educativo evidenziando tutti quegli aspetti nei quali emerge la dimensione valoriale della propria famiglia e le dinamiche proprie del rapporto di cura educativa propria della dimensione genitoriale, l'aspetto ludico, categoria molto discussa nel gruppo di ricerca che si è imposta alla nostra attenzione perché all'interno dell'analisi dei dati relativi al questionario ha assunto una enorme rilevanza, racchiudere tutte quelle espressioni dei ragazzi che testimoniano lo stare insieme ai propri genitori per momenti di svago, di gioco, di condivisione di interessi e di momenti di festa, sono state aggiunte, inoltre, le categorie, qualcosa di negativo e altro per motivi di correttezza metodologica.

Per quanto riguarda il grafico 1 esso fa riferimento ai dati medi relativi ai tre gradi scolastici, per quanto riguarda la categoria riferita al lato ludico della relazione con i propri genitori i dati variano in maniera significativa in relazione alle diverse scuole.

Fin da queste prime risposte è emersa chiaramente il fatto che i ragazzi hanno delle loro famiglie un'immagine molto positiva, si sentono amati, accolti, sentono di essere importanti per i propri familiari.

Una metafora

Nella domanda tre veniva chiesto ai ragazzi di scrivere una metafora sulla propria famiglia, "la metafora viene considerata come una vera e propria forma di pensiero, una sorta di dispositivo cognitivo che ci consente di dare forma ai nostri vissuti e quindi di classificarli e di gestirli", si è voluto attraverso le immagini offerte cercare di costruire quel quadro di famiglia che questi ragazzi si rappresentano. La lettura qualitativa di queste risposte, che non sono state categorizzate, ma lette e raccolte integralmente, anche con i piccoli errori ortografici dei bambini, ha permesso di costruire degli insiemi che sembrano particolarmente significativi:


- Famiglia come gruppo
- Famiglia come sistema
- Famiglia come luogo di protezione
- Famiglia come base sicura
- Famiglia come luogo di amore.



Le famiglie descritte dalle metafore appaiono come caratterizzate da una forte coesione, si caratterizzano come un sistema all'interno del quale tutto funziona, in logica dove ogni elemento non si somma all'altro, ma porta il suo contributo e ridefinisce, in tante risposte emerge forte l'idea che la famiglia è il luogo che assicura la protezione rispetto ai problemi e alle difficoltà che la realtà esterna al proprio nucleo familiare può rappresentare, l'armonia è un altro aspetto descritto largamente.

Proiezione nel futuro del proprio vissuto rispetto alla possibilità di formarsi una famiglia

La domanda a stimolo chiuso, prevedeva la possibilità di scegliere tra cinque possibili indicatori: sicuramente sì, forse sì, forse no, sicuramente no, non so. La risposta completamente affermativa è stata espressa dal 63,1 % dei ragazzi, se pur con delle differenze se vengono considerati i diversi livelli scolastico (67,4% scuola media, 65,2 % scuole superiori , 57,4% scuola primaria) e le risposte completamente negative sono state solo lo 0,4% mentre quelli che non hanno saputo dare una risposta solo 7,6 % anche qui con differenze tra i tre gruppi considerati. L'idea di voler costruire una famiglia nel proprio futuro consolida l'immagine positiva espressa e interiorizzata nelle altre domande rispetto alla propria esperienza familiare, non sono stati pochi i ragazzi in, in diverse parti del questionario hanno espressamente detto di desidera nel futuro una famiglia simile a quella in cui vivono.



Come viene percepita la propria famiglia

La domanda cinque, pensata per cercare di cogliere come la propria famiglia è percepita dai ragazzi, è stata proposta utilizzando uno strumento che si chiama differenziatore semantico, uno strumento che presenta una lista di coppie di aggettivi tra loro di significato opposto posizionati agli estremi di una scala a dieci livelli. Hai ragazzi veniva chiesto di posizionarsi partendo dalla affermazione Le persone della mia famiglia sono e le coppie di aggettivi usate sono state le seguenti: allegre/tristi, troppo numerose/ poche, tranquille/agitate, aperte/chiuso, antiche/moderne. Leggendo i dati emersi, appare una famiglia molto allegra, rassicurante, vicina ai ragazzi perché considerata moderna, e non numerosa. Una famiglia che piace ai figli all'interno della quale probabilmente, le preoccupazioni, i dispiaceri, i problemi vengono nascosti ai figli perché possano crescere in un ambiente sereno e ovattato.

Dinamiche di relazione

Nella domanda sei si è cercato di indagare su quegli aspetti che entrano in gioco nella relazione tra genitori e figli, per farlo si è chiesto ai ragazzi di esprimere la loro opinione rispetto alle seguenti azioni: ascoltano volentieri il mio parere, hanno fiducia in me, rispettano le mie opinioni, mi affidano da fare cose in casa, mi comprano le cose che chiedo, mi lasciano "libero", rispettano i miei segreti, si accorgono se ho un problema, si interessano a come vado a scuola. I ragazzi per rispondere potevano utilizzare una scala a quattro livelli: molto, abbastanza, poco, per nulla.

Di seguito nella tabella 3 verrà indicato l'indicatore che ha avuto in percentuale il maggior numero di risposte.

TABELLA 3. Le persone con cui vivo in casa

Ascoltano volentieri il mio parere	Abbastanza 49,5%
Hanno fiducia in me	Molto 59,3%
Rispettano le mie opinioni	Abbastanza 51,5%
Mi affidano cose da fare in casa	Abbastanza 37,7%
Mi comprano ciò che chiedo	Abbastanza 56,1 %
Mi lasciano “libero”	Abbastanza 46,45%
Rispettano i miei segreti	Molto 58 %
Si accorgono se ho un problema	Molto 61,6%
Si interessano a come vado a scuola	Molto 84,8%

Pochissime sono state le risposte posizionate sull'indicatore “nulla” (oscillanti tra lo 0,5% e il 4,8%), i ragazzi intervistati si sentono tenuti in molta considerazione, rispettati e compresi, sentono che i loro genitori si prendono cura di loro e si sentono abbastanza coinvolti dai loro familiari.

Gli aspetti che appesantiscono e che alleggeriscono la vita familiare

Ai ragazzi sono stati presentati due disegni a forte valenza proiettiva, dei palloncini (*figura 2*) e uno zaino (*figura 3*), per cercare di fare emergere quegli aspetti che possono appesantire le dinamiche familiari e ciò che invece le alleggeriscono.




Figura 2



Figura 3


Un'osservazione che salta agli occhi è relativa al numero di risposte non date, nonostante il fatto che il disegno, essendo altamente evocativo, avrebbe dovuto favorire elementi proiettivi e quindi favorire la espressione

delle proprie impressioni. In questo si nota una grande differenza nel comparare i dati relativi ai diversi ordini di scuola mentre i bambini della scuola primaria, anche con una notevole ricchezza lessicale, hanno riempito gli spazi all'interno dei disegni, infatti, rispetto all'immagine dei palloncini, solo 7,8% non ha dato risposta, man mano che i ragazzi crescono con l'età le percentuali aumentano, i ragazzi della scuola secondaria di primo grado non hanno risposto nella percentuale del 8,9%, e i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado ben il 16,8 % e nel caso del disegno dello zaino le risposte non date da parte dei ragazzi più grandi arriva fino al 24,2%.

La codifica per quanto riguarda ciò che alleggerisce la propria famiglia (grafico 3) è stata la seguente: dimensione relazionale-affettiva, dimensione valoriale, dimensione ludica, dimensione dei beni materiali; la codifica invece per quanto riguarda gli aspetti che appesantiscono (grafico 4) è stata: le relazioni conflittuali, lo stile educativo, gli aspetti legati al mondo della scuola, problemi di natura economico-lavorativa, le malattie. In questa domanda la dimensione ludica emerge in maniera preponderante, i bambini in maniera particolare, ma anche i ragazzi più grandi, dimostrano di apprezzare i momenti in cui possono condividere con i propri familiari il tempo per giocare, per divertirsi, molto interessante anche il dato secondo il quale i beni materiali non sono considerati fondamentali per rendere serena la famiglia, i ragazzi amano la possibilità di esprimere e condividere l'affettività, sono felici di essere amati.



La categoria relazioni conflittuali si riferisce a piccole liti con i genitori e con i fratelli, nessuno ha descritto grandi conflitti o situazioni di grandi problematicità, aspetti che rientrano in una normale vita familiare, i bambini sono quelli che maggiormente lamentano queste situazioni di tensione, mentre i ragazzi della scuola media sentono come maggiore problematico l'aspetto legato alla dimensione valoriale, tipico dell'età è, anche in questo caso, il cominciare a cercare di affermare una propria autonomia che inevitabilmente si deve negoziare con le scelte educative dei propri genitori. Altri aspetti degni di essere sottolineate sono la percezione della paura delle malattie da parte dei bambini più piccoli, aspetto che quasi scompare nelle altre due fasce di età prese in considerazione, mentre i ragazzi più grandi dimostrano maggiore consapevolezza delle eventuali difficoltà economiche che vive la propria famiglia ponendo il 25,4 % delle proprie risposte proprio in questa categorie. La realtà della scuola pone non pochi interrogativi e suggestioni, infatti solo l'8,1 % dei bambini della scuola primaria, il 7 % dei ragazzi delle scuole medie e il 4,6 %, hanno risposto che la scuola rappresenta una dimensione che crea problemi all'interno della vita familiare, la scuola appare quindi una istituzione con non entra in diretto rapporto con la relazione che si instaura tra genitori e figli.



I desideri

La domanda “a proposito della mia famiglia i miei tre desideri sono che”, ha richiesto un complesso lavoro di analisi e di riflessione a tutto il gruppo di ricerca per cercare di arrivare ad una codifica delle risposte

che mantenesse una significatività statistica. I desideri espressi sono stati davvero tanti, ma non tutti riferiti direttamente alla propria famiglia bensì a propri desideri personali. Nella tabella di seguito riportata, vengono indicati i principali valori medi emersi.

Tabella 4. I miei tre desideri...

<i>Rispetto alla mia famiglia i miei tre desideri sono che.....</i>	
Attenzione e cura	8,9%
Miglioramento del clima familiare	14,8 %
Fiducia, libertà, riconoscimento	7,1%
Salute	10,8 %
Stabilità del nucleo familiare	15,9 %
Benessere economico	9,7 %
Desideri personali	4,8 %
Un fratello/sorella	2,2%

Vissuti personali all'interno della propria famiglia

In questa domanda si sono voluti sondare alcuni aspetti tipici delle interrelazioni tra genitori e figli e precisamente: l'uso del denaro, le difficoltà a scuola, le paure, l'innamoramento, la felicità, il tempo libero e i problemi personali. Per ogni singolo item è stato chiesto ai ragazzi di indicare la persona a cui fanno riferimento ad esempio, rispetto al denaro è stato chiesto loro " se mi servono dei soldi li chiedo a", i ragazzi avevano la possibilità di rispondere liberamente e non avevano limiti di numero di risposte. Dalle risposte raccolte le persone che sono state tenute in considerazione dai ragazzi sono tante, oltre ai genitori, i nonni, zii e cugini, amici, fidanzato. La coppia genitoriale sicuramente, è la figura di maggiore riferimento, con una lieve preferenza verso la mamma, in quasi tutte le situazioni proposte, con il crescere dell'età si notano naturali spostamenti di alcuni aspetti soprattutto legati al tempo libero dai familiari verso gli amici, pur rimanendo interlocutori privilegiati soprattutto nei momenti di avvertita difficoltà. Pochissimi hanno preso in considerazione la possibilità di rivolgersi ai propri insegnanti anche quando il quesito era particolarmente rivolto al tema della scuola, i bambini della scuola primaria hanno indicato questa scelta solo nel 7,6 % dei casi, ragazzi delle scuole medie nel 1,6 %, i ragazzi delle superiori nello 0,6%.

Consenso nei confronti dei principali gruppi sociali

Come avevamo già accennato ai ragazzi della scuola secondaria di secondo grado è stata fatta una domanda volta a sondare il grado di fiducia mostrato nei confronti dei principali gruppi sociale e Istituzioni. I ragazzi sono stati invitati a leggere tutto l'elenco proposto e solo dopo indicare quanta fiducia riponevano nei soggetti indicati attribuendo un punteggio da 0 a 100, dove lo 0 indica massima sfiducia, 100 massima fiducia e 50 indifferenza. I gruppi proposti erano: il volontariato, gli imprenditori e i commercianti, la famiglia, le parrocchie e i movimenti cristiani, la scuola, la magistratura, gli amici, gli immigrati, gli omosessuali, i sindacati, gli islamici, i partiti, la rai, mediaset, la polizia.

Dall'analisi dei dati raccolti emerge un forte attaccamento verso la propria famiglia e i propri amici, le persone a loro più vicine, dimostrano di essere abbastanza distaccati da questioni di natura politica, il maggior senso di sfiducia è mostrato nei confronti di quanti rappresentano il "diverso", come gli islamici, gli immigrati, gli omosessuali.

Tabella 5. I principali gruppi sociali

<i>Grado di fiducia nei confronti di</i>	
Volontariato	69,2 %
Imprenditori e commercianti	55,75 %
Famiglia	91,34%
Parrocchie, movimenti cristiani	48,94 %
Scuola	63,41 %
Magistratura	43,66 %
Militari	60,85 %
I miei amici	93,43 %
Immigrati	31,05 %
Omosessuali	36,65 %
Sindacati	36,22 %
Islamici	26,24 %
Partiti	29 %
Rai	40,11 %
Mediaset	55,87 %
Polizia	60,21 %

Conclusioni

La ricerca mostra come i figli hanno un'immagine molto positiva della loro famiglia, una famiglia molto presente, che li fa sentire amati e curati, una famiglia che riesce a valorizzare tutti i suoi membri tanto da far emergere l'esistenza di un saldo rapporto intergenerazionale basato, anche questo su sentimenti di forte affetto. Sicuramente quello che appare è un rapporto tra genitori e figli un po' troppo sbilanciato sulla dimensione affettiva a discapito della dimensione valoriale, il grande assente in queste famiglie sembra il conflitto, sembrano genitori disposti a negoziare qualunque aspetto pur di mantenere il clima della loro famiglia positivo, genitori molto amici, anche per questo le famiglie appaiono molto chiuse in se stesse, come a dover difendere il proprio equilibrio e il proprio benessere. Le agenzie intenzionalmente educative come la scuola e la parrocchia non sembrano avere un ruolo riconosciuto da questi ragazzi, ma neanche sembra emergere la consapevolezza del ruolo sociale, e quindi della responsabilità, della famiglia nei confronti del mondo che esiste al di fuori dei propri parenti e dei propri amici, la riprova di questo appare in maniera molto evidente nella domanda relativa al consenso verso i gruppi sociali, soprattutto nella diffidenza verso la politica e gli immigrati.

Bibliografia

AA.VV., a cura di Donati Pierpaolo, *Famiglia e lavoro: dal conflitto a nuove sinergie: Nono Rapporto Cisf sulla famiglia in Italia*, Cisf - Centro Internazionale Studi Famiglia, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2005

AA.VV. a cura di: Donati Pierpaolo, *Ri-conoscere la famiglia: quale valore aggiunto per la persona e la società?: Decimo Rapporto Cisf sulla famiglia in Italia*, Cisf - Centro Internazionale Studi Famiglia, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007

Ambrosini Maristella, Lora Marco, *Studiare come coppia e famiglia: Motivi e indicazioni di metodo*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2004

Aroldi Piermarco, *La Tv risorsa educativa: Uno sguardo familiare sulla televisione*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2004

Belletti Francesco, a cura di, *Dopo di noi, insieme a noi: Famiglie e servizi nella cura dei disabili adulti*, Cisf - Centro Internazionale Studi Famiglia, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2004

Bertacco Alessandro, *La famiglia: Successi e sconfitte sulla via dell'amore*, Edizioni

- San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007
- Bertacco Alessandro, *Sarebbe bello se...*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007
- Bettetini Massimo, *Che fine ha fatto Peter Pan?: L'ascolto del bambino giocando in famiglia*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2005,
- Bettetini Massimo, *L'affettività dei bambini da 0 a 6 anni: Parlare di amore e sessualità ai bambini*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007
- Bettetini Massimo, *L'affettività dei ragazzi da 6 a 12 anni: Parlare di amore e sessualità ai ragazzi*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2008
- Boffi Pietro, a cura di, *La pastorale familiare in Italia: Una ricerca nazionale a dieci anni dal Direttorio di Pastorale Familiare*, Cif - Centro Internazionale Studi Famiglia, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2005
- Bombelli Ferdinando, *Amarsi corpo e anima: Per vivere bene il matrimonio*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2005
- Bonetti Renzo, *Famiglia, sorgente di comunione: Nuove catechesi su matrimonio e famiglia*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2005
- Bonetti Renzo, *La fecondità degli sposi oltre la fertilità: Nuova catechesi su matrimonio e famiglia*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007
- Braun Andrea, *Me lo compri!: Come uscire dalla spirale consumistica dei bambini*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2004
- Campanini Giorgio, *Dal cortile al mondo: La famiglia e la società*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2004
- Castellani Maria Rita, *Il diritto del bambino alla tenerezza*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2007
- Cattabeni Guido, *Un figlio venuto da lontano: Adozione e affido*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2005
- Chiara Sità, *Il sostegno alla genitorialità. Analisi dei modelli di intervento e prospettive educative*, La Scuola, Brescia, 2005
- Colombo Giuseppe, *Questa casa non è un albergo: Contestazione e devianza dei figli adolescenti*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2004
- Comiskey Andrew, *L'identità ferita: Come superare le ferite sessuali e relazionali*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2005
- Comunità di Caresto, *Come prendere buone decisioni di coppia*, Ed. Gribaudi, Milano, 2004
- Comunità di Caresto, *Come trasformare il litigio in un buon confronto*, Ed. Gribaudi, Milano, 2004
- Comunità di Caresto, *Come trasformare il litigio in un buon confronto*, Ed. Gribaudi, Milano, 2005
- Comunità di Caresto, *I corrosivi dell'amore*, Ed. Gribaudi, Milano, 2007
- Comunità di Caresto, *Il perdono come guarigione della coppia*, Ed. Gribaudi, Milano, 2004
- Consulta Regionale Lombarda per la Pastorale della Famiglia, Centro Internazionale Studi Famiglia, Pietro Boffi (a cura di) *Accompagnare l'amore. I percorsi di preparazione al matrimonio nella comunità cristiana*, Casa editrice Paoline, Milano, 2006
- Daffi Gianluca, *Attivare la risorsa famiglia. Strumenti per conoscersi, comunicare e aiutarsi*, Ed Erikson, Trento, 2007

- Domenico Simeone, *Educare in famiglia. Indicazioni pedagogiche per lo sviluppo dell'empowerment familiare*, La Scuola, Brescia, 2008
- Duclos Germain, Duclos Martin, *Autonomia e responsabilità: Nei bambini e nei ragazzi da 0 a 12 anni*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2008
- Duclos Germain, *L'autostima passaporto per la vita*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007
- Dumesnil François, *Genitori per amore: Le domande cruciali sui figli e sul loro futuro*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2006
- Eugenia Scabini - Giovanna Rossi (a cura di), *Le parole della famiglia*, Vita e Pensiero, Milano, 2006
- Eugenia Scabini - Giovanna Rossi (a cura di), *Promuovere famiglia nella comunità*, Vita e Pensiero, Milano, 2007
- Eugenia Scabini - Pierpaolo Donati (a cura di), *Nuovo lessico familiare, Studi interdisciplinari sulla famiglia*, Vita e Pensiero, Milano, 2002
- Facco Lalla, *famiglia, scuola e comunità. Un esempio di mediazione comunitaria per la soluzione dei conflitti*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007
- Gaiani Serena, *Questo bimbo a chi lo do: Asilo nido, nonni, baby-sitter...*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2006
- Galli Daniela, Kluzer Chiara, *Separati ma genitori: La Mediazione Familiare e la cura dei legami con i figli*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2005
- Galli Leda, *Dal corpo alla persona: Il sesso come lo spiegherei ai miei figli*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2008
- Gay Rita, *Cuore di mamma, cuore di papà: Emozioni e paure guardando un figlio crescere*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2005
- Gay Rita, *Nidi vuoti e cuori pieni: Emozioni e paure con figli adulti e genitori anziani*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2006
- Gay Rita, *Ti amerò fino alla fine: Emozioni e paure guardando un figlio negli occhi*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2004
- Gillini Gilberto, Selvini Matteo, *L'aiuto alla famiglia: Guida per gli operatori volontari*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007
- Gillini Gilberto, Zattoni Gillini Mariateresa, *Il grande libro dei genitori: Un manuale per il ciclo di vita della famiglia*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2004
- Giovanna Lo Sapio, *Lei c'era: il rapporto insostituibile tra nonni e nipoti*, Armando, Roma, 2007.
- Giuseppina Camilli Agnelli, *Famiglie a colori. Promuovere l'integrazione sociale delle persone migranti attraverso la mediazione interculturale*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007
- Iannaccone Antonio, Giuseppina Marsico, *La famiglia va a scuola: discorsi e rituali di un incontro*, Carocci Faber, Roma, 2007.
- Julien Gilles, *Aiutami a parlare con te: La comunicazione tra genitori e figli*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2008
- Levorato Arianna, Levorato Roberto, *Fratelli e amici: Dalla fratria ai gruppi sociali*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2008

- Lorenzo Macario, *Genitori: i rischi dell'educazione*, Società editrice internazionale, Torino 2007
- Luigi Pati (a cura di), *Educare alla genitorialità tra differenze di genere e di generazione* La Scuola, Brescia, 2005
- Manenti Alessandro, *Coppia e famiglia: come e perché. Aspetti psicologici*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2007
- Moia Luciano, Tettamanzi Paola, *La famiglia, la parrocchia, la pastorale: Storie vere di famiglie aperte alla Chiesa e al mondo*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, Norberto Galli, *La famiglia un bene per tutti*, La Scuola, Brescia, 2007
- Paola Bassani, *Navigare a vista. I primi anni di vita insieme della giovane coppia*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2004
- Pasquini Piero, *Vita da ex: Famiglie divise e ricostruite*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2005
- Pelamatti Lucia, Peluso Angelo, *Gonna e pantaloni: Maschile e femminile nella coppia*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2004
- Pelamatti Lucia, *Pensare bene rende giovani: Intelligenza, autonomia e apprendimento nella stagione della maturità*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007
- Pelamatti Lucia, *Usa la testa: Intelligenza, autonomia e apprendimento nel bambino da 0 a 12 anni*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2006
- Peluso Angelo, *Il corpo che cresce: Problemi adolescenziali in ambito sessuale*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2004
- Poli Osvaldo, *Cuore di papà: Il modo maschile di educare*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo,
- Poli Osvaldo, *Né asino né re: Capire i figli e fare la cosa giusta*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2008
- Poli Osvaldo, *Non ho paura a dirti di no: I genitori e la fermezza educativa*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007
- Rocchetta Carlo, *Elogio del litigio di coppia*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2008
- Rocchetta Carlo, *Le Stagioni dell'amore*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2007
- Scanziani Francesco, *Così è la vita: Il senso del limite, della perdita e della morte*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007
- Severino Pagani, *Le parole dell'amore: Corporeità e comunicazione nella relazione affettiva*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2004
- Solmi Enrico, *Oggi sposi: Il matrimonio sacramento*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2005
- Storace Federica, *La famiglia non è una malattia grave*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007
- Valter Martini, *Una famiglia per ogni bambino. Famiglie accoglienti e affido*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2004
- Vanna Iori, *Fondamenti pedagogici e trasformazioni familiari*, La Scuola, Brescia, 2001
- Zattoni Gillini Mariateresa, *A pranzo da mamma: La coppia e le famiglie di origine*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2005
- Zattoni Gillini Mariateresa, *Foto di famiglia: Gioie e conflitti in una famiglia con*

bambini, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2004

Zattoni Gillini Mariateresa, *Genitori nella tempesta: Le relazioni familiari e l'adolescenza*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2006

Zattoni Gillini Mariateresa, *Il nonno e il laureato: Genitori, figli adulti, nonni e le relazioni familiari nella vita quotidiana*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007

<http://www.afifamiglia.it/>

http://centridiateneo.unicatt.it/it/centro_di_ateneo_studi_e_ricerche_sulla_famiglia

http://s2ew.cfcitalia.org/cfc_italia/s2magazine/index1.jsp?idPagina=2

<http://www.114.it/jooml114/index.php>

<http://www.accaparlante.it/cdh-bo/>

<http://www.age.it/>

<http://www.agesc.it/>

<http://www.aifa.it/>

<http://www.amoreconiugale.it/>

<http://www.anfaa.it/>

<http://www.arancissimo.it/>

<http://www.associazionegea.it/>

<http://www.azzurro.it>

<http://www.bs.unicatt.it/famiglia/>

<http://www.casadellatenerezza.it/>

http://www.chiesacattolica.it/famiglia/cei/uffici_e_servizi/00000024_Pastorale_familiare.html

<http://www.famigliadomani.it/>

<http://www.famigliainsieme.it/>

<http://www.familycinematv.it/>

<http://www.fiuggifamilyfestival.org/>

<http://www.forumfamiglie.org/>

<http://www.genitori.it/documento.asp>

<http://www.genitoridemocratici.it/>

<http://www.gesef.org/>

<http://www.infanziaweb.it/>

<http://www.inps.it>

<http://www.inthefrontline.org/>

<http://www.istat.it/societa/>

<http://www.istitutodeglinnocenti.it/index.jsf>

<http://www.istitutogp2.it>

<http://www.mammaepapa.it/home/home.asp>

<http://www.mclink.it/assoc/isp/>

<http://www.minori.it/index.jsf>

<http://www.mondofamiglia.it/menu/home.html>

<http://www.mpv.org>

<http://www.osservatorionazionalefamiglie.it/>

<http://www.parcchiabovolone.it/progetto-parrocchia-famiglia/>

<http://www.politichefamiglia.it/>

<http://www.politichefamiglia.it/>

<http://www.portalefamiglie.it/>

<http://www.prontofamiglia.it/>

<http://www.regione.umbria.it/infanzia/home.htm>

<http://www.retrouvaille.it/>
<http://www.sanpaolo.org/cisf/chiamo.htm>
<http://www.sindacatodellefamiglie.org/>
<http://www.sindacatosfida.it/>
<http://www.sositalia.it>
<http://www.trool.it/>
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/index_it.htm
www.caresto.it
www.famglienumerose.org
<http://www.retrouvaille.it/>
<http://www.fiuggifamilyfestival.org/>
<http://www.inps.it>
<http://www.politichefamiglia.it/>
www.caresto.it

Note

ⁱ FALCINELLI, FILOMIA, p.24

ⁱⁱ Il questionario è riportato integralmente nel testo FALCINELLI, FILOMIA (a cura di), *La Famiglia umbra attraverso gli occhi dei figli: nuove sfide educative*, 2009, Morlacchi Editore, Perugia, p.83ss

ⁱⁱⁱ l'analisi delle risposte relative a questa domanda nel testo citato è stata curata dal dott. Mario Vermigli

^{iv} l'analisi delle risposte relative a questa domanda nel testo citato è stata curata dal dott. Mario Vermigli

^v l'analisi delle risposte relative a questa domanda nel testo citato è stata curata dal prof. Michele Capurso

^{vi} CAPURSO M., *Una metafora per la famiglia*, in FALCINELLI, FILOMIA, 2009, p.29

^{vii} l'analisi delle risposte relative a questa domanda, nel testo citato, è stata curata dalla prof. Floriana Falcinelli

^{viii} l'analisi delle risposte relative a questa domanda, nel testo citato, è stata curata da Floriana Falcinelli

^{ix} l'analisi delle risposte relative a questa domanda, nel testo citato, è stata curata da Floriana Falcinelli

^x l'analisi delle risposte relative a questa domanda, nel testo citato, è stata curata dalla Maria Filomia

^{xi} l'analisi delle risposte relative a questa domanda, nel testo citato, è stata curata dalla Maria Filomia

^{xii} l'analisi delle risposte relative a questa domanda, nel testo citato, è stata curata da Marco Moschini

^{xiii} l'analisi delle risposte relative a questa domanda, nel testo citato, è stata curata da Federica De Lauso con il contributo di Paolo Montesperelli